

Ministero della Cultura

Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio
Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per il Lazio
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA
PROVINCIA DI VITERBO E PER L'ETRURIA MERIDIONALE

Oggetto:

DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO

ai sensi degli artt. 136 co. 1 lett. c) e d), 138 co. 3 e 141 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.

“Ambito paesaggistico del bacino del torrente Arrone”

PROVINCIA DI VITERBO
COMUNI DI ARLENA DI CASTRO, CANINO, CELLERE, MONTALTO DI CASTRO, PIANSANO,
TARQUINIA, TESSENNANO, TUSCANIA

Titolo Elaborato

Data

N° Elaborato

RELAZIONE ISTRUTTORIA FINALE - OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI

febbraio
2024

16

IL RELATORE

Arch. Giuseppe Borzillo

I COLLABORATORI

Dott.ssa Simona Carosi

Dott.ssa Biancalisa Corradini

Dott. Daniele Federico Maras

Arch. Yuri Strozzi

Dott.ssa Gilda Benedettini

Dott.ssa Pia Federica Chiocci

Dott. Emanuele Giannini

Visto

IL SOPRINTENDENTE

Arch. Margherita Eichberg



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER
LA PROVINCIA DI VITERBO E PER L'ETRURIA MERIDIONALE

Oggetto: **Provincia di Viterbo, Comuni di Arlena di Castro, Canino, Cellere, Montalto di Castro, Piansano, Tarquinia, Tessennano, Tuscania. Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico "ambito paesaggistico del bacino del torrente Arrone" ai sensi del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. – Parte Terza art. 136 comma 1, lettere c) e d); art. 138 comma 3. Relazione istruttoria per il perfezionamento della proposta di dichiarazione. Controdeduzioni in merito alle osservazioni pervenute ai sensi dell'art. 139 co. 5 D.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.**

Ai fini della compiuta conoscenza dell'iter del procedimento di cui all'oggetto, si rappresenta quanto segue:

Con note prot. nn. 5299-P e 5300-P del 21.04.2022 questa Soprintendenza ha trasmesso alla Regione Lazio, Direzione regionale per le politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica - Area pianificazione paesistica e territoriale, una prima proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico denominata "ambito paesaggistico del bacino del torrente Arrone" (provincia di Viterbo, comuni di Arlena di Castro, Canino, Cellere, Montalto di Castro, Piansano, Tarquinia, Tessennano, Tuscania) ai sensi degli artt. 136 co. 1 lett. c) e d) e 138 co. 3 del Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. La Soprintendenza trasmetteva la proposta per consentire all'Amministrazione regionale la formulazione del proprio parere previsto ai sensi dell'art. 138 co. 3 del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., corredata di tutti i rispettivi allegati.

L'Amministrazione regionale, Direzione regionale per le politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica - Area pianificazione paesaggistica e di area vasta con proprio parere prot. REGLAZIO/2297336 del 16.05.2022 (prot. SABAP-VT-EM n. 6520-A del 17.05.2022), reso ai sensi dell'art. 138 co. 3 del D.lgs. 42/2004 ha trasmesso il riscontro alla richiesta sopra richiamata, esprimendo un parere non favorevole alla proposta di dichiarazione con le seguenti motivazioni:

"Nel merito della proposta, le motivazioni rappresentate nella relazione generale, hanno messo in evidenza l'integrità ed omogeneità del territorio, la ridotta urbanizzazione, i ridotti fenomeni di parcellizzazione, la presenza di centri storici con una ben definita struttura urbana, da cui si apprezzano le ampie visuali verso la costa e la permanenza dell'uso agricolo del suolo.

L'ambito interessato dalla proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, risulta essere già sufficientemente tutelato paesaggisticamente, per la presenza di un diffuso reticolo idrografico, i cui corsi d'acqua risultano iscritti nell'elenco delle acque pubbliche, normati dall'art. 36 delle NTA del PTPR approvato; di aree boscate normate dall'art. 39, di beni archeologici, puntuali, lineari e areali disciplinati dagli artt. 42 e 46; di centri storici e fascia di rispetto, art. 44; di aree di protezione delle coste dei laghi, art. 35.

Nella variante di integrazione, in corso di definizione, si rileva per la stessa area, la presenza di nuovi ulteriori vincoli: beni lineari archeologici.

Nell'elaborato 9 alla proposta di dichiarazione, denominato "siti di interesse archeologico-monumentale su IGM", vengono introdotti ulteriori 589 beni, in rosso i siti archeologici e la viabilità storica, in blu i siti monumentali e storici; nell'elaborato 3 "Norme allegate al decreto" integrative delle Norme del PTPR approvato, per i siti archeologici, viene individuata una fascia di rispetto di 50 m, ai sensi dell'art. 42 comma 3 lett. b) delle Norme del PTPR; per i percorsi degli antichi tracciati viari, anch'essi graficizzati in rosso, viene introdotta una fascia di rispetto di 30 m su ciascuno dei lati.

Non si comprende la natura dei beni riportati nell'elaborato 9 che pur non graficizzati nella tavola B del P.T.P.R. costituiscono la loro organica e sostanziale integrazione.

Si rileva altresì un'eccessiva estensione del vincolo, (oltre 20.000 ettari), che interessa completamente il territorio dei Comuni di Tessennano, Arlena Di Castro, di Piansano, ad eccezione di una piccolissima porzione, Tuscania per circa il



Sede operativa: Palazzo Patrizi Clementi
Via Cavalletti, 2 – Roma 0667233002/3

sabap-vt-em@pec.cultura.gov.it
sabap-vt-em@cultura.gov.it

50% dell'intero territorio comunale, Cellere, Canino, Montalto di Castro e Tarquinia per una parte del territorio comunale.

Relativamente alle modifiche della tavola A "Sistemi ed ambiti di paesaggio" viene proposta una riclassificazione degli stessi paesaggi: da Paesaggio agrario di continuità a Paesaggio Agrario di Valore (vedi elaborato 16); tale Paesaggio Agrario di Valore interessa, nella sua totalità, quasi il 90% del territorio oggetto della proposta di dichiarazione.

Vengono estese lungo i tracciati della viabilità principale, le zone classificate come "aree di visuale" (da PP1 a PP5); nella variante di integrazione al PTPR è già prevista un'integrazione di tali aree di visuale.

Ritenendo i paesaggi individuati dal PTPR congrui rispetto all'area interessata dalla dichiarazione, non si rileva la necessità della modifica degli stessi (da PAC a PAV).

La modifica dei paesaggi potrebbe comportare un impedimento rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, di cui non si è operata un'analisi nella proposta.

A seguito della modifica della classificazione di paesaggio operata nella tavola A del PTPR, con la proposta, si mette a confronto una sintesi delle tabelle B - disciplina delle azioni/trasformazioni e obiettivi di tutela relative al paesaggio agrario di continuità (PAC) e al paesaggio agrario di valore (PAV); art. 26 PAV e art. 27 PAC delle norme del PTPR".

L'Amministrazione regionale restava comunque disponibile "nell'ambito dell'attività di Copianificazione avviata con il tavolo tecnico Regione-MIC, a valutare congiuntamente gli effetti di tale proposta su una porzione di territorio così vasta (oltre 20.000 ha), successivamente alla recente approvazione, condivisa, del PTPR regionale, anche alla luce dell'Accordo, sottoscritto tra pubbliche amministrazioni MIC- Regione Lazio in data 27 maggio 2021".

In data 1° marzo 2023 si è tenuta una riunione del Tavolo Tecnico PTPR, a cui hanno partecipato per il MIC questa Soprintendenza e la Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Servizio V, e per la Regione Lazio la Direzione Regionale per le Politiche abitative e la Pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica - Area Pianificazione Paesaggistica e di Area Vasta.

L'incontro era finalizzato alla discussione in merito alle osservazioni presentate dall'Area Pianificazione Paesaggistica e di Area Vasta di cui alla nota del 16 maggio 2022 (ns prot. n. 6520-A del 17.05.2022).

In tale sede il Ministero comunicava la disponibilità a modificare la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, anche nell'ambito del dispositivo, al fine di renderla maggiormente coerente con le Norme del PTPR, mediante la verifica dei paesaggi modificati della proposta, ridimensionando il numero dei territori riclassificati da detta proposta, riportandoli, per quanto possibile, al paesaggio che già era stato riconosciuto all'interno del PTPR approvato e, eventualmente, individuare all'interno del perimetro, delle fasce possibilmente marginali, sulle quali sia possibile operare questa eventuale riformulazione perimetrale per ridurre anche l'estensione.

Questa Soprintendenza, prendendo atto delle osservazioni e considerazioni formulate dalla Regione Lazio, a seguito di una nuova istruttoria ha accolto gran parte delle modifiche proposte, sintetizzate come segue:

1° OSSERVAZIONE (ACCOLTA)

Estensione eccessiva dell'area da sottoporre a nuova tutela paesaggistica (circa 20.000 ha).

Modifiche alla precedente Proposta

L'estensione dell'area è stata ridotta di oltre un quinto rispetto alla precedente proposta (circa 16.000 ha). In particolare, sono state stralciate tutte quelle parti di territorio (ai margini del perimetro precedentemente individuato) già sufficientemente coperte da precedenti vincoli, come indicato da codesta Amministrazione.

2° OSSERVAZIONE (ACCOLTA)

I territori dei comuni di Piansano, Tessennano e Arlena di Castro sono interessati nella loro totalità dalla Proposta.

Modifiche alla precedente Proposta

Come già precisato nel corso del TT il comune di Piansano nella precedente Proposta non era interessato integralmente dalla proposta di vincolo; tuttavia, nella riduzione apportata si è proceduto allo stralcio di una nuova consistente parte del suo territorio. Per il comune di Tessennano l'estensione della parte vincolata è stata ridotta a circa la metà del territorio comunale. Per il comune di Arlena, data la posizione centrale rispetto al perimetro della proposta, non è stato possibile apportare riduzioni.

3° OSSERVAZIONE (ACCOLTA)

Verifica della disposizione normativa per la quale occorre chiedere il parere archeologico della Soprintendenza.

Modifiche alla precedente Proposta

Il parere preventivo archeologico della Soprintendenza è stato ricondotto a quanto già disciplinato dagli artt. 42 e 44 delle Norme del PTPR.



Sede operativa: Palazzo Patrizi Clementi
Via Cavalletti, 2 – Roma 0667233002/3

sabap-vt-em@pec.cultura.gov.it

sabap-vt-em@cultura.gov.it

4° OSSERVAZIONE (ACCOLTA)

Non si rileva la necessità della modifica dei paesaggi, in particolare da PAC a PAV.

Modifiche alla precedente Proposta

La nuova Proposta non prevede la modifica di nessun paesaggio, sono stati confermati quelli indicati dal PTPR.

5° OSSERVAZIONE (ACCOLTA)

Riduzione sostanziale della possibilità di realizzare impianti da fonti di energia rinnovabili (FER).

Modifiche alla precedente Proposta

È stato confermato quanto già disposto dalle Norme del PTPR. Dove consentiti, i progetti per impianti di produzione di energia, dovranno contenere lo studio specifico di compatibilità con la salvaguardia dei beni culturali, paesaggistici e delle visuali e prevedere la sistemazione paesaggistica *post operam*, secondo quanto indicato nelle Linee Guida. La realizzazione degli interventi dovrà essere subordinata alla contestuale sistemazione paesaggistica e per tutte le tipologie sarà necessario valutare l'impatto cumulativo con altri impianti già realizzati (Linee Guida).

6° OSSERVAZIONE (NON ACCOLTA)

Vengono estese lungo i tracciati della viabilità principale nuove zone classificate come "aree di visuale".

Modifiche alla precedente Proposta

I percorsi panoramici individuati dalla precedente proposta vengono confermati sulla base di quanto emerso durante la fase di studio dell'area. In particolare, si sottolinea come questi siano in realtà la semplice prosecuzione di percorsi già individuati dal PTPR ricadenti nei medesimi ambiti paesaggistici, senza soluzione di continuità.

Con note prot. nn. 12097-P, 12108-P, 12109-P e 12110-P del 19.07.2023 questa Soprintendenza ha trasmesso alla Regione Lazio, Direzione Regionale per le politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica - Area pianificazione paesistica e territoriale, la nuova proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico denominata "ambito paesaggistico del bacino del torrente Arrone" (provincia di Viterbo, comuni di Arlena di Castro, Canino, Cellere, Montalto di Castro, Piansano, Tarquinia, Tossignano, Tuscania) ai sensi degli artt. 136 co. 1 lett. c) e d) e 138 co. 3 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. La Soprintendenza trasmetteva la proposta per consentire all'Amministrazione regionale di formulare nuovamente il parere previsto ai sensi dell'art. 138 co. 3 del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., corredata della seguente documentazione:

Elaborato N. 01 – Relazione generale

Elaborato N. 02 – Descrizione dei confini

Elaborato N. 03 – Norme allegate al decreto

Elaborato N. 04 – Documentazione cartografica e iconografica

Elaborato N. 05 – Documentazione fotografica

Elaborato N. 06 – Inquadramento territoriale su ortofoto

Elaborato N. 07 – Individuazione e perimetrazione dell'area su IGM

Elaborato N. 08 – Individuazione e perimetrazione dell'area su fogli catastali

Elaborato N. 09 – Localizzazione dei siti archeologico-monumentali su IGM

Elaborato N. 10 – Individuazione e perimetrazione dell'area sulla Tavola A: sistemi ed ambiti del paesaggio, del PTPR

Elaborato N. 11 – Individuazione e perimetrazione dell'area sulla Tavola B: beni paesaggistici, del PTPR

Elaborato N. 12 – Individuazione e perimetrazione dell'area sulla Tavola C: beni del patrimonio naturale e culturale e azioni strategiche del PTPR

Elaborato N. 13 – Proposta di modifica della Tavola A: sistemi ed ambiti del paesaggio, del PTPR

Elaborato N. 14 – Proposta di modifica della Tavola B: beni paesaggistici, del PTPR

Elaborato N. 15 – Proposta di modifica della Tavola C: beni paesaggistici, del PTPR.

L'Amministrazione regionale, Direzione regionale per le politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica Area pianificazione paesaggistica e di area vasta con nota prot. REGLAZIO/0876345 del 03.08.2023 (prot. SABAP-VT-EM n. 13068-A del 04.08.2023), ai sensi dell'art. 138 co. 3 del D.lgs. 42/2004 ha reso il seguente parere: "visto quanto dichiarato da codesta Soprintendenza in merito alle modifiche introdotte alla proposta di Dichiarazione (21 aprile 2022, prot. n. 5299-P e 5300-P, acquisite agli atti in data 22 aprile 2022, con prot. n. 395566); si prende atto delle modifiche sopra citate relativamente alla nuova proposta di Dichiarazione di notevole interesse pubblico denominata "Ambito paesaggistico del bacino del torrente Arrone", che raccolgono in gran parte le considerazioni formulate dalla scrivente Direzione";



Sede operativa: Palazzo Patrizi Clementi
Via Cavalletti, 2 – Roma 0667233002/3

sabap-vt-em@pec.cultura.gov.it

sabap-vt-em@cultura.gov.it

Con note prot. nn. 13304-P, 13308-P, 13309-P e 13310-P del 08.08.2023 e 13386-P del 09.08.2023 (quest'ultima solo al Comune di Canino a seguito di un problema di trasmissione di un allegato), questo Ufficio ha trasmesso la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico corredata da tutti i suoi elaborati a tutti i comuni interessati dalla proposta stessa, ai sensi del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., per le disposizioni di cui agli articoli 139 co. 1 e 141 co. 1, affinché la stessa proposta venisse depositata presso gli Uffici comunali per la libera consultazione e contestualmente affissa all'albo pretorio delle rispettive amministrazioni (art. 139 co. 1 del D.lgs. n. 42/2004);

Con Pec trasmessa in data 21.08.2023 il Comune di Arlena di Castro (nota acquisita agli atti con prot. n. 13991-A del 22.08.2023) comunicava che a causa di un errore materiale nell'indirizzo dell'Ente la Proposta non era stata ricevuta. Disguiso risolto immediatamente da questo ufficio trasmettendo la Proposta all'indirizzo Pec corretto;

La proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico in oggetto, con i relativi allegati, è stata affissa all'albo pretorio dei seguenti comuni della provincia di Viterbo: Comune di Arlena di Castro, dal 21.09.2023 al 20.12.2023; Comune di Canino, dal 18.08.2023 al 16.11.2023; Comune di Cellere, dal 09.08.2023 al 08.11.2023; Comune di Montalto di Castro, dal 10.08.2023 al 08.11.2023; Comune di Piansano, dal 17.08.2023 al 15.11.2023; Comune di Tarquinia, dal 08.08.2023 al 06.11.2023; Comune di Tuscania, dal 09.08.2023 al 07.11.2023; Comune di Tessennano, dal 17.08.2023 al 15.11.2023.

La proposta è stata pubblicata ed è attualmente consultabile anche sul sito web di questa Soprintendenza (<http://archeologia.lazio.beniculturali.it/>); la stessa è stata trasmessa anche alla Regione Lazio e alla Provincia di Viterbo per la pubblicazione presso i rispettivi siti istituzionali.

Della pubblicazione presso gli albi pretori comunali della proposta è stata data comunicazione a p. 18 del quotidiano "Il Messaggero" del 05.09.2023; a p. 3 del "Corriere di Viterbo" del 04.09.2023, coerentemente a quanto previsto dall'art. 139 co. 2 del Codice.

OSSERVAZIONI PERVENUTE AI SENSI DELL'ART. 139 CO. 5 D.LGS. 42/2004

In tempo utile, a partire dalla data di pubblicazione dell'avvio del procedimento sul sito informatico dell'Albo pretorio dei comuni interessati, sono pervenute n. 16 osservazioni da parte dei soggetti aventi titolo a prendere parte al procedimento.

Si elencano di seguito le osservazioni pervenute a cui segue una sintesi delle richieste avanzate e le relative controdeduzioni:

1. ANEV (Associazione Nazionale Energia del Vento), pervenute in data 06.09.2023 e acquisite con prot. n. 14821-A del 07.09.2023;
2. Sig. Luca Pasqualini, pervenute in data 08.09.2023 e acquisite con prot. n. 14965-A del 11.09.2023;
3. CCEN Cellere S.r.l., pervenute in data 08.09.2023 e acquisite con prot. n. 15002-A del 11.09.2023;
4. ANIE Rinnovabili (Federazione Nazionale Imprese Elettrotecniche ed elettroniche), pervenute in data 21.09.2023 e acquisite con prot. n. 15812-A del 21.09.2023;
5. Teimec S.r.l., rappresentata dall'avv. Francesco Caso, pervenute in data 28.11.2023 e acquisite con prot. n. 20365-A del 01.12.2023;
6. Comune di Piansano, pervenute in data 04.12.2023 e acquisite con prot. n. 20658-A del 27.12.2023;
7. Sovrano Militare ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta", detto "Sovrano Militare Ordine di Malta", rappresentato Studio legale Marini, pervenute in data 05.12.2023 e acquisite con prot. n. 20761-A del 07.12.2023;
8. Sig. Piero Camilli, rappresentato Studio legale Marini, pervenute in data 05.12.2023 e acquisite con prot. n. 20769-A del 07.12.2023;
9. Trina Solar Etruria S.r.l., rappresentata dall'avv. Francesco Paolo Francica, pervenute in data 06.12.2023 e acquisite con prot. n. 20726-A del 07.12.2023;
10. AREL (Associazione regionale degli estrattori del Lazio), pervenute in data 06.12.2023 e acquisite con prot. n. 20785 A del 07.12.2023;
11. Sig. Mario Scolastici, rappresentato Studio legale Marini, pervenute in data 06.12.2023 e acquisite con prot. n. 20813-A del 11.12.2023;
12. Sig. Pietro Brundu, pervenute in data 07.12.2023 e acquisite con prot. n. 20922-A del 11.12.2023;
13. Pantalla Solar S.r.l., pervenute in data 11.12.2023 e acquisite con prot. n. 20976-A del 11.12.2023;
14. Med Sea Litter Italia S.r.l., pervenute in data 14.12.2023 e acquisite con prot. n. 21283-A del 15.12.2023;
15. Comune di Tessennano, pervenute in data 15.12.2023 e acquisite con prot. n. 21336-A del 18.12.2023;
16. Comune di Arlena, pervenute in data 27.12.2023 e acquisite con prot. n. 21819-A del 27.12.2023.



*Sede operativa: Palazzo Patrizi Clementi
Via Cavalletti, 2 – Roma 0667233002/3*

sabap-vt-em@pec.cultura.gov.it
sabap-vt-em@cultura.gov.it

Sono pervenute inoltre n. 8 osservazioni, di seguito elencate, in favore e sostegno della Proposta di cui trattasi, dei contenuti, delle norme e delle specifiche descritte negli elaborati allegati.

1. Comitato ambiente e salute Tuscia, pervenuta in data 05.11.2023 acquisita con prot. n. 18799-A del 08.11.2023;
2. Sig. Bruno Clarici, pervenuta in data 14.11.2023 e acquisita con prot. n. 19376-A del 15.11.2023;
3. Sig. Ivano Scarabello, pervenuta in data 15.11.2023 ed acquisita al ns. protocollo al n. 19430-A del 15.11.2023;
4. Sig.ra Emanuela Paganucci, pervenuta in data 17.11.2023 e acquisita con prot. n. 19632-A del 20.11.2023;
5. Sig.ra Marina Gioacchini, pervenuta in data 29.11.2023 ed acquisita al ns. protocollo al n. 20448 del 04.12.2023;
6. Sig.ra Carla Rossi, pervenuta in data 01.12.2023 ed acquisita al ns. protocollo al n. 20369 del 01.12.2023;
7. Sig. Dario Dalla Libera, pervenuta in data 05.12.2023 ed acquisita al ns. protocollo al n. 20756-A del 07.12.2023;
8. Associazione Amici della terra Onlus, pervenuta in data 10.12.2023 e acquisita con prot. n. 20965-A del 11.12.2023.

In genere tutte le 8 note pervenute dimostrano come anche a livello territoriale vi sia un riconoscimento dei valori paesaggistici posti alla base della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico e di come sia sentita presso le comunità locali l'esigenza di introdurre forme opportune per tutelare la parte di paesaggio qui individuata. Alla luce dell'apprezzamento generale riportato nelle 8 note (da 1 a 8 dell'elenco sopra riportato) e della generale conferma della proposta espressa, si ritiene non necessario illustrare i contenuti di ogni singola missiva.

Si considerano a seguire le restanti osservazioni qui pervenute alla proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico (di seguito Proposta):

OSSERVAZIONE N.1. ANEV (Associazione Nazionale Energia del Vento) - Memorie pervenute in data 06.09.2023 ed acquisite al ns. protocollo al n. 14821-A del 07.09.2023

OSSERVAZIONE 1.1. L'ANEV pur riconoscendo *"il valore storico, paesaggistico, e culturale che hanno indotto il Ministero a proporre una dichiarazione tesa sia a conservare e valorizzare il territorio, dove insistono evidenze insediative di elevato valore architettonico e urbanistico"*, espone la preoccupazione che la Proposta *"potrebbe compromettere i progetti che sono già programmati e pregiudicare l'ottenimento del parere positivo della Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) già, in molti casi, in avanzato stato di esame dalla competente Commissione (...)"*. L'ANEV chiede che vengano valutati, oltre agli aspetti di carattere naturalistico, anche il traguardo di decarbonizzazione dei settori energetico e industriale che dovrà essere perseguito entro il 2030".

RISPOSTA N.1.1. (NON ACCOLTA)

Fatti salvi i casi che rientrano nei casi previsti dall'art. 12-ter D.L. del 10 agosto 2023, n. 104, "Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici", convertito con L. 9 ottobre 2023, n. 136. Per i progetti il cui iter autorizzativo è in corso, questa Soprintendenza effettuerà le valutazioni di competenza nelle sedi opportune. Nel quadro delle nuove disposizioni normative e della compatibilità paesaggistica dell'intervento con il contesto di riferimento, tenendo conto, come riportato nelle Norme allegate alla Proposta degli effetti cumulativi derivanti dalla compresenza di più impianti nel medesimo ambito territoriale, l'adequazione delle opere di mitigazione e le relazioni visive e/o di prossimità con i punti e percorsi panoramici e con i beni archeologici, monumentali e rurali individuati.

Si precisa che quest'Ufficio non ha introdotto con la Proposta di cui trattasi inibizioni per la realizzazione di fotovoltaici ed eolici. Lungi dal voler inibire la realizzazione di impianti FER in via generica e aprioristica, questa Soprintendenza ha unicamente inteso specificare gli aspetti inerenti al paesaggio che andranno considerati al fine di verificare la compatibilità delle eventuali opere proposte rispetto al contesto. Analisi che andranno contenute nella Relazione paesaggistica, criteri e specifiche tecniche che per la maggior parte sono già fissate nel D.P.C.M. 12.12.2005 e nelle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", allegate al D.lgs. 10 settembre 2010.

OSSERVAZIONE 1.2. L'ANEV apporta le seguenti osservazioni con riferimento alla proposta in oggetto:

1. *"La Proposta risulta in evidente sovrapposizione e contrasto con gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti che, ad oggi, hanno già individuato e definito i singoli e dettagliati elementi di pregio ed il livello di tutela del territorio oggetto di Proposta"*. In particolare, si fa riferimento al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Regione Lazio e al Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Tuscania:

"Appare spropositata l'apposizione di un vincolo così vasto e omogeneo in un territorio i cui riconosciuti caratteri di pregio sono già stati posti sotto tutela normativa, anche dagli strumenti sopra citati".

2. Il Comune di Tuscania, con Deliberazione del C.C. n. 11 del 18.03.2021 ha già individuato le aree del territorio comunale non idonee all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili:

"La Proposta della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l'Etruria Meridionale (...) occupa, in maniera quasi speculare, le restanti porzioni di territorio comunale. Solo una piccola porzione del territorio risulta non interessata da questi due provvedimenti".



Sede operativa: Palazzo Patrizi Clementi
Via Cavalletti, 2 – Roma 0667233002/3

sabap-vt-em@pec.cultura.gov.it

sabap-vt-em@cultura.gov.it

RISPOSTA N.1.2.1. (NON ACCOLTA)

L'osservazione è infondata e non coerente. La presente Proposta di dichiarazione, come illustrato e motivato negli elaborati allegati, è introdotta unicamente per le finalità previste dal D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., ossia per individuare un ambito di notevole interesse pubblico e per disporre la necessaria tutela. Inoltre, i criteri che hanno indotto a perimetrare le aree sono chiaramente provati nella Relazione generale allegata alla Proposta e opportunamente sintetizzati nella titolazione della stessa. L'Associazione osservante non offre osservazioni specifiche relative a eventuali incoerenze, incongruenze e errori che la Scrivente avrebbe commesso nell'individuare e perimetrare le aree, ma solo una generica osservazione che si limita a supporre l'eccessiva vastità.

RISPOSTA N.1.2.2. (NON ACCOLTA)

L'Amministrazione procedente, come ampiamente illustrato e dimostrato nella Relazione generale allegata alla Proposta, ha individuato le aree sulla base di principi oggettivi finalizzati ad inquadrare un ambito paesaggistico omogeneo, caratterizzato da qualità e valori rappresentativi di un paesaggio peculiare, quello del bacino idrografico del torrente Arrone. Con il fine di assicurare negli ambiti individuati la conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei paesaggi e dei beni paesaggistici esistenti, valorizzando, al contempo, sia le cospicue testimonianze architettoniche e archeologiche, che le tecniche e i materiali costruttivi presenti, anche nell'ottica della corretta integrazione di tutti gli aspetti sopra richiamati rispetto alle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici. Fornire inoltre gli indirizzi necessari a garantire la compatibilità delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio dei territori coinvolti, nel rispetto dei valori paesaggistici riconosciuti e tutelati con il presente provvedimento.

La Deliberazione del C.C. n. 11 del 18.03.2021 del Comune di Tuscania ha altre finalità rispetto a quelle della Proposta di cui trattasi, ovvero unicamente lo scopo di individuare e perimetrare, con metodologie e criteri individuate in maniera autonoma, le aree non idonee all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, riconosciute su parametri non solo paesaggistici ma dalla sovrapposizione di plurimi valori quali l'interesse delle produzioni agricole e faunistico. Solo a tal fine è stata adottata tale variante urbanistica alle NTA del vigente PRG, art. 18 "zona agricola E – norme generali".

OSSERVAZIONE N.2. Sig. Luca Pasqualini - Memorie pervenute in data 08.09.2023 ed acquisite al ns. protocollo al n. 14965-A del 11.09.2023

OSSERVAZIONE 2.1. Il sig. Luca Pasqualini dichiara di possedere terreni nel territorio comunale di Montalto di Castro ricadenti all'interno del perimetro della presente Proposta di dichiarazione. Si osserva che le aree interessate dalla Proposta, in particolare i terreni di sua proprietà, non presentino le caratteristiche necessarie per ricadere sotto la disciplina dell'art. 136 co. 1 lett. c) e d). Nello specifico rileva che *"la suddetta porzione è maggiormente antropizzata (rispetto ad altre aree della Proposta) a causa della presenza della Superstrada Aurelia, della ferrovia Tirrenica e dell'abitato "Torre di Maremma". Inoltre, (...) l'area è interessata dalla presenza di diversi fabbricati, centri aziendali, dal canile comunale ed anche da altre iniziative economiche attinenti all'istallazione di impianti fotovoltaici che sono state recentemente autorizzate da tutte le autorità competenti interessate dall'area in oggetto. Si fa inoltre rilevare che la porzione ove ricade il terreno di proprietà dello scrivente è di fatto separata dalla restante zona omogenea proprio dalla superstrada Aurelia che costituisce di fatto una importante separazione fisica nella continuità agricola ed inoltre si trova costretta ad ovest dalla ferrovia e dalla zona più vicina al mare con i suoi insediamenti ed attività (camping, aree urbanizzate, ecc.).*

In merito alla elevata pressione insediativa e al reale livello di urbanizzazione che interessa i terreni, si ritiene che questi non possano essere ricompresi nella proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico oggetto della Proposta in quanto privi dell'asserita omogeneità di valori ambientali e paesaggistici e al connubio tra il costruito storico e l'ambiente naturale e agricolo".

RISPOSTA N.2.1. (NON ACCOLTA)

La presente Proposta di dichiarazione, come ampiamente motivato negli elaborati allegati, è introdotta per le finalità previste dal D.lgs. n. 42/2004, ossia disporre la necessaria tutela paesaggistica per questa porzione territoriale della provincia di Viterbo, che si sovrappone approssimativamente al bacino idrografico del torrente Arrone nel quale questa Soprintendenza ha riconosciuto un'alta qualità paesaggistica riconducibile ai tratti tipici della Maremma laziale e della Tuscia viterbese. Pertanto tale territorio va inteso nella sua unitarietà per i caratteri derivanti dalla natura, dalla storia umana e dalle reciproche interrelazioni. I terreni di proprietà del sig. Luca Pasqualini sono situati sulla sponda destra del suddetto corso d'acqua, che in quel tratto forma una serie di anse prima di sfociare nel mar Tirreno a circa 1,5 km. Per tale ragione buona parte risultano già sottoposti a tutela paesaggistica ai sensi della lett. c), co. 1, art. 142 del D.lgs. n. 42/2004 "fasce dei corsi delle acque pubbliche". Si tratta di un ambito ristretto interamente agricolo, e se si esclude la presenza di pochi edifici a carattere rurale, tutti gli elementi antropici (superstrada Aurelia, della ferrovia Tirrenica e dell'abitato "Torre di Maremma", canile comunale, ecc.) che secondo l'Osservante



Sede operativa: Palazzo Patrizi Clementi
Via Cavalletti, 2 – Roma 0667233002/3

sabap-vt-em@pec.cultura.gov.it
sabap-vt-em@cultura.gov.it

comporterebbero la compromissione dell'omogeneità dei valori ambientali e paesaggistici riconosciuti da questa Soprintendenza, sono situati tutti al di fuori dell'area oggetto delle presenti osservazioni.

L'inserimento dei terreni in parola all'interno del perimetro della Proposta nasce dalla necessità di garantire, innanzitutto completezza all'ambito territoriale che si intende tutelare, ovvero il bacino idrografico del torrente Arrone, che si estende con analoghe caratteristiche su entrambe le sponde del corso d'acqua che su entrambi i lati della superstrada SS.1 Aurelia. Inoltre, questa porzione, sebbene sarà in parte occupata da un impianto fotovoltaico (per una parte al di fuori della fascia di rispetto del corso d'acqua), risulta conservare ancora intatta buona parte dei valori ambientali e paesaggistici riconosciuti da questa Soprintendenza. Infine, si evidenzia che questa porzione di territorio costituisce il "tassello" di congiunzione con l'area già dichiarata di notevole interesse pubblico con DM del 19.01.1977 e DM del 22.05.1985. Con l'esclusione di questi terreni verrebbe a mancare una porzione significativa del bacino idrografico del torrente Arrone, quella in prossimità della foce, e verrebbe meno anche la continuità che si intende dare con la fascia costiera già dichiarata di notevole interesse pubblico.

OSSERVAZIONE 2.2. L'Osservante evidenzia che sarebbe illegittima un'eventuale applicazione retroattiva degli effetti del "vincolo" sulle iniziative imprenditoriali già autorizzate (impianto fotovoltaico). Si chiede pertanto l'esclusione di tali aree dalla Proposta.

RISPOSTA N.2.2. (SUPERATA dal DL del 10 agosto 2023 n. 104)

Per quanto riguarda l'applicazione retroattiva degli effetti del "vincolo" sulle iniziative imprenditoriali già autorizzate (impianto fotovoltaico), si rimanda a quanto disposto dall'art. 12-ter D.L. del 10 agosto 2023, n. 104, Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici, convertito con L. 9 ottobre 2023, n. 136: *"All'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Gli effetti delle nuove dichiarazioni di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non si applicano alle opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al presente articolo, i cui procedimenti autorizzativi abbiano già ottenuto, prima dell'avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, il provvedimento di valutazione ambientale ai sensi del titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero altro titolo abilitativo previsto dalle norme vigenti"*.

OSSERVAZIONE N.3. CCEN Cellere S.r.l. - Memorie pervenute in data 08.09.2023 ed acquisite al ns. protocollo al n. 15002-A del 11.09.2023

La CCEN Cellere S.r.l., richiede lo stralcio di un'area in quanto la stessa è interessata da un progetto per la realizzazione di una cabina primaria di consegna di energia elettrica, opera connessa alla realizzazione di impianti FER.

Le aree di cui trattasi ricadono nel comune di Cellere e sono individuate al catasto terreni come segue: Foglio 3 p.lle 31, 33, 248, 250, 253; Foglio 4 p.lle 27, 28, 29, 30, 31, 32.

RISPOSTA N.3 (NON PERTINENTE)

I terreni interessati dal progetto di realizzazione di una Cabina primaria e oggetto di richiesta di esclusione dal dispositivo di tutela paesaggistica, ricadono già al di fuori del perimetro della Proposta in oggetto, pertanto, la richiesta risulta non pertinente.

OSSERVAZIONE N.4. ANIE Rinnovabili (Federazione Nazionale Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche) - Memorie pervenute in data 21.09.2023 ed acquisite al ns. protocollo al n. 15812-A del 21.09.2023

L'ANIE Rinnovabili manifesta la preoccupazione che l'adozione del provvedimento di tutela paesaggistica *"potrebbe portare a ripercussioni sui progetti che hanno già concluso l'iter autorizzativo, sugli impianti già in fase di costruzione o per i quali i lavori di costruzione sono in fase di avvio, mettendo a rischio investimenti di svariate decine di milioni di euro per singolo progetto o impianto, oltreché rallentando il processo di decarbonizzazione del nostro Paese"*.

Pertanto, si reputa necessario prevedere *"disposizioni che tutelino le iniziative di investimento che sono in uno stadio avanzato"*.

RISPOSTA N.4 (SUPERATA dal DL del 10 agosto 2023 n. 104)

Le perplessità circa le possibili interferenze tra la Proposta di tutela con gli impianti FER già autorizzati, ma non ancora realizzati, sono state superate da quanto disposto dall'art. 12-ter D.L. del 10 agosto 2023, n. 104, "Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici", convertito con L. 9 ottobre 2023, n. 136. Tale norma ha confermato che: *"Gli effetti delle nuove dichiarazioni di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non si applicano alle opere per la"*



Sede operativa: Palazzo Patrizi Clementi
Via Cavalletti, 2 – Roma 0667233002/3

sabap-vt-em@pec.cultura.gov.it
sabap-vt-em@cultura.gov.it

realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al presente articolo, i cui procedimenti autorizzativi abbiano già ottenuto, prima dell'avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico”.

OSSERVAZIONE N.5. Teimec S.r.l., rappresentata dall'avv. Francesco Caso - Memorie pervenute in data 28.11.2023 ed acquisite al ns. protocollo al n. 20365-A del 01.12.2023

La Società osservante è attualmente titolare di un progetto nel Comune di Tessennano, Loc. “Muraccio” (denominato “Agrivoltaico Tessennano”) con cui si prevede l’installazione e la gestione di un impianto agrivoltaico, *“esteso per circa 15,6 Ha, costituiti da terreni, sottoposti a previa opportuna bonifica ambientale giacché ex aree di cava, meglio distinti in Catasto al Foglio n. 9, p.lla n. 64/p, ed al Foglio n. 11, p.lla n. 104/p; con tale impianto prevedendosi di produrre una potenza pari a 10,895 MWp, da immettersi nella Rete Elettrica Nazionale”.*

Inoltre, la Società osservante è titolare di un altro progetto, finalizzato all’installazione ed alla gestione di un impianto eolico (denominato “Eolico Arlena”), nel territorio dei Comuni di Tessennano ed Arlena di Castro, composto da 14 aerogeneratori, per una potenza complessiva prevista pari ad 84 Mw, anch’essa da immettersi nella Rete Elettrica Nazionale. La Società osservante dopo una descrizione dell’impianto della proposta di vincolo, in particolare delle norme allegate, desume quanto segue: *“È ictu oculi evidente – e basti qui, senza pretesa di esaustività, riflettere sui divieti evidenziati nelle su riportate sottolineature, di cui comunque si dirà meglio appresso – che una simile congerie di limiti e preclusioni, viepiù se destinata ad operare quale unicum, incidente in via concorrente sul medesimo ambito territoriale, produce de facto l’effetto di “ingessare” qualsiasi iniziativa che comporti una, pur minima e marginale, alterazione dell’attuale stato dei luoghi”.*

OSSERVAZIONE 5.1. La Società osserva che la Proposta interessa un ambito di notevolissima estensione, che si prevede di assoggettare ad una rigidissima disciplina vincolistica, inoltre rileva *“che la Proposta osservata appare viziata già in relazione alla procedura seguita”* in quanto *“si pretende di tutelare, mediante un’unica dichiarazione (e, quindi, con un’unica procedura istruttoria, fondata su un unico impianto istruttorio e motivazionale), tipologie di beni (in specie, bellezze d’insieme di cui all’art. 136, comma 1, lett. c) e d), del d.lgs. n. 42/2004, ma pure ambiti d’interesse archeologico, di cui all’art. 142, lett. m) del medesimo Decreto), che invece avrebbero richiesto distinte procedure dichiarative, in ragione e conseguenza del differente interesse pubblico da ciascuna di esse perseguito e, soprattutto, dei diversi effetti che, tramite la misura vincolistica, si vengono a produrre”.*

RISPOSTA N.5.1. (NON ACCOLTA)

In primo luogo risulta non vera, non motivata, generica e apodittica l’osservazione inerente all’estensione. I criteri che hanno indotto a perimetrare le aree sono chiaramente provati nella Relazione generale allegata alla dichiarazione e opportunamente sintetizzati nella titolazione della stessa. La Società osservante non offre osservazioni specifiche relative a eventuali incoerenze, incongruenze e errori che la Scrivente avrebbe commesso nell’individuare e perimetrare le aree, ma solo una generica osservazione che si limita a supporre l’eccessiva vastità. La Soprintendenza rileva pertanto che l’osservazione non tiene conto delle molteplici motivazioni portate a supporto della dichiarazione di notevole interesse pubblico, come descritte nella Relazione generale che delinea il notevole interesse dell’ambito territoriale di cui trattasi sotto diversi aspetti: geologico, naturalistico, storico, archeologico, monumentale. Il vincolo paesaggistico, per sua stessa natura, è un vincolo areale che ha l’obiettivo di riconoscere i caratteri peculiari che accomunano ampi contesti territoriali. Alla luce di ciò risulta evidentemente infondata l’osservazione addotta.

Ciò è confermato anche da sentenze del Consiglio di Stato che hanno confermato il fatto che la dichiarazione di notevole interesse pubblico non può dirsi viziata per illegittimità intrinseca in ragione della supposta ampiezza dell’area vincolata; la sussistenza di vizi di legittimità di un siffatto provvedimento deve, infatti, come per ogni altro, essere verificata specificamente quanto ai presupposti, ai contenuti nonché al corretto esercizio della discrezionalità, nel quadro della costante giurisprudenza della Corte costituzionale sul valore comunque “primario e assoluto” che ha la tutela del paesaggio nella Costituzione, pur nella correlazione degli ulteriori interessi tutelabili: sentenza n. 367 del 2007; sentenze n. 226 del 2009 e n. 101 del 2010.

Si rileva inoltre che, ai sensi della disciplina di tutela paesaggistica dettata dalla Parte III del D.lgs. 42/2004 ss.mm.ii., art. 136, possono presentare il “notevole interesse pubblico” - previsto dalla legge - aree o complessi di immobili che presentano i caratteri e le peculiarità descritte dalle lettere *a), b), c), d)* del comma 1 del richiamato articolo quali cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, non comune bellezza, complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri e i nuclei storici, le bellezze panoramiche e i punti di vista o belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

Ne risulta, che i criteri di individuazione dei beni paesaggistici da sottoporre a tutela non sono riconducibili a motivazioni di tipo dimensionale e/o estensivo delle superfici da tutelare ma sono piuttosto da ricondurre ad elementi, attributi, qualità intrinseche al paesaggio stesso o risultanti dall’interazione tra uomo e paesaggio e dalle sue evoluzioni e trasformazioni. Ed è secondo tali previsioni del D.lgs. 42/2004 che la scrivente Soprintendenza ha



Sede operativa: Palazzo Patrizi Clementi
Via Cavalletti, 2 – Roma 0667233002/3

sabap-vt-em@pec.cultura.gov.it
sabap-vt-em@cultura.gov.it

formulato la Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico rispetto un ambito territoriale e paesaggistico omogeneo nel quale il peculiare contesto geomorfologico, naturalistico, agrario e la fusione di quest'ultimo con i centri storici di Arlena di Castro, Piansano e Tessennano, disegnano un paesaggio con forti valori estetico-tradizionali, come dimostrato nella documentazione istruttoria allegata alla Proposta.

Non si comprende la supposta *“indistinta concentrazione, in un unico atto vincolativo, di previsioni inerenti beni del tutto differenti tra loro per caratteristiche, natura e presupposti d'interesse pubblico sotteso alla loro tutela”*, in particolare l'introduzione di nuovi ambiti di cui all'art. 142, co. 1 lett. m). Come riportato nella Tavola B del PTPR approvato, nel territorio qui perimetrato sono già presenti diverse aree di interesse archeologico, la Proposta si sovrappone ad essi ma non viene apportata nessuna modifica al numero e all'estensione delle aree di interesse archeologico già esistenti.

Si rappresenta che i beni individuati nella Relazione generale (in numero di 458) e graficizzati nell'Elaborato N.9 - Localizzazione dei siti archeologico-monumentali su IGM, che confluiscono nella proposta di modifica della Tav. C del PTPR (Elaborato N.15 - Tavola C modificata: beni del patrimonio naturale e culturale e azioni strategiche, del PTPR), con la loro rappresentazione a scopo unicamente conoscitivo, i quali, pur non ancora appartenendo tutti a termini di legge ai beni culturali e/o paesaggistici, costituiscono l'organica e sostanziale integrazione alle motivazioni che hanno indotto questa Soprintendenza a tutelare l'area. Si ricorda che per paesaggio si intende quella parte di territorio, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni, comprese le azioni delle civiltà passate, i cui segni, come ampiamente dimostrato nella Relazione generale, sono ancora evidenti e determinanti per la definizione del paesaggio odierno.

OSSERVAZIONE 5.2. La Società espone *“una riflessione complessiva sulla natura e l'estensione del potere di tutela paesistica attribuito all'Autorità amministrativa”*, inoltre rappresenta che *“col provvedimento di vincolo occorre limitarsi ad individuare le aree da tutelare, senza nulla poter dire in merito ai criteri della loro gestione; era, infatti, col piano che si definivano le “regole” per la gestione di quelle aree, previamente vincolate, così regolandone in concreto i modi della valorizzazione, della tutela e dell'uso delle aree di quell'ambito, come sopra previamente vincolate”*.

La Società osservante evidenzia, inoltre, che l'introduzione di una ulteriore disciplina d'uso *“non può irragionevolmente precludere a priori qualsiasi possibilità d'intervento o trasformazione dell'ambito – vieppiù ove si tratti, come in specie, dell'impossibilità di installarvi finanche impianti d'interesse pubblico di rilevanza nazionale – fatte salve quelle eccezionali situazioni in cui, a mente dell'art. 140, comma 2, d.lgs. n. 42/2004”*. Si afferma inoltre che *“la proposta di vincolo mira espressamente a trasformare quell'ambito in una sorta di “presepe vivente”, esteso per oltre 16.000 Ha, ove non abbiano accesso neanche le principali opere di urbanizzazione primaria (quali gli impianti F.E.R.), giacché poco coerenti con la liturgia scenografica dei paesaggi agro-silvo-pastorali, che la proposta di vincolo intende preservare”*.

In conclusione la Società osservante chiede di:

- a) in via principale, l'immediata chiusura dell'avviato procedimento ex artt. 138 e ss., del Codice;
- b) in subordine, rimodulare la proposta di vincolo introducendovi un'apposita, organica, disciplina per gli impianti FER, da articolarsi in funzione delle varie tipologie di impianto;
- c) in ogni caso, riesaminare l'assetto vincolistico proposto introducendo prescrizioni che consentano di non inibire a priori la realizzazione di impianti FER.

RISPOSTA N.5.2. (NON ACCOLTA)

In primo luogo occorre precisare che quanto osservato dalla Società risulta infondato e non pertinente. L'art. 138. Co. 3 del D.lgs. n. 42/2004 prevede esplicitamente il potere del Ministero di procedere alla dichiarazione di notevole interesse pubblico dei beni di cui all'art. 136 del Codice, su proposta motivata del Soprintendente e previo parere, anche questo motivato, della Regione.

Preme ricordare il fatto che l'impostazione giurisprudenziale più accreditata intende la disposizione dell'art. 138. co. 3 del Codice come concretizzazione della disciplina posta dall'art. 133 del Codice e, in particolare, quale attuazione del principio di cooperazione tra Ministero e regioni (TAR Molise, sez. I, 7 nov. 2014, n. 604).

In merito all'introduzione di nuove “regole” si richiama il co. 2 dell'art.140 del D.lgs. 42/2004 *“La dichiarazione di notevole interesse pubblico detta la specifica disciplina intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato. Essa costituisce parte integrante del piano paesaggistico e non è suscettibile di rimozioni o modifiche nel corso del procedimento di redazione o revisione del piano medesimo”*.

In considerazione della titolarità in capo allo Stato dei poteri sussistenti in materia (sulla base in primis dell'art. 9 della Costituzione), la normativa del Codice ha dunque stabilito espressamente l'autonomia del potere ministeriale di disporre il vincolo paesaggistico dotato di specifica disciplina (rispetto al corrispondente potere attribuito alla Regione sulla base della legislazione trasfusa nel Codice del 2004), mediante determinazioni che hanno *ipso iure* l'effetto della conseguente e corrispondente integrazione del piano regionale, qualora già emanato.

Per quanto riguarda il supposto rischio di produrre *de facto* l'effetto di “ingessare” qualsiasi iniziativa che comporti una, pur minima e marginale, alterazione dell'attuale stato dei luoghi, in particolare dell'impossibilità di installarvi



Sede operativa: Palazzo Patrizi Clementi
Via Cavalletti, 2 – Roma 0667233002/3

sabap-vt-em@pec.cultura.gov.it

sabap-vt-em@cultura.gov.it

finanche impianti d'interesse pubblico di rilevanza nazionale, si rimanda a quanto riportato in premessa nelle norme allegate alla Proposta: *“Gli obiettivi di tutela della presente proposta di (...) mirano a: - assicurare negli ambiti individuati la conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei paesaggi e dei beni paesaggistici esistenti, valorizzando, al contempo, sia le cospicue testimonianze architettoniche e archeologiche, che le tecniche e i materiali costruttivi presenti, anche nell’ottica della corretta integrazione di tutti gli aspetti sopra richiamati rispetto alle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici; - fornire gli indirizzi necessari a garantire la compatibilità delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio dei territori coinvolti, nel rispetto dei valori paesaggistici riconosciuti e tutelati con il presente provvedimento”.*

Gli obiettivi di tutela della presente Proposta di dichiarazione sono pertanto conformati a quanto indicato nell’art. 135, comma 4 del Codice. Date le specifiche caratteristiche del territorio in esame, assume grande rilievo la tutela del sistema agro-silvo-pastorale e della sua interrelazione con i sistemi naturalistici e storico-archeologici e alle visuali panoramiche, anche con riguardo al mantenimento di una ridotta impronta antropica, limitando estesi e diffusi fenomeni trasformativi di carattere produttivo. Per non vanificare gli effetti del presente provvedimento, che la specifica disciplina d'uso qui indicata, persegua per il paesaggio gli obiettivi di qualità a termini dell’art. 135 comma 3 del Codice, assicurando *“la conservazione dei suoi aspetti e caratteri peculiari”* e consentendo il lavoro sinergico di tutti gli attori pubblici coinvolti, affinché possano informare *“la loro attività ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità”* (art. 131, comma 5 del Codice). Coerentemente a quanto stabilito dal già richiamato art. 140, dove la specifica disciplina è volta ad *“assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato”.*

In merito alla presunta *“impossibilità di installarvi finanche impianti d'interesse pubblico di rilevanza nazionale”* (FER), si evidenzia che quest’Ufficio non ha introdotto con la Proposta di cui trattasi inibizioni per la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici ed eolici. Lungi dal voler inibire la realizzazione di impianti FER in via generica e aprioristica. Nelle norme allegate alla Proposta ha unicamente inteso specificare gli aspetti inerenti al paesaggio che andranno attentamente considerati al fine di verificare la compatibilità delle eventuali opere proposte rispetto al contesto paesaggistico di riferimento e alla presenza di altre iniziative (già realizzate e/o in itinere). Analisi che andranno contenute nella Relazione paesaggistica, criteri e specifiche tecniche che per la maggior parte sono già fissate nel D.P.C.M. 12.12.2005 e nelle *“Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”*, allegata al D.lgs. 10 settembre 2010.

Riprendendo proprio quanto sancito dal Consiglio di Stato, con sentenza del 2022, già richiamata dalla stessa Società osservante: *“va sempre garantita una pacifica ed integrata convivenza dell’interesse alla tutela del paesaggio e dei valori storico-artistici di cui esso può essere luogo od espressione, con la sempre più urgente richiesta di produzione di energia pulita, che è esigenza parimenti espressiva di un concreto pubblico interesse che sempre va preso adeguatamente in esame attentamente temperato, senza lasciare intentata alcuna valutazione ed evitando che la scelta vincolistica risulti improntata od influenzata da posizioni troppo rigide e preconcelte”* (Cons. Stato, sez. VI, 23.09.2022, n. 8167). Proprio riferendosi a questi principi si ricorda che questa Soprintendenza, a seguito delle valutazioni di competenza, ha espresso parere favorevole al progetto nel Comune di Tessennano, Loc. *“Muraccio”* (denominato *“Agrivoltaico Tessennano”*) di cui la Società osservante è attualmente titolare (parere prot. n. 9448-A del 15.10.2021, espresso nell’ambito della conferenza di servizi per la Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale – Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell’art. 27 bis del D.lgs. 152/2006). Si sottolinea tra l’altro che il parere favorevole espresso si riferisce ad aree già sottoposte in precedenza a tutela paesaggistica ai sensi del co. 1 lett. m), art. 142 del D.lgs. 42/2004. A dimostrazione del fatto che questa Soprintendenza non persegue affatto l’obiettivo di inibire la realizzazione di impianti FER in via generica e aprioristica, improntando la propria azione sulla valutazione del caso per caso.

In merito alle richieste avanzate, da quanto rilevato da questa Soprintendenza, si ritiene che risultano non accoglibili e si espone quanto segue:

- a) non accolta: resta ferma la volontà di questo Ministero di procedere alla dichiarazione di notevole interesse pubblico per l’area qui individuata;
- b) e c) non accolta: la Proposta non introduce una inibizione assoluta e aprioristica alla realizzazione di nuovi impianti FER in assenza di una opportuna valutazione inerente alla compatibilità paesaggistica delle opere previste, in quanto si confermano le discipline d’uso introdotte dal PTPR.

OSSERVAZIONE N.6. Comune di Piansano - Memorie pervenute in data 04.12.2023 ed acquisite al ns. protocollo al n. 20658-A del 27.12.2023

Dopo una sintetica premessa finalizzata a richiamare le principali caratteristiche socioeconomiche e geografiche, l’Amministrazione Comunale (da ora AC) ha formulato nove osservazioni che si sintetizzano a seguire:



Sede operativa: Palazzo Patrizi Clementi
Via Cavalletti, 2 – Roma 0667233002/3

sabap-vt-em@pec.cultura.gov.it
sabap-vt-em@cultura.gov.it

OSSERVAZIONE 6.1. Si ritiene che l'area in parola non presenti elementi di particolare rilievo ai fini paesaggistici. Le disposizioni della legislazione regionale in materia di zone agricole appaiono di per sé abbastanza limitative per l'edificazione in zona agricola. Pertanto, si chiede per *"le zone agricole ricadenti nelle sottozone E1- Agricola normale ed E2-Agricola boschiva e di salvaguardia ambientale della variante al PRG approvata con DGR del Lazio n. 1407 del 25.10.2025 (...) la realizzazione delle costruzioni e/o opere di cui agli art. 55, 57 e 57-bis della L.R. n. 38 del 22.12.1999 e alle sue successive disposizioni di integrazione, di modifica e di sostituzione, avvenga con riferimento alle previsioni della L.R. n. 38 del 22.12.1999 e ss.mm.ii. (...)"*.

RISPOSTA N.6.1. (Si conferma quanto richiesto)

In primo luogo occorre precisare che la valutazione paesaggistica sull'area dell'AC risulta generica e non motivata dal momento che non adduce elementi di valutazione concreti tali da consentire alla Scrivente di comprendere in concreto quanto asserito dalla stessa. Si precisa inoltre quanto segue:

- la Proposta non introduce limitazioni ai fini dell'applicazione della L.R. 38/1999, art. 55. Nelle aree agricole interessate dalla Proposta si applicano, ai fini di quanto richiesto, le norme delle tabelle B delle Norme dei rispettivi "paesaggi", così come integrate dalla Proposta del presente provvedimento. Quest'ultima non ha introdotto limiti alla nuova edificazione confermando quanto già approvato in fase di co-pianificazione. Le Norme indicate a vestizione della Proposta hanno introdotto, quali elementi di novità, unicamente delle disposizioni finalizzate ad assicurare la conservazione del patrimonio edilizio rurale con caratteri storici, promuovendo il recupero nel caso di manufatti di edilizia rurale con carattere storico-testimoniale, condizione peraltro pienamente coerente a quanto già sancito dalla stessa L.R. 38/1999;
- la Proposta non introduce limitazioni ai fini dell'applicazione della L.R. 38/1999, art. 57, nel caso di eventuali deroghe agli indici edificatori o al lotto minimo mediante piano di utilizzazione aziendale. Tali previsioni sono pienamente recepite nell'art. 52 delle Norme del PTPR. Non risultano particolari limitazioni o inibizioni salvo l'applicazione delle tutele previste per le aree tutelate ai sensi dell'art. 142. co. 1 lett. g) del D.lgs. 42/2004;
- alla luce di quanto indicato al punto precedente si precisa che la Proposta non risulta addurre particolari limitazioni ai fini dell'applicazione della L.R. 38/1999, art. 57bis, risultando coerente alle previsioni di quest'ultima, anche laddove promuove la conservazione e il recupero del patrimonio esistente.

Pertanto, non si ravvisano particolari limiti alle possibili iniziative che potrebbero subentrare ai sensi degli artt. 55, 57 e 57 bis della L.R. 38/1999, ferma restando la preventiva valutazione di compatibilità paesaggistica rispetto al contesto, da accertare in sede di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004. Si ricorda che quest'ultima non significa affatto inibizione di eventuali attività ma verifica del fatto che le opere proposte vengano sviluppate con soluzioni e caratteri compatibili rispetto al contesto, in modo tale da innescare modifiche dello stesso pienamente assorbibili dall'ambito paesaggistico tutelato.

OSSERVAZIONE 6.2. All'interno del perimetro della Proposta ricade la Sottozona agricola speciale E3 della variante al PRG approvata con DGR del Lazio n. 1407 del 25.10.2025. Si ritiene che quest'area non presenti elementi di particolare rilievo ai fini paesaggistici. Pertanto, si chiede lo stralcio o, in alternativa, si chiede per la Sottozona E3 che la realizzazione delle costruzioni e/o delle opere, avvenga con riferimento alla variante al PRG approvata con DGR del Lazio n. 1407 del 25.10.2025.

RISPOSTA N.6.2. (NON ACCOLTA)

In primo luogo occorre precisare che la valutazione paesaggistica sull'area dell'AC risulta generica e non motivata dal momento che non adduce elementi di valutazione concreti tali da consentire alla Scrivente di comprendere in concreto quanto asserito dalla stessa. Il lotto in oggetto risulta già occupato interamente da un'azienda agricola con relative strutture di produzione. Si evidenzia che, essendo l'area classificata dal PTPR, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 5 del 21 aprile 2021, come "paesaggio agrario di continuità", disciplinato dall'art. 27 delle Norme, è consentito quanto segue: *"previa procedura di valutazione di compatibilità paesistica in sede di esame di variante urbanistica, se ne può consentire uso diverso da quella agricolo e produttivo nel rispetto del principio del minor consumo di suolo"*. Inoltre il p.to 1.2.3 della tabella B specifica che: *"Oltre al recupero degli edifici esistenti sono ammessi ampliamenti e nuove realizzazioni. La relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione sulle modificazioni dei caratteri strutturanti il paesaggio agrario e dettagliare le opere di mitigazione di eventuali effetti intrusivi nel quadro panoramico e di miglioramento del contesto rurale da prevedere nel progetto e realizzare contestualmente all'intervento"*.

La Proposta di dichiarazione riguarda un'area vasta complessivamente omogenea per valori paesaggistici ed aspetti naturali. La sua tutela è volta a favorire interventi di recupero ambientale e paesaggistico, atti a garantire la conservazione dell'integrità visiva del paesaggio e preservare il contesto ambientale nel suo insieme. Pertanto lo stralcio di aree puntuali indebolirebbe l'obiettivo di tutela e salvaguardia posto, creando un fattore di discontinuità e pregiudizio per la conservazione e la valorizzazione del territorio nel suo complesso.



Sede operativa: Palazzo Patrizi Clementi
Via Cavalletti, 2 – Roma 0667233002/3

sabap-vt-em@pec.cultura.gov.it
sabap-vt-em@cultura.gov.it

OSSERVAZIONE 6.3. Si chiede lo stralcio dell'area dell'ecocentro in quanto privo di interesse ai fini paesaggistici.

RISPOSTA N.6.3. (NON ACCOLTA)

In primo luogo occorre precisare che la valutazione paesaggistica sull'area dell'AC risulta generica e non motivata dal momento che non adduce elementi di valutazione concreti tali da consentire alla Scrivente di comprendere in concreto quanto asserito dalla stessa. Il lotto in oggetto risulta già occupato in parte dall'ecocentro comunale. Si evidenzia che, essendo l'area classificata dal PTPR, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 5 del 21 aprile 2021, come "paesaggio agrario di continuità", disciplinato dall'art. 27 delle Norme, è consentito quanto segue: *"previa procedura di valutazione di compatibilità paesistica in sede di esame di variante urbanistica, se ne può consentire uso diverso da quello agricolo e produttivo nel rispetto del principio del minor consumo di suolo"*. Inoltre il p.to 4.8.1 della tabella B specifica che per *"Discariche, impianti per lo stoccaggio, impianti per il recupero, impianti per il trattamento o lo smaltimento dei rifiuti, come definiti e disciplinati dal d.lgs. 36/2003 e dal d.lgs. 152/2006, compresi autodemolitori"* è: *"Consentita la prosecuzione di attività in atto legittimamente autorizzate previa valutazione di compatibilità con i valori riconosciuti del paesaggio agrario in sede di rinnovo delle autorizzazioni e subordinatamente alla realizzazione di misure ed opere di miglioramento della qualità paesaggistica del contesto rurale. È altresì consentito l'adeguamento tecnologico"*.

La Proposta di dichiarazione riguarda un'area vasta complessivamente omogenea per valori paesaggistici ed aspetti naturali. La sua tutela è volta a favorire interventi di recupero ambientale e paesaggistico, atti a garantire la conservazione dell'integrità visiva del paesaggio e preservare il contesto ambientale nel suo insieme. Pertanto lo stralcio di aree puntuali indebolirebbe l'obiettivo di tutela e salvaguardia posto, creando un fattore di discontinuità e pregiudizio per la conservazione e la valorizzazione del territorio nel suo complesso.

OSSERVAZIONE 6.4. Si chiede lo stralcio dell'area del depuratore in quanto privo di interesse ai fini paesaggistici.

RISPOSTA N.6.4. (NON ACCOLTA)

In primo luogo occorre precisare che la valutazione paesaggistica sull'area dell'AC risulta generica e non motivata dal momento che non adduce elementi di valutazione concreti tali da consentire alla Scrivente di comprendere in concreto quanto asserito dalla stessa. Il lotto in oggetto risulta già occupato dal depuratore comunale. Si evidenzia che, essendo l'area classificata dal PTPR, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 5 del 21 aprile 2021, come "paesaggio agrario di continuità", disciplinato dall'art. 27 delle Norme, è consentito quanto segue: *"previa procedura di valutazione di compatibilità paesistica in sede di esame di variante urbanistica, se ne può consentire uso diverso da quello agricolo e produttivo nel rispetto del principio del minor consumo di suolo"*. Inoltre il p.to 4.3. della tabella B specifica che per *"servizi pubblici generali"* è sempre consentito il recupero e l'adeguamento funzionale dei servizi esistenti.

La Proposta di dichiarazione riguarda un'area vasta complessivamente omogenea per valori paesaggistici ed aspetti naturali. La sua tutela è volta a favorire interventi di recupero ambientale e paesaggistico, atti a garantire la conservazione dell'integrità visiva del paesaggio e preservare il contesto ambientale nel suo insieme. Pertanto lo stralcio di aree puntuali indebolirebbe l'obiettivo di tutela e salvaguardia posto, creando un fattore di discontinuità e pregiudizio per la conservazione e la valorizzazione del territorio nel suo complesso.

OSSERVAZIONE 6.5. Trattandosi di un centro storico minore, si chiede di precisare e/o stabilire che con riferimento alle previsioni degli strumenti urbanistici generali all'interno della perimetrazione del centro storico sono sottoposti all'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di cui al comma 1 dell'art. 3 del DPR 380/2001.

RISPOSTA N.6.5. (Si conferma quanto richiesto)

Sono esclusi dall'autorizzazione paesaggistica gli interventi ed opere previsti dall'art. 149 del D.lgs. 42/2004 e dall'allegato A del DPR del 13 febbraio 2017, n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata". Nell'allegato B del DPR del 13 febbraio 2017, n. 31 sono invece elencati gli interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato. Per tutti gli altri interventi ed opere si conferma l'applicazione dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

OSSERVAZIONE 6.6. All'interno della proposta ricade una zona di completamento, Sottozona B1 della variante al PRG approvata con DGR del Lazio n. 1407 del 25.10.2025. Si chiede che *"la realizzazione delle costruzioni e/o delle opere, avvenga con riferimento alla Variante al Piano Regolatore Generale, approvata con DGR del Lazio n. 1407 del 25.10.2025, previo accertamento nell'ambito del procedimento ordinario al rilascio del titolo edilizio il rispetto delle sole disposizioni della Sottozona B1 (...)"*.

RISPOSTA N.6.6. (NON ACCOLTA)



Sede operativa: Palazzo Patrizi Clementi
Via Cavalletti, 2 – Roma 0667233002/3

sabap-vt-em@pec.cultura.gov.it
sabap-vt-em@cultura.gov.it

La richiesta di autorizzazione alla scrivente Soprintendenza ai sensi della vigente disciplina del D.lgs. 42/2004 è dovuta per il complesso degli ambiti soggetti a tutela, pertanto non si ritiene di potere accogliere la richiesta e limitare le autorizzazioni al solo comune di Piansano. Si ricorda che sono esclusi dall'autorizzazione paesaggistica gli interventi ed opere previsti dall'art. 149 del D.lgs. 42/2004 e dall'allegato A del DPR del 13 febbraio 2017, n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata". Nell'allegato B del DPR del 13 febbraio 2017, n. 31 sono invece elencati gli interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato. Per tutti gli altri interventi ed opere si conferma l'applicazione dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

OSSERVAZIONE 6.7. *"(...) si chiede che per gli interventi sulle opere pubbliche o di uso pubblico esistenti che la realizzazione di interventi su opere pubbliche o di uso pubblico esistenti, avvenga con riferimento alla Variante al Piano Regolatore Generale (...) previo accertamento nell'ambito del procedimento ordinario al rilascio dei relativi atti e nel rispetto delle sole disposizioni della Variante al Piano Regolatore Generale (...)".*

RISPOSTA N.6.7. (NON ACCOLTA)

La richiesta di autorizzazione alla scrivente Soprintendenza ai sensi della vigente disciplina del D.lgs. 42/2004 è dovuta per il complesso degli ambiti soggetti a tutela, pertanto non si ritiene di potere accogliere la richiesta e limitare le autorizzazioni al solo comune di Piansano. Si ricorda che sono esclusi dall'autorizzazione paesaggistica gli interventi ed opere previsti dall'art. 149 del D.lgs. 42/2004 e dall'allegato A del DPR del 13 febbraio 2017, n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata". Nell'allegato B del DPR del 13 febbraio 2017, n. 31 sono invece elencati gli interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato. Per tutti gli altri interventi ed opere si conferma l'applicazione dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 12 "Autorizzazione delle opere pubbliche" del PTPR approvato: *"Le opere pubbliche possono essere consentite anche in deroga alle norme del PTPR in assenza di alternative localizzative e/o progettuali, ferma restando la necessità di verificare, in sede di autorizzazione paesaggistica, la compatibilità di dette opere con gli obiettivi di tutela e di miglioramento della qualità del paesaggio individuati dal PTPR per i beni paesaggistici interessati dalle trasformazioni"*. Pertanto questa Soprintendenza non ravvisa limitazione particolari all'esecuzione di nuove opere pubbliche che il Comune di Piansano intende realizzare, fatto salvo le valutazioni inerenti alla compatibilità paesaggistica delle opere previste. Al contempo si precisa che l'istituto della deroga di cui all'art. 12 rappresenta una procedura di carattere eccezionale che, ove applicato in via generale, indebolirebbe l'obiettivo della tutela creando discontinuità nel territorio tutelato. Pertanto la richiesta non può essere accolta in questa sede aprioristicamente in assenza di specifici progetti che permettano la valutazione della compatibilità degli interventi.

OSSERVAZIONE 6.8. *"Si chiede per le recinzioni, le protezioni, le delimitazioni e la manutenzione della viabilità esistente dei fondi ubicati nelle zone agricole, destinati all'esercizio di attività agricole, che la realizzazione delle recinzioni di altezza fuori terra inferiore o uguale a metri 2,00, le delimitazioni e la manutenzione della viabilità esistente, specificati e dettagliati in appresso per tipologia, avvenga – fermo restando che l'intervento non comporti abbattimento di alberature e salva facendo la salvaguardia di alberature di specie che siano protette da vigenti disposizioni – previo accertamento nell'ambito del procedimento ordinario al rilascio del titolo edilizio, eventuale, e nel rispetto delle prescrizioni che seguono. (...)".*

RISPOSTA N.6.8. (NON ACCOLTA)

La richiesta di autorizzazione alla scrivente Soprintendenza ai sensi della vigente disciplina del D.lgs. 42/2004 è dovuta per il complesso degli ambiti soggetti a tutela, ad eccezione dei casi previsti dall'Allegato A del DPR 31/2017 e dall'art. 149 del D.lgs. 42/2004. Ulteriori specifiche e prescrizioni sulle modalità realizzative e sulle tipologie di recinzioni, protezioni e delimitazioni da utilizzare potranno essere adottate dall'AC, se non in contrasto con le previsioni e le Norme della presente dichiarazione e del PRPR.

OSSERVAZIONE 6.9. *"Si chiede di precisare e/o stabilire che con riferimento agli interventi soggetti alla comunicazione di inizio attività – dichiarazione di taglio di cui al Regolamento Regionale n. 7 del 18/04/2005 e alle successive disposizioni di integrazione, di modifica e di sostituzione che l'intervento stesso avvenga con riferimento al Regolamento Regionale n. 7 del 18/04/2005 (...)".*

RISPOSTA N.6.9. (Si conferma quanto richiesto)

Il taglio culturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste sottoposti a tutela ai sensi degli articoli 136 e 142, D.lgs. 42/2004, sono disciplinati dal co. 1 lett. c) dell'art. 149 del Codice, nei casi di interventi non soggetti ad autorizzazione del D.lgs. 42/2004 purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia. Si rimanda inoltre a quanto disposta dall'art. 39 delle Norme del PTPR.



Sede operativa: Palazzo Patrizi Clementi
Via Cavalletti, 2 – Roma 0667233002/3

sabap-vt-em@pec.cultura.gov.it
sabap-vt-em@cultura.gov.it

OSSERVAZIONE N.7. Sovrano Militare ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta, detto “Sovrano Militare Ordine di Malta”, rappresentato dallo Studio legale Marini - Memorie pervenute in data 05.12.2023 ed acquisite al ns. protocollo al n. 20761-A del 07.12.2023

Il Sovrano Militare ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta, detto “Sovrano Militare Ordine di Malta” (di seguito SMOM), rappresentato dallo Studio legale Marini, è proprietario di alcuni immobili e terreni siti nel Comune di Canino e Tuscania.

OSSERVAZIONE N.7.1. L'Osservante, dopo una sintetica premessa finalizzata a richiamare le ricadute normative della Proposta nel quadro normativo regionale, sulle *“qualità paesaggistiche del territorio che giustificerebbero l'adozione del provvedimento finale”* e in ultimo sulle *“presunte criticità di ogni singolo ambito”* paesaggistico individuato da questa Soprintendenza, deduce che *“Da quanto brevemente riportato, emerge il reale intento dell'Amministrazione, che è quello di impedire la realizzazione di nuovi impianti FER, piuttosto che delimitare un territorio dotato di particolare rilevanza paesaggistica o culturale”*. *“Su queste basi, la Soprintendenza ha individuato una serie di norme volte a integrare quelle già stabilite nel PTPR (...) assumerebbe, in forza della dichiarazione di notevole interesse pubblico, efficacia vincolante nelle aree interessate. Di conseguenza, gli impianti per la produzione di energia areali e verticali con grande impatto territoriale, compresi quelli alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER) di cui all'autorizzazione Unica, non sarebbero più consentiti nei casi di paesaggio naturale, naturale di continuità (in relazione a quelli areali) e naturale agrario, ai sensi degli artt. 22, 23 e 24 delle Norme del PTPR.*

In aggiunta, nelle aree ricadenti nel “sistema del paesaggio naturale” e nel “sistema del paesaggio agrario”, la Soprintendenza ha proposto, per la realizzazione di impianti per la produzione di energia areali e verticale con grande impatto territoriale, compresi quelli alimentati da fonti di energia rinnovabile (...) nelle residuali ipotesi consentite dal PTPR nei predetti sistemi di paesaggio e alle condizioni stringenti ivi previste (...). Sostanzialmente, l'iniziativa pubblica e privata per la realizzazione di impianti di grandi dimensioni di produzione di energia elettrica, seppure proveniente da fonti rinnovabili, verrebbe esclusa nell'area ricadente nel perimetro dell'Ambito paesaggistico del bacino del torrente Arrone, fatte salve alcune ipotesi condizionate da stringenti limiti disciplinati dal PTPR e integrati con le previsioni del vincolo paesaggistico.

RISPOSTA N.7.1. (NON ACCOLTA)

In primo luogo occorre si precisa che l'art. 138. Co. 3 del D.lgs. n. 42/2004 prevede esplicitamente il potere del Ministero di procedere alla dichiarazione di notevole interesse pubblico dei beni di cui all'art. 136 del Codice, su proposta motivata del Soprintendente e previo parere, anche questo motivato, della Regione.

Preme inoltre ricordare il fatto che l'impostazione giurisprudenziale più accreditata intende la disposizione dell'art. 138. co. 3 del Codice come concretizzazione della disciplina posta dall'art. 133 del Codice e, in particolare, quale attuazione del principio di cooperazione tra Ministero e regioni (TAR Molise, sez. I, 7 nov. 2014, n. 604).

In merito all'introduzione di nuove disposizioni, che integrano le Norme del PTPR, si richiama il co. 2 dell'art. 140 del D.lgs. 42/2004 *“La dichiarazione di notevole interesse pubblico detta la specifica disciplina intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato. Essa costituisce parte integrante del piano paesaggistico e non è suscettibile di rimozioni o modifiche nel corso del procedimento di redazione o revisione del piano medesimo”*.

In considerazione della titolarità in capo allo Stato dei poteri sussistenti in materia (sulla base in primis dell'art. 9 della Costituzione), la normativa del Codice ha dunque stabilito espressamente l'autonomia del potere ministeriale di disporre il vincolo paesaggistico dotato di specifica disciplina (rispetto al corrispondente potere attribuito alla Regione sulla base della legislazione trasfusa nel Codice del 2004), mediante determinazioni che hanno *ipso iure* l'effetto della conseguente e corrispondente integrazione del piano regionale, qualora già emanato.

Per quanto riguarda il supposto rischio di produrre *de facto* l'effetto di “privare” le iniziative sia pubbliche che private che comportino una, pur minima e marginale, alterazione dell'attuale stato dei luoghi, in particolare installare impianti FER, si rimanda a quanto riportato in premessa nelle norme allegate alla Proposta: *“Gli obiettivi di tutela della presente proposta di (...) mirano a: - assicurare negli ambiti individuati la conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei paesaggi e dei beni paesaggistici esistenti, valorizzando, al contempo, sia le cospicue testimonianze architettoniche e archeologiche, che le tecniche e i materiali costruttivi presenti, anche nell'ottica della corretta integrazione di tutti gli aspetti sopra richiamati rispetto alle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici; - fornire gli indirizzi necessari a garantire la compatibilità delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio dei territori coinvolti, nel rispetto dei valori paesaggistici riconosciuti e tutelati con il presente provvedimento”*.

Gli obiettivi di tutela della presente Proposta di dichiarazione sono pertanto conformati a quanto indicato nell'art. 135, comma 4 del Codice. Date le specifiche caratteristiche del territorio in esame, assume grande rilievo la tutela del sistema agro-silvo-pastorale e della sua interrelazione con i sistemi naturalistici e storico-archeologici e alle visuali panoramiche, anche con riguardo al mantenimento di una ridotta impronta antropica, limitando estesi e diffusi



Sede operativa: Palazzo Patrizi Clementi
Via Cavalletti, 2 – Roma 0667233002/3

sabap-vt-em@pec.cultura.gov.it
sabap-vt-em@cultura.gov.it

fenomeni trasformativi di carattere produttivo. Per non vanificare gli effetti del presente provvedimento, che la specifica disciplina d'uso qui indicata, persegue per il paesaggio gli obiettivi di qualità a termini dell'art. 135 comma 3 del Codice, assicurando "la conservazione dei suoi aspetti e caratteri peculiari" e consentendo il lavoro sinergico di tutti gli attori pubblici coinvolti, affinché possano informare "la loro attività ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità" (art. 131, comma 5 del Codice)". Coerentemente a quanto stabilito dall'art. 140, dove la specifica disciplina è volta ad *"assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato"*.

In merito alla presunta l'esclusione quasi totale di installare impianti FER nell'area ricadente nel perimetro dell'Ambito paesaggistico del bacino del torrente Arrone, si evidenzia che quest'Ufficio non ha introdotto con la Proposta di cui trattasi inibizioni per la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici ed eolici. Lungi dal voler inibire la realizzazione di impianti FER in via generica e aprioristica. Nelle norme allegate alla Proposta ha unicamente inteso specificare gli aspetti inerenti al paesaggio che andranno attentamente considerati al fine di verificare la compatibilità delle eventuali opere proposte rispetto al contesto paesaggistico di riferimento e alla presenza di altre iniziative (già realizzate e/o in itinere). Analisi che andranno contenute nella Relazione paesaggistica, criteri e specifiche tecniche che per la maggior parte sono già fissate nel D.P.C.M. 12.12.2005 e nelle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", allegate al D.lgs. 10 settembre 2010.

Riprendendo proprio quanto sancito dal Consiglio di Stato, con sentenza del 2022: *"va sempre garantita una pacifica ed integrata convivenza dell'interesse alla tutela del paesaggio e dei valori storico-artistici di cui esso può essere luogo od espressione, con la sempre più urgente richiesta di produzione di energia pulita, che è esigenza parimenti espressiva di un concreto pubblico interesse che sempre va preso adeguatamente in esame attentamente temperato, senza lasciare intentata alcuna valutazione ed evitando che la scelta vincolistica risulti improntata od influenzata da posizioni troppo rigide e preconcelte"* (Cons. Stato, sez. VI, 23.09.2022, n. 8167). Proprio riferendosi a questi principi si ricorda che questa Soprintendenza, a seguito delle valutazioni di competenza, ha espresso diversi pareri favorevoli a progetti di impianti FER nell'ambito territoriale in argomento. A dimostrazione del fatto che questa Soprintendenza non persegue affatto l'obiettivo di inibire la realizzazione di impianti FER in via generica e aprioristica, improntando la propria azione sulla valutazione del caso per caso.

OSSERVAZIONE N.7.2 *"(...) con riferimento alle attività tipiche da realizzare nell'Area d'ambito, il nuovo vincolo proposto inciderebbe pesantemente sulle stesse modalità di conduzione delle aziende agricole dell'area. Infatti, l'introduzione di ulteriori previsioni per le aree ricadenti nel "sistema del paesaggio naturale" e "sistema del paesaggio agrario", nonché la precisazione di alcune disposizioni già presenti nelle Norme del PTPR a tutela dei beni archeologici e delle "aree di visuale", potrebbe non consentire in futuro:*

- *La normale coltivazione dei fondi avendo vietato le arature profonde, attività sempre svolta in passato per preservare la qualità dei suoli, la fertilità dei terreni, il rinnovo dei seminativi, la riduzione dell'uso di sostanze chimiche per la riduzione delle erbe infestanti;*
- *Opere di sistemazione agrarie finalizzate ad incrementare la produttività dei terreni piuttosto che la redditività delle colture praticate.*

RISPOSTA N.7.2. (NON ACCOLTA)

In merito al supposto divieto delle arature profonde, si fa presente che nelle norme allegate alla Proposta, solo ed esclusivamente per le aree sottoposte a tutela dal D.lgs. 42/2004 ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 142, co. 1 lett. m), si chiede quanto segue: autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del Codice per le aree archeologiche dichiarate beni culturali (ex art. 10); parere archeologico preventivo della Soprintendenza ai sensi degli artt. 42 e 46 delle Norme del PTPR per le aree di interesse archeologico (ex art. 142) già individuate dal PTPR. Non risulta che i terreni dell'Osservante siano interessati dalle suddette prescrizioni di natura archeologica.

La seconda affermazione risulta non vera, non motivata e generica. Le norme allegate alla Proposta riportano quanto segue *"Nelle aree ricadenti nel "sistema del paesaggio agrario", sono assicurati la conservazione degli aspetti agro-pastorali esistenti e, in particolare, la morfologia naturale dei suoli, gli elementi storici, gli assetti arborei, le colture tradizionali, come quelle che favoriscono la permanenza di specie autoctone di pregio, attraverso interventi di manutenzione e conservazione nel rispetto del contesto paesaggistico storico e agrario"*. Pertanto non si ravvisano motivi ostativi all'impianto di nuove colture tradizionali o di pregio. Per maggiore chiarezza si aggiunge alle norme allegate alla dichiarazione il seguente passaggio: *"Fatto salvo l'eventuale obbligo di richiedere l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del Codice (o di altri enti competenti) e fatte salve le disposizioni di tutela dei beni archeologici, non si esclude l'impianto di nuovi oliveti, vigneti e alberature di pregio"*.

OSSERVAZIONE N.7.3. L'Osservante è proprietario di immobili e terreni (per alcune parti già parzialmente sottoposti a tutela paesaggistica ai sensi delle lett. b), c), e g), co. 1, art. 142 del D.lgs. 42/2004). Sicché, nella quasi totalità della



Sede operativa: Palazzo Patrizi Clementi
Via Cavalletti, 2 – Roma 0667233002/3

sabap-vt-em@pec.cultura.gov.it
sabap-vt-em@cultura.gov.it

proprietà non ostavano limiti alla installazione di impianti con grande impatto territoriale, alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER). In ragione della proposta l'intero territorio della proprietà dell'Osservante è sottoposto a vincolo paesaggistico e pertanto anche alla disciplina di tutela e di uso degli ambiti di paesaggio di cui al Capo II delle norme del PTPR.

"in forza del predetto vincolo paesaggistico, non saranno più realizzabili nell'Area (o comunque sarà fortemente difficile, in ragione degli aggravii procedurali imposti per quegli impianti da installare in paesaggio agrario di valore) gli impianti per la produzione di energia areali e verticali con grande impatto territoriale, compresi quelli alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER) di cui all'autorizzazione Unica, con grave nocumento economico nei confronti dell'odierno scrivente, oltre che lesione degli interessi pubblici (come si dirà diffusamente nel prossimo paragrafo), in quanto l'intera area di proprietà dello SMOM era già stata individuata come idonea alla realizzazione di un impianto fotovoltaico, poiché non sottoposta ad alcun vincolo".

Inoltre si afferma che "(...) In sintesi, in forza della proposta di vincolo elaborata dalla Soprintendenza consegue che: In ambito strettamente agricolo non sarà consentito:

- *l'ampliamento o l'introduzione di coltivazioni arboree da frutto sui seminativi in rotazione;*
- *la realizzazione di nuove recinzioni per il pascolo del bestiame;*
- *la normale coltivazione del fondo avendo vietato le arature profonde;*
- *la realizzazione di opere di sistemazione agrarie anche se finalizzate ad incrementare la produttività dei terreni piuttosto che la redditività delle colture praticate;*

In ambito urbanistico:

- *le attività edificatorie collegate alla realizzazione di manufatti necessari alla conduzione del fondo vede definitivamente negata la suscettibilità all'edificazione (in forza del vincolo paesaggistico proposto, ben 450 ettari della proprietà dello SMOM perderanno – sostanzialmente – ogni potenzialità edificatoria);*
- *il vincolo comporta importanti limitazioni alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica di grandi dimensioni anche FER".*

RISPOSTA N.7.3. (NON ACCOLTA)

In primo luogo è errato il principio secondo cui questa Soprintendenza vorrebbe qualificare l'intero comparto di cui trattasi quale area "non idonea" per l'installazione di FER.

A tale proposito è sufficiente richiamare il D.L. 199/2021 e ss.mm.ii. il quale all'art. 20 "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili" che dispone:

- l'art. 20 co. 7 del D.L. 199/2021 dispone che *"Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee";*
- l'art. 20, co. 8 c-quater dispone che *"Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee ... c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (I), incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto)), né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo."*

Dalla lettura degli articoli sopra riportati risulta chiaro ed evidente che le aree non annoverate tra quelle "idonee", come quelle tutelate ai sensi dell'art. 136 del D.lgs. 42/2004, "non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile" (art. 20 co. 7 del D.L. n. 199/2021). Pertanto non è corretto quanto osservato giacché è la norma stessa ad escludere che tali aree possano *tout-court*, solo per essere aree di notevole interesse pubblico, definite "non idonee".

Al riguardo si specifica che anche la Corte Costituzionale (Sentenza 11 gennaio - 23 febbraio 2023 n. 27) ha ribadito il principio secondo cui in merito ad atti di pianificazione generale in relazione ad aree idonee o non idonee: *"l'atto di pianificazione opera una «valutazione di «primo livello», «con finalità acceleratorie» (sentenza n. 77 del 2022; nello stesso senso, sentenze n. 11 del 2022 e n. 177 del 2021), ma non può «creare preclusioni assolute e aprioristiche che inibiscano ogni accertamento in concreto da effettuare in sede autorizzativa (sentenze n. 106 del 2020 e n. 286 del 2019)» (sentenza n. 216 del 2022)".*

Stando a quanto asserito dall'Osservante, di fatto il MiC, per assurdo, non potrebbe più esercitare le funzioni ascrittegli dalla Costituzione e dal Codice dei BB.CC.PP. e, paradossalmente, non potrebbe più avviare procedimenti relativi all'art. 136 del Codice stesso.

D'altronde è lo stesso D.L. n. 199/2021 che all'art. 3 dispone che *"nella definizione della disciplina inerente le aree idonee, i decreti di cui al comma 1, tengono conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili,*



Sede operativa: Palazzo Patrizi Clementi
Via Cavalletti, 2 – Roma 0667233002/3

sabap-vt-em@pec.cultura.gov.it
sabap-vt-em@cultura.gov.it

compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa."

In verità questa Soprintendenza ha solo inteso esercitare le funzioni di tutela ascrittegli dal Codice, in particolare quelle previste dall'art. 138 co. 3, senza con ciò limitare altri interessi costituzionalmente rilevanti, come quello ambientale. Di fatto quest'Ufficio ha avuto l'accortezza di imporre norme a contrasto delle FER, senza escluderne in maniera aprioristica la realizzazione di queste, ma demandando l'autorizzazione di eventuali impianti ad una valutazione oggettiva, al fine di assicurare la realizzazione di quelle opere progettate e calibrate in funzione dai valori paesaggistici e del contesto.

In merito alla seconda parte di questa osservazione si rileva che i presunti "divieti" in ambito strettamente agricolo si rappresenta che *"l'ampliamento o l'introduzione di coltivazioni arboree da frutto sui seminativi in rotazione"* è consentita, come meglio specificato nelle norme allegate alla Proposta; il divieto di *"realizzazione di nuove recinzioni per il pascolo del bestiame"* non trova nessun riscontro nelle norme allegate alla proposta e in quelle del PTPR; il divieto di *"arature profonde"* è stato già approfondito nella risposta precedente; il divieto di *"realizzazione di opere di sistemazione agrarie anche se finalizzate ad incrementare la produttività dei terreni piuttosto che la redditività delle colture praticate"* e il divieto di *"realizzazione di manufatti necessari alla conduzione del fondo"* sono affermazioni inesatte in quanto non trovano riscontro nelle norme allegate alla Proposta e in quelle del PTPR. Per i "paesaggio naturale continuità", "paesaggio agrario di valore" e "paesaggio agrario di continuità", disciplinati rispettivamente dagli art. 24, 26 e 27 delle Norme del PTPR, dalla tabella B è possibile rilevare che è sempre consentito il recupero dei manufatti esistenti e un aumento di volume inferiore al 20%. Per il "paesaggio agrario di valore" e "paesaggio agrario di continuità", oltre al recupero ed agli ampliamenti inferiori al 20% degli edifici esistenti sono inoltre ammesse anche le nuove realizzazioni, con limitazioni solo sul lotto minimo. Quest'ultimo limite ampiamente superato dalla vastità dei terreni di proprietà dell'Osservante.

Infine il presunto vincolo che comporta importanti limitazioni alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica di grandi dimensioni anche FER è stato già affrontato nella prima parte di questa risposta. In sintesi queste ultime affermazioni che risultano non vere, non motivate e generiche.

OSSERVAZIONE N.7.4. *"Dalla proposta della Soprintendenza consegue un immediato e diretto danno alla libertà d'iniziativa economica dello SMOM che non potrà realizzare nell'area alcun intervento volto alla installazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile di grandi dimensioni. Si consideri come il procedimento de quo di fatto realizzerà una espropriazione di valore ai danni dell'odierno scrivente, limitando il godimento di una vastissima area che non potrà essere in futuro commercializzata o utilizzata, se non per limitatissime attività. Il procedimento attivato dalla Soprintendenza produrrà degli effetti sostanzialmente ablatori della proprietà, (...)". Inoltre, "(...) In termini più generali, la proposta di vincolo risulta palesemente abnorme. In particolare, facendo riferimento alla descrizione dei confini della proposta (Allegati 13, 14 e 15 alla proposta della Soprintendenza) si potrà agevolmente verificare come l'area inclusa si estenda su centinaia di ettari di terreno e non su superfici limitate e precipuamente individuate alla luce di criteri di effettività della tutela".*

Infine si osserva che in *"(...) la proposta di vincolo paesaggistico si appalesa irragionevole, illogica e strumentale, in quanto volta a escludere, nell'area in esame, ogni possibilità di sussistenza di aree idonee all'installazione di impianti FER, in violazione di ogni norma volta al bilanciamento degli interessi paesaggistici con quelli di tutela dell'ambiente e di produzione dell'energia elettrica, che informano l'azione del legislatore nella semplificazione delle procedure amministrative per l'autorizzazione degli impianti FER". (...) Sul punto si è recentemente espressa la giurisprudenza amministrativa, che – nell'annullare il decreto del Ministero della Cultura per il Lazio-Commissione Regionale per la Tutela del Patrimonio Culturale del Lazio n. 172 dell'8 agosto 2022". (...) Di recente la giurisprudenza amministrativa ha nuovamente ribadito che è illegittima la previsione di un vincolo paesaggistico che impedisca "in modo vincolante, generalizzato ed aprioristico la realizzazione di tutti gli altri impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile" (T.A.R. Basilicata, Potenza, sez. I, 27 gennaio 2023, n. 69)".*

RISPOSTA N.7.4. (NON ACCOLTA)

La prima parte dell'osservazione formulata non risulta pertinente. In primo luogo occorre precisare che la Proposta non ha introdotto limitazioni assolute circa la possibilità di realizzare le attività indicate dall'osservante. Come già dimostrato, quest'Ufficio non ha introdotto con la Proposta di cui trattasi inibizioni per la realizzazione di fotovoltaici ed eolici. La formulazione generica dell'Osservazione, accompagnata dall'assenza di valutazioni sull'ambito territoriale in argomento e il riferimento a dinieghi solo supposti non consente una valutazione meglio circostanziata su di un caso specifico ma solo considerazioni generiche.

L'Osservante lamenta *"effetti sostanzialmente ablatori della proprietà"*. A tal fine preme rappresentare che il procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 co. 1 lett. c) e d) del D.lgs. 42/2004, lascia impreggiudicato il diritto di proprietà, che al più deve plasmarsi in funzione della tutela dei beni paesaggistici, e



Sede operativa: Palazzo Patrizi Clementi
Via Cavalletti, 2 – Roma 0667233002/3

sabap-vt-em@pec.cultura.gov.it
sabap-vt-em@cultura.gov.it

non prevede alcun risarcimento. I provvedimenti di tutela paesaggistica, così come quelli ambientali e storico-culturali rientrano pienamente nella categoria dei c.d. vincoli conformativi (non espropriativi). Questi riguardano una pluralità di beni appartenenti ad una determinata categoria, espressione della potestà amministrativa di governo e disciplina del territorio (art. 42 Cost.). Per questi ultimi, il privato non ha diritto ad alcun indennizzo né in fase di prima apposizione né in fase di reiteratione, in quanto finalizzati alla gestione del territorio nel quadro di una programmazione ampia e generale. Tali vincoli trovano fondamento costituzionale nell'articolo 42 della Costituzione, che ne consente l'imposizione allorché intervengano su intere categorie di beni e siano finalizzati ad assicurare la funzione sociale della proprietà (anche Cons. Stato. 13 aprile 2012, n. 2116).

Infine, si tenga anche in considerazione che l'ammissibilità di una fruizione della proprietà calibrata al contesto di pregio per le superiori ragioni della cultura e del paesaggio è stata ricondotta dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo alle ragioni d'interesse generale di cui all'art. 1, prot. 1, Seconda parte, per giustificare persino l'apposizione del vincolo espropriativo senza indennizzo (sentenze 26.6.2007, in cause Perinelli/Italia e Longobardi/Italia), limitazione che a maggior ragione va ammessa in presenza di misure del tutto differenti, quali quello di cui si discorre.

In merito alla presunta "abnormità" della Proposta per brevità si rimanda a quanto già espresso nella RISPOSTA N.5.1. In merito al "divieto generalizzato alla installazione di impianti per la produzione di energia areali e verticali con grande impatto territoriale", oltre richiamare quanto già esposto ai punti precedenti si evidenzia ancora una volta che quest'Ufficio non ha introdotto con la Proposta di cui trattasi inibizioni per la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici ed eolici. Lungi dal voler inibire la realizzazione di impianti FER in via generica e aprioristica. Pertanto risultano non pertinenti il riferimento alle sentenze T.A.R. Lazio, sede di Roma, sez. II-quater, 12 giugno 2023, n. 9907 e T.A.R. Basilicata, Potenza, sez. I, 27 gennaio 2023, n. 69. Nelle norme allegate alla Proposta ha unicamente inteso specificare gli aspetti inerenti al paesaggio che andranno attentamente considerati al fine di verificare la compatibilità delle eventuali opere proposte rispetto al contesto paesaggistico di riferimento e alla presenza di altre iniziative (già realizzate e/o in itinere). Analisi che andranno contenute nella Relazione paesaggistica, criteri e specifiche tecniche che per la maggior parte sono già fissate nel D.P.C.M. 12.12.2005 e nelle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", allegate al D.lgs. 10 settembre 2010. Proprio come sottolineato dalla sentenza T.A.R. Basilicata sopra richiamata "l'interesse paesaggistico può essere concretamente tutelato "caso per caso" con apposite prescrizioni e/o opere di mitigazione nell'ambito dei singoli procedimenti per il rilascio dell'autorizzazione unica ed il giudizio Valutazione di Impatto Ambientale, nel cui ambito risulta compresa l'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 D.Lg.vo n. 42/2004, anche perché il comma 1 tale norma si riferisce espressamente anche agli immobili, disciplinati dall'art. 136 dello stesso D.Lg.vo n. 42/2004, e da tale espresso riferimento si evince chiaramente che, previo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, possono essere realizzati interventi anche nelle predette aree ex art. 136 D.Lg.vo n. 42/2004".

OSSERVAZIONE N.7.5. "Sotto altro profilo l'illegittimità della proposta deriva dal fatto che il vincolo è sostanzialmente fondato solo sul valore identitario dell'Area – su cui la Soprintendenza si dilunga nella Relazione Generale – che rappresenterebbe, invero, l'unico trait d'union di un territorio vastissimo e connotato da differenti realtà paesaggistiche. Tuttavia è doveroso osservare come la giurisprudenza amministrativa abbia puntualmente affermato l'insufficienza del solo valore identitario per assoggettare un'area a vincolo paesaggistico, "essendo a tal fine richiesto anche, come requisito cumulativo, che si aggiunge al requisito proprio, quello del valore intrinseco dell'oggetto, del sito da tutelare, come "luogo dell'anima" o come "bellezza naturale" (T.A.R. Lazio, sede di Roma, sez. II, 27 gennaio 2021, n. 1080). (...) Doppio giudizio che – nel caso di specie – non è superato, atteso che la Soprintendenza si sofferma diffusamente solo sul valore identitario dell'area e, specificamente, dei nuclei storici.

(...) la Soprintendenza ricomprende nel vincolo anche zone ricadenti nell'ambito del "paesaggio agrario" ma non di "rilevante valore" ai sensi dell'art. 25 delle Norme del PTPR e, quindi prive della caratteristica del "rilevante valore paesistico per l'eccellenza dell'assetto percettivo, scenico e panoramico".(...) Orbene, l'effetto del vincolo proposto è sostanzialmente quello di vincolare tutto, per non tutelare nulla, in quanto si sottopongono alla medesima disciplina aree che – anche ove appartenenti a medesimi sistemi del paesaggio (naturale o agrario che siano) – non sono meritevoli ricevere una pervasiva impostazione conservativa.

(...) la relazione generale non si presta a fornire adeguato supporto motivazionale per la dichiarazione del notevole interesse paesaggistico come cd. bellezze naturali d'insieme di cui all'art. 136 co. 1 lett. c) e d), d.lgs. n. 42 del 2004, del vasto compendio immobiliare e territoriale dello SMOM, che costituisce, però, solo una piccola parte dell'area oggetto della proposta di vincolo (All. C). Segnatamente, non viene evidenziato alcun aspetto di particolare interesse relativo ai siti ricadenti nell'estesa area di proprietà dello SMOM; l'unica volta che si fa cenno all'Azienda agricola è a p. 20 della relazione generale ove si deduce che "Altre importanti tenute erano quella di San Giuliano della Mensa vescovile di Viterbo-Tuscania, della Selvaccia appartenente al Capitolo di San Pietro a Roma e della Sugherella, appartenuta ai cavalieri Templari prima e successivamente passata a quelli di Malta". Evidentemente, la stessa Soprintendenza è conscia della scarsa rilevanza dei terreni ricadenti nell'estesa area di proprietà dello SMOM; d'altra parte si tratta di una semplice tenuta agricola, come tante altre nella zona e quindi priva del requisito di "bellezza naturale" richiesto



Sede operativa: Palazzo Patrizi Clementi
Via Cavalletti, 2 – Roma 0667233002/3

sabap-vt-em@pec.cultura.gov.it
sabap-vt-em@cultura.gov.it

dall'art. 136, co. 1, lett. c) e d), d.lgs. n. 42 del 2004. Insomma, non è in alcun modo dimostrata la specifica appartenenza dei terreni dello SMOM al complesso unitario dell'Area d'ambito del bacino del torrente dell'Arrone che, infatti, non sono nemmeno oggetto di resoconto fotografico da parte della Soprintendenza (cfr. Allegato n. 5 alla proposta di vincolo), fatte salve alcune foto della precettoria di San Giovanni della Sugherella e del relativo fontanile. Tuttavia, in relazione a tale ultimo aspetto, giova ricordare che tali beni, unitamente alle aree circostanti, erano stati oggetto di precedente vincolo, diretto e indiretto, apposto dal decreto rep. n. 187 del 22 settembre 2021 adottato dal MIC – Segretariato Regionale del Ministero della cultura per il Lazio, Commissione Regionale per il patrimonio culturale del Lazio a firma del Segretario Regionale, nonché Presidente della Commissione. Tale decreto, tuttavia, è stato annullato dal T.A.R. Lazio, sede di Roma, sez. II-quater, con sentenza n. 10302 del 19 luglio 2022, non impugnata (All. E) Peraltro, con atto del 21 settembre 2023 protocollo n. 0015832-P (All. D), la Soprintendenza ha anche avviato un nuovo procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale storico artistico ai sensi dell'art. 13, d.lgs. n. 42 del 2004 relativo al complesso della precettoria di San Giovanni Battista della Sugherella. (...) Sicché le esigenze di tutela dell'area sono già state altrimenti vagliate dalla Soprintendenza, tanto da ritenere i terreni di proprietà dello SMOM come meritevoli di tutela come "beni culturali" ma non come "beni paesaggistici".

RISPOSTA N.7.5. (NON ACCOLTA)

In merito alla presunta illegittimità della Proposta, si rimanda alle motivazioni della presente Proposta di dichiarazione, ampiamente descritte nella Relazione generale ed enunciate chiaramente già nella premessa: *"Questa porzione di territorio, compresa tra il lago di Bolsena e il mar Tirreno, presenta, con il suo andamento perpendicolare alla linea di costa, una sequenza orografica che va dalle aree di origine vulcaniche dell'interno alle zone pre-costiere, caratterizzate da lievi ondulazioni collinari, frazionate da una fitta rete idrografica, e dalla compresenza di cospicui caratteri naturali e agrari. Quest'area conserva tuttora un'alta qualità paesaggistica riconducibile ai tratti tipici della Maremma laziale e della Tuscia viterbese, in cui le componenti naturali e antropiche presenti e la loro interrelazione sono aspetti che per secoli hanno caratterizzato questo territorio e conservano ancora un soddisfacente livello di integrità, tale da determinare un insieme paesaggistico di notevole pregio. La presenza di rilevanti testimonianze storiche attestanti le diverse fasi d'uso susseguites in questa parte di territorio dall'età preromana a quella attuale, inclusi i centri storici, contribuiscono a formare un paesaggio caratterizzato da un aspetto avente un elevato valore estetico e tradizionale. Inoltre, la conformazione orografica di questo territorio, caratterizzato da una notevole apertura di visuale, determina ottime condizioni di visuali e notevoli effetti percettivi per cui è possibile godere dello spettacolo delle bellezze panoramiche".*

Appare evidente che, contrariamente a quanto affermato dall'Osservante, questa Soprintendenza non si è soffermata unicamente *"sul valore identitario dell'Area"*, ma come evidenziato nei vari paragrafi della Relazione generale ha eseguito un'approfondita analisi e lettura (mai effettuata in precedenza in maniera così capillare) che ha portato a individuare quelle che sono le principali componenti del paesaggio, sia rurale che naturale, utile ad individuare e a riconoscere nei paesaggi di oggi. In particolare la straordinaria rilevanza culturale dell'area è stata articolata secondo cinque componenti principali: Tessuto storico-archeologico diffuso; Permanenza della viabilità antica e medievale; Borghi di origine medievale; Insediamento rupestre Insediamento rurale. L'articolato mosaico di paesaggi agro-silvo-pastorali è stato sintetizzato secondo le seguenti specifiche peculiarità morfologiche, colturali e insediative: Ecosistemi forestali; Ecosistemi arbustivi e macchie; Ecosistemi fluviali e aree umide; Ecosistema agro-pastorale. Infine, altro elemento individuato da questa Soprintendenza e fortemente caratterizzante questo territorio sono le visuali panoramiche. La conformazione orografica di questo territorio determina infatti notevoli effetti percettivi, ottime condizioni panoramiche e una notevole apertura di visuale. Grazie alla grande abbondanza di punti di vista e di belvedere, accessibili al pubblico, dislocati in tutta l'area in oggetto, si può godere dello spettacolo delle bellezze panoramiche e della omogeneità del territorio.

Per quanto riguarda gli immobili e i terreni di proprietà dell'Osservante, si rileva che sono situati sulla sponda destra del torrente Arrone, si potrebbe affermare che siano situati proprio nel cuore del territorio considerato. Si tratta di un ambito ancora estremamente integro nelle principali componenti che caratterizzano questo comparto. Se si esclude un grande campo fotovoltaico attivo già da diversi anni, non risultano altri elementi antropici di rilievo che ne compromettano l'omogeneità dei valori ambientali e paesaggistici riconosciuti da questa Soprintendenza per tutta l'area qui considerata. Per tale ragione in parte sono già sottoposti a tutela paesaggistica ai sensi della lett. b), c), g) e m), co. 1, art. 142 del D.lgs. n. 42/2004, fasce di rispetto di laghi, dei corsi delle acque pubbliche, aree boscate e aree di interesse archeologico. Si rileva inoltre un ulteriore aspetto che caratterizza la tenuta dello SMOM, già individuato da questa Soprintendenza in tempi recenti, e confluiti all'interno di procedimenti finalizzati alla dichiarazione di interesse culturale di alcuni degli immobili presenti. Si sottolinea infatti la presenza di alcuni e significativi edifici a carattere rurale, tra cui un complesso edilizio di origine medievale che include al suo interno una chiesa. Sono presenti inoltre diversi fontanili, casali, edifici per essiccare il tabacco, questi ultimi veri e proprio esempi di archeologia industriale, e un grande complesso edilizio formato da magazzini, residenze e un'altra piccola chiesa (San Giuliano Nuovo). L'attuale tenuta dello SMOM nasce in realtà dalla fusione di diverse realtà storiche, che per secoli hanno



Sede operativa: Palazzo Patrizi Clementi
Via Cavalletti, 2 – Roma 0667233002/3

sabap-vt-em@pec.cultura.gov.it
sabap-vt-em@cultura.gov.it

caratterizzato questa parte di territorio. Ci si riferisce alla presenza dei Cavalieri templari, ai vasti possedimenti della Mensa vescovile di Viterbo-Tuscania e della Camera Apostolica, nonché alle importanti vie di transito della Dogana pontifica. Tutti elementi che si possono ancora concretamente leggere sul territorio. L'importanza, anche dal punto di vista storico-artistico è stato peraltro evidenziato anche dall'Osservante, ricordando che con atto del 21 settembre 2023 protocollo n. 0015832-P, questa Soprintendenza ha avviato un procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale storico artistico ai sensi dell'art. 13, D.lgs. 42/2004, relativo al complesso della Precettoria di San Giovanni Battista della Sugherella, cuore della tenuta. Si ricorda che il riconoscimento dell'interesse culturale storico artistico e di quello paesaggistico sono indipendenti tra loro, possono essere in alcuni casi complementari ma uno non esclude l'altro. Lo stesso D.lgs. 42/2004 nella sua impostazione generale divide nettamente i due aspetti, già nella denominazione "Codice per i beni culturali e del paesaggio", riservando autonome procedure di dichiarazione.

In merito all'assenza di un resoconto fotografico della proprietà dell'Osservante si fa presente che oltre alle foto citate dell'Osservante, nella Relazione fotografica la tenuta dello SMOM è visibile ampiamente in numerose vedute aeree e in diverse viste panoramiche dal sito storico di Castel Ghezzeo e dalle località San Giuliano, Formiconcino e Poggio Martino.

OSSERVAZIONE N.7.6. L'Osservante chiede:

- a) di non procedere alla dichiarazione di notevole interesse pubblico,
- b) ovvero di voler stralciare dalla predetta dichiarazione l'area di proprietà dello SMOM.

RISPOSTA N.7.6. (NON ACCOLTA)

- a) non accolta: questo Ministero ha riconosciuto, all'area delimitata, per l'alto livello di integrità, permanenza e rilevanza, per le relazioni visive, storico culturali e simboliche dei vari elementi con il contesto paesaggistico, gli ha attribuito un elevato valore culturale, percettivo, scenico e panoramico e pertanto conferma che sia necessario l'assoggettamento a dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi del D.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 (art. 136, co.1, lettera c e d) del territorio così come delimitato nell'Elaborato n. 7 "Individuazione e perimetrazione dell'area su IGM";
- b) non accolta: l'inserimento dei terreni in parola all'interno del perimetro della Proposta nasce dalla necessità di garantire, innanzitutto completezza all'ambito territoriale che si intende tutelare, ovvero il bacino idrografico del torrente Arrone, si potrebbe affermare che siano situati proprio nel cuore del territorio considerato. Risultano inoltre conservare ancora intatti tutti quei valori ambientali e paesaggistici riconosciuti da questa Soprintendenza. Pertanto lo stralcio di aree puntuali indebolirebbe l'obiettivo di tutela e salvaguardia posto, creando un fattore di discontinuità e pregiudizio per la conservazione e la valorizzazione del territorio nel suo complesso.

OSSERVAZIONE N.8. Sig. Piero Camilli, rappresentato dallo Studio legale Marini - Memorie pervenute in data 05.12.2023 ed acquisite al ns. protocollo al n. 20769-A del 07.12.2023

Il sig. Piero Camilli, rappresentato dallo Studio legale Marini, è proprietario di alcuni immobili e terreni siti nel Comune di Tuscania, di circa 274 ettari, individuati al Catasto ai fogli 121 e 122.

OSSERVAZIONE N.8.1. L'Osservante, dopo una sintetica premessa finalizzata a richiamare le ricadute normative della Proposta nel quadro normativo regionale, sulle *"qualità paesaggistiche del territorio che giustificerebbero l'adozione del provvedimento finale"* e in ultimo sulle *"presunte criticità di ogni singolo ambito"* paesaggistico individuato da questa Soprintendenza, deduce che *"Da quanto brevemente riportato, emerge il reale intento dell'Amministrazione, che è quello di impedire la realizzazione di nuovi impianti FER, piuttosto che delimitare un territorio dotato di particolare rilevanza paesaggistica o culturale"*. *"Su queste basi, la Soprintendenza ha individuato una serie di norme volte a integrare quelle già stabilite nel PTPR (...) assumerebbe, in forza della dichiarazione di notevole interesse pubblico, efficacia vincolante nelle aree interessate. Di conseguenza, gli impianti per la produzione di energia areali e verticali con grande impatto territoriale, compresi quelli alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER) di cui all'autorizzazione Unica, non sarebbero più consentiti nei casi di paesaggio naturale, naturale di continuità (in relazione a quelli areali) e naturale agrario, ai sensi degli artt. 22, 23 e 24 delle Norme del PTPR.*

In aggiunta, nelle aree ricadenti nel "sistema del paesaggio naturale" e nel "sistema del paesaggio agrario", la Soprintendenza ha proposto, per la realizzazione di impianti per la produzione di energia areali e verticale con grande impatto territoriale, compresi quelli alimentati da fonti di energia rinnovabile (...) nelle residuali ipotesi consentite dal PTPR nei predetti sistemi di paesaggio e alle condizioni stringenti ivi previste (...). Sostanzialmente, l'iniziativa pubblica e privata per la realizzazione di impianti di grandi dimensioni di produzione di energia elettrica, seppure proveniente da fonti rinnovabili, verrebbe esclusa nell'area ricadente nel perimetro dell'Ambito paesaggistico del bacino del torrente Arrone, fatte salve alcune ipotesi condizionate da stringenti limiti disciplinati dal PTPR e integrati con le previsioni del vincolo paesaggistico.



Sede operativa: Palazzo Patrizi Clementi
Via Cavalletti, 2 – Roma 0667233002/3

sabap-vt-em@pec.cultura.gov.it

sabap-vt-em@cultura.gov.it

RISPOSTA N.8.1. (NON ACCOLTA)

Si rimanda a quanto già controdedotto nella RISPOSTA N.7.1.

OSSERVAZIONE N. 8.2 *“(…) con riferimento alle attività tipiche da realizzare nell’Area d’ambito, il nuovo vincolo proposto inciderebbe pesantemente sulle stesse modalità di conduzione delle aziende agricole dell’area. Infatti, l’introduzione di ulteriori previsioni per le aree ricadenti nel “sistema del paesaggio naturale” e “sistema del paesaggio agrario”, nonché la precisazione di alcune disposizioni già presenti nelle Norme del PTPR a tutela dei beni archeologici e delle “aree di visuale”, potrebbe non consentire in futuro:*

- *La normale coltivazione dei fondi avendo vietato le arature profonde, attività sempre svolta in passato per preservare la qualità dei suoli, la fertilità dei terreni, il rinnovo dei seminativi, la riduzione dell’uso di sostanze chimiche per la riduzione delle erbe infestanti;*
- *Opere di sistemazione agrarie finalizzate ad incrementare la produttività dei terreni piuttosto che la redditività delle colture praticate.*

RISPOSTA N.8.2. (NON ACCOLTA)

Si rimanda a quanto già controdedotto nella RISPOSTA N.7.2.

OSSERVAZIONE N.8.3. L’Osservante è proprietario di alcuni immobili e terreni (per alcune piccole parti già parzialmente sottoposti a tutela paesaggistica ai sensi delle lett. c), e g), co. 1, art. 142 del D.lgs. 42/2004). Sicché, nella quasi totalità della proprietà non ostavano limiti alla installazione di impianti con grande impatto territoriale, alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER). In ragione della proposta l’intero territorio della proprietà dell’Osservante sottoposto a vincolo paesaggistico e pertanto sottoposto alla disciplina di tutela e di uso degli ambiti di paesaggio di cui al Capo II delle presenti norme del PTPR.

“in forza del predetto vincolo paesaggistico, non saranno più realizzabili nell’Area (o comunque sarà fortemente difficile, in ragione degli aggravii procedurali imposti per quegli impianti da installare in paesaggio agrario di valore) gli impianti per la produzione di energia areali e verticali con grande impatto territoriale, compresi quelli alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER) di cui all’autorizzazione Unica, con grave nocumento economico nei confronti dell’odierno scrivente, oltre che lesione degli interessi pubblici (come si dirà diffusamente nel prossimo paragrafo), in quanto l’intera area di proprietà del Sig. Camilli era già stata individuata come idonea alla realizzazione di un impianto fotovoltaico, poiché non sottoposta ad alcun vincolo”.

Inoltre si afferma che “(…) In sintesi, in forza della proposta di vincolo elaborata dalla Soprintendenza consegue che: In ambito strettamente agricolo non sarà consentito:

- *l’ampliamento o l’introduzione di coltivazioni arboree da frutto sui seminativi in rotazione;*
- *la realizzazione di nuove recinzioni per il pascolo del bestiame;*
- *la normale coltivazione del fondo avendo vietato le arature profonde;*
- *la realizzazione di opere di sistemazione agrarie anche se finalizzate ad incrementare la produttività dei terreni piuttosto che la redditività delle colture praticate;*

In ambito urbanistico:

- *le attività edificatorie collegate alla realizzazione di manufatti necessari alla conduzione del fondo vede definitivamente negata la suscettibilità all’edificazione;*
- *il vincolo comporta importanti limitazioni alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica di grandi dimensioni anche FER”.*

RISPOSTA N.8.3. (NON ACCOLTA)

Si rimanda a quanto già controdedotto nella RISPOSTA N.7.3.

OSSERVAZIONE N.8.4. *“Dalla proposta della Soprintendenza consegue un immediato e diretto danno alla libertà d’iniziativa economica del Sig. Camilli che non potrà realizzare nell’area alcun intervento volto alla installazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile di grandi dimensioni. Si consideri come il procedimento de quo di fatto realizzerà una espropriazione di valore ai danni dell’odierno scrivente, limitando il godimento di una vastissima area che non potrà essere in futuro commercializzata o utilizzata, se non per limitatissime attività. Il procedimento attivato dalla Soprintendenza produrrà degli effetti sostanzialmente ablatori della proprietà, (…)”.*

Inoltre, “(…) termini più generali, la proposta di vincolo risulta palesamente abnorme. In particolare, facendo riferimento alla descrizione dei confini della proposta (Allegati 13, 14 e 15 alla proposta della Soprintendenza) si potrà agevolmente verificare come l’area inclusa si estenda su centinaia di ettari di terreno e non su superfici limitate e precipuamente individuate alla luce di criteri di effettività della tutela.

Infine si osserva che in “(…) la proposta di vincolo paesaggistico si appalesa irragionevole, illogica e strumentale, in quanto volta a escludere, nell’area in esame, ogni possibilità di sussistenza di aree idonee all’installazione di impianti FER, in violazione di ogni norma volta al bilanciamento degli interessi paesaggistici con quelli di tutela dell’ambiente e



Sede operativa: Palazzo Patrizi Clementi
Via Cavalletti, 2 – Roma 0667233002/3

sabap-vt-em@pec.cultura.gov.it
sabap-vt-em@cultura.gov.it

di produzione dell'energia elettrica, che informano l'azione del legislatore nella semplificazione delle procedure amministrative per l'autorizzazione degli impianti FER". (...) Sul punto si è recentemente espressa la giurisprudenza amministrativa, che – nell'annullare il decreto del Ministero della Cultura per il Lazio-Commissione Regionale per la Tutela del Patrimonio Culturale del Lazio n. 172 dell'8 agosto 2022". (...) Di recente la giurisprudenza amministrativa ha nuovamente ribadito che è illegittima la previsione di un vincolo paesaggistico che impedisca "in modo vincolante, generalizzato ed aprioristico la realizzazione di tutti gli altri impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile" (T.A.R. Basilicata, Potenza, sez. I, 27 gennaio 2023, n. 69)".

RISPOSTA N.8.4. (NON ACCOLTA)

Si rimanda a quanto già controdedotto nella RISPOSTA N.7.4.

OSSERVAZIONE N.8.5. *"Sotto altro profilo l'illegittimità della proposta deriva dal fatto che il vincolo è sostanzialmente fondato solo sul valore identitario dell'Area – su cui la Soprintendenza si dilunga nella Relazione Generale – che rappresenterebbe, invero, l'unico trait d'union di un territorio vastissimo e connotato da differenti realtà paesaggistiche. Tuttavia è doveroso osservare come la giurisprudenza amministrativa abbia puntualmente affermato l'insufficienza del solo valore identitario per assoggettare un'area a vincolo paesaggistico, "essendo a tal fine richiesto anche, come requisito cumulativo, che si aggiunge al requisito proprio, quello del valore intrinseco dell'oggetto, del sito da tutelare, come "luogo dell'anima" o come "bellezza naturale" (T.A.R. Lazio, sede di Roma, sez. II, 27 gennaio 2021, n. 1080). (...) Doppio giudizio che – nel caso di specie – non è superato, atteso che la Soprintendenza si sofferma diffusamente solo sul valore identitario dell'area e, specificamente, dei nuclei storici.*

(...) la Soprintendenza ricomprende nel vincolo anche zone ricadenti nell'ambito del "paesaggio agrario" ma non di "rilevante valore" ai sensi dell'art. 25 delle Norme del PTPR e, quindi prive della caratteristica del "rilevante valore paesistico per l'eccellenza dell'assetto percettivo, scenico e panoramico".(...) Orbene, l'effetto del vincolo proposto è sostanzialmente quello di vincolare tutto, per non tutelare nulla, in quanto si sottopongono alla medesima disciplina aree che – anche ove appartenenti a medesimi sistemi del paesaggio (naturale o agrario che siano) – non sono meritevoli ricevere una pervasiva impostazione conservativa.

(...) la relazione generale non si presta a fornire adeguato supporto motivazionale per la dichiarazione del notevole interesse paesaggistico come cd. bellezze naturali d'insieme di cui all'art. 136 co. 1 lett. c) e d), d.lgs. n. 42 del 2004, del vasto compendio immobiliare del sig. Camilli, che costituisce, però, solo una piccola parte dell'area oggetto della proposta di vincolo (All. C). Segnatamente, non viene evidenziato alcun aspetto di particolare interesse relativo ai siti ricadenti nell'estesa area di proprietà dello scrivente. Evidentemente, la stessa Soprintendenza è conscia della scarsa rilevanza dei terreni in questione di proprietà del Sig. Camilli: d'altra parte si tratta di una semplice area agricola, come tante altre nella zona e quindi priva del requisito di "bellezza naturale" richiesto dall'art. 136, co. 1, lett. c) e d), d.lgs. n. 42 del 2004. Insomma, non è in alcun modo dimostrata la specifica appartenenza dei terreni dell'odierno scrivente al complesso unitario dell'Area d'ambito del bacino del torrente dell'Arrone che, infatti, non sono nemmeno oggetto di resoconto fotografico da parte della Soprintendenza.

RISPOSTA N.8.5. (NON ACCOLTA)

In primo luogo si rimanda a quanto già controdedotto nella RISPOSTA N.7.5.

In merito all'assenza di un resoconto fotografico della proprietà dell'Osservante si fa presente che la figura 162 della Relazione fotografica ne rappresenta con una veduta aerea. Si rappresenta che altre vedute aeree, nonché le numerose viste panoramiche riprese nella medesima zona, rappresentano adeguatamente le caratteristiche e le valenze paesaggistiche dei terreni in parola, in virtù dell'omogeneità delle stesse.

OSSERVAZIONE N.8.6. L'Osservante chiede:

- a) di non procedere alla dichiarazione di notevole interesse pubblico,
- b) ovvero di voler stralciare dalla predetta dichiarazione l'area di proprietà del Sig. Piero Camilli.

RISPOSTA N.8.6. (NON ACCOLTA)

- a) non accolta: questo Ministero ha riconosciuto, all'area delimitata, per l'alto livello di integrità, permanenza e rilevanza, per le relazioni visive, storico culturali e simboliche dei vari elementi con il contesto paesaggistico, gli ha attribuito un elevato valore culturale, percettivo, scenico e panoramico e pertanto conferma che sia necessario l'assoggettamento a dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi del D.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 (art. 136, co.1, lettera c e d) del territorio così come delimitato nell'Elaborato n. 7 "Individuazione e perimetrazione dell'area su IGM";
- b) non accolta: l'inserimento dei terreni in parola all'interno del perimetro della Proposta nasce dalla necessità di garantire, innanzitutto completezza all'ambito territoriale che si intende tutelare, ovvero il bacino idrografico del torrente Arrone, si potrebbe affermare che siano situati proprio nel cuore del territorio considerato. Risultano inoltre conservare ancora intatti tutti quei valori ambientali e paesaggistici riconosciuti da questa Soprintendenza.



Sede operativa: Palazzo Patrizi Clementi
Via Cavalletti, 2 – Roma 0667233002/3

sabap-vt-em@pec.cultura.gov.it
sabap-vt-em@cultura.gov.it

Pertanto lo stralcio di aree puntuali indebolirebbe l'obiettivo di tutela e salvaguardia posto, creando un fattore di discontinuità e pregiudizio per la conservazione e la valorizzazione del territorio nel suo complesso.

OSSERVAZIONE N.9. Trina Solar Etruria S.r.l., rappresentata dall'avv. Francesco Paolo Francica - Memorie pervenute in data 06.12.2023 ed acquisite al ns. protocollo al n. 20726-A del 07.12.2023

La Società osservante è titolare di una istanza di rilascio della PAS per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico). I terreni interessati ricadono nel comune di Tarquinia, individuati catastalmente al foglio 19, p.lla 474 e al foglio 2, p.lla 47. La Società osservante rappresenta che solo a seguito della richiesta di sussistenza vincoli, con la nota trasmessa da questa Soprintendenza con prot. n. 16280-P del 28.09.2023, sia venuta a conoscenza che i terreni interessati cadono integralmente all'interno del perimetro della Proposta.

OSSERVAZIONE N.9.1. Come precisato la Società osservante è venuta a conoscenza dell'avvio del presente procedimento solo dopo aver presentato la PAS al Comune di Tarquinia, avvenuta in data 04.10.2023. Si rileva il pregiudizio che la Proposta arreca, in quanto, diversamente da quanto precedentemente preventivato, risulta ora necessario acquisire anche il parere di questo Ministero. Generando di fatto un *"aggravio di burocrazia che condizionerebbe definitivamente lo sviluppo di tutta l'area che, anche grazie allo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, è attualmente motivo di crescita economica sostenibile, non solo sotto il profilo ecologico"*. Si espone inoltre che la Proposta non dovrebbe pregiudicare la procedura di PAS per non ledere il legittimo diritto ad ottenere il titolo abilitativo alla realizzazione dell'impianto.

RISPOSTA N.9.1. (NON ACCOLTA)

La prima parte dell'osservazione formulata non risultano pertinente in quanto non si può imputare a questa Soprintendenza la mancata comunicazione da parte del Comune di Tarquinia dell'avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblica. Si rappresenta che l'avvio del procedimento è stato reso noto ai cittadini interessati con le modalità previste dell'art. 139 del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., ovvero mediante pubblicazione per novanta giorni all'albo pretorio dei comuni interessati, pubblicazione sui quotidiani a diffusione regionale e nazionale e pubblicazione sui siti informatici della regione Lazio, della provincia di Viterbo e di questa Soprintendenza. Come meglio specificato all'inizio di questa relazione.

Si rappresenta inoltre che all'istanza di richiesta di certificazione di esistenza/inesistenza di provvedimenti di tutela ai sensi D.lgs. 42/2004 trasmessa dalla Società osservante, questa Soprintendenza ha dato riscontro con nota prot. n. 16280-P del 28.09.2023, rappresentando che tutte le aree di progetto (identificate con i fogli e le particelle indicate nell'istanza) sono ricomprese nella Proposta di cui trattasi. La Scrivente aveva inoltre precisato che alla data del protocollo in uscita della nota, era stato già ottenuto il parere regionale previsto ai sensi dell'art. 138 co. 1 lett. c) del Codice, e la Proposta era già stata trasmessa ai comuni interessati per la pubblicazione all'albo pretorio degli stessi, come previsto ai sensi dell'art. 139 co. 1 del Codice e che quindi la pubblicazione nei rispettivi albi pretori era imminente indicando, da ultimo, il link al sito istituzionale di questa Soprintendenza dove potere prendere visione della proposta stessa.

Anche la seconda parte dell'osservazione formulata non risulta pertinente in quanto si rappresenta che il procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 co. 1 lett. c) e d) del D.lgs. 42/2004, lascia impregiudicato il diritto di proprietà, che al più deve plasmarsi in funzione della tutela dei beni paesaggistici. Nel caso specifico si rileva che i terreni in argomento ricadono, secondo la Tavola A del PTPR, in "paesaggio agrario di continuità", disciplinato dall'art. 27 delle Norme, il quale ai p.ti 6.3 e 6.5 della tabella B dispone che gli impianti per la produzione da fonti di energia rinnovabile (FER) di tipo areale, sia con grande impatto che con impatto basso, sono consentiti. Il nuovo dispositivo di tutela non introduce nessuna limitazione alla realizzazione di impianti FER, ma ha solo confermato quanto già previsto dall'art. 146 del D.lgs. 42/2004, introducendo nelle Norme allegate le specifiche tecniche che comunque dovranno essere considerate ai fini della verifica della compatibilità delle opere proposte rispetto al contesto paesaggistico di riferimento. Diversamente da quanto supposto, lungi dal voler inibire la realizzazione di impianti FER in via generica e aprioristica, questa Soprintendenza ha unicamente inteso specificare gli aspetti inerenti ai valori paesaggistici riconosciuti, che andranno considerati al fine di verificare la compatibilità delle eventuali opere proposte rispetto al contesto.

In verità questa Soprintendenza ha solo inteso esercitare le funzioni di tutela ascrittegli dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, in particolare quelle previste dall'art. 138 co. 3, senza con ciò limitare altri interessi costituzionalmente rilevanti, come quelli ambientali. Di fatto quest'Ufficio ha avuto l'accortezza di non proporre norme contro le FER, e di non escludere in maniera aprioristica la realizzazione di queste (come nel caso di impianti FTV a terra di grandi dimensioni in aree di "paesaggio agrario di continuità"), ma demandando l'autorizzazione di eventuali impianti ad una valutazione oggettiva, al fine di assicurare la realizzazione di quelle opere progettate e calibrate in funzione dai valori paesaggistici e del contesto.



Sede operativa: Palazzo Patrizi Clementi
Via Cavalletti, 2 – Roma 0667233002/3

sabap-vt-em@pec.cultura.gov.it
sabap-vt-em@cultura.gov.it

OSSERVAZIONE N.9.2. La Società osservante evidenzia che questa Soprintendenza non ha ritenuto di dover coinvolgere i proprietari delle aree coinvolte *“ponendo in essere una serie di atti arbitrari che non tengono conto dell’effettiva situazione di fatto delle stesse, (...) si evidenzia l’assenza di una disamina concordata tra le istituzioni. (...) La Soprintendenza ha imposto una sorta di ampliamento paesaggistico dettate da forme idealistiche di tutela del territorio a danno di uno sviluppo ragionato del territorio stesso. L’Amministrazione peraltro non ha neppure evidenziato quali sarebbero nello specifico gli elementi da salvaguardare trattandosi di aree tra loro estremamente eterogenee e con valori tra loro nettamente differenti tali da non consentire – con logica- di adottare un unico provvedimento che pretenda di adottare previsioni indistinte di tutela paesaggistica. Peraltro, l’area di interesse è tutelata da precise previsioni introdotte dal PTPR nonché dallo strumento urbanistico. Peraltro, non si ravvede quale sia l’esigenza di inserire nella Proposta l’area di cui si discute”*.

RISPOSTA N.9.2. (NON ACCOLTA)

La prima parte dell’osservazione formulata non risultano pertinente e si rimanda a quanto detto nella prima parte della risposta precedente. Si rimanda inoltre alla prima parte di questa relazione dove sono riportate tutte le interlocuzioni intercorse tra questo Ministero e la regione Lazio, al fine di addivenire ad una proposta il più possibile condivisa tra le uniche istituzioni competenti in materia di paesaggio.

La seconda parte dell’osservazione risulta non vera, non motivata, generica e apodittica. I criteri e le motivazioni che hanno indotto questa Soprintendenza ad avviare il procedimento in oggetto sono chiaramente provati e descritti nella Relazione generale allegata alla Proposta. La Società osservante non offre osservazioni specifiche relative a eventuali incoerenze, incongruenze e errori che la Scrivente avrebbe commesso nell’individuare e perimetrare le aree, ma solo una generica osservazione che si limita a supporre l’eterogeneità dei valori descritti.

Alla luce di ciò risulta evidentemente infondata l’osservazione addotta. Ciò è confermato anche da Sentenze del Consiglio di Stato che hanno confermato il fatto che la dichiarazione di notevole interesse pubblico non può dirsi viziata per illegittimità intrinseca in ragione della supposta ampiezza dell’area vincolata e alla lettura dei caratteri e valori che questa Soprintendenza ha riconosciuto come meritevoli di essere tutelati; la sussistenza di vizi di legittimità di un siffatto provvedimento deve, infatti, come per ogni altro, essere verificata specificamente quanto ai presupposti, ai contenuti nonché al corretto esercizio della discrezionalità, nel quadro della costante giurisprudenza della Corte costituzionale sul valore comunque “primario e assoluto” che ha la tutela del paesaggio nella Costituzione, pur nella correlazione degli ulteriori interessi tutelabili: sentenza n. 367 del 2007; sentenze n. 226 del 2009 e n. 101 del 2010.

Infine non si comprende quali siano le *“precise previsioni introdotte dal PTPR nonché dallo strumento urbanistico”* in contrasto con la Proposta per i terreni in argomento.

OSSERVAZIONE N.9.3. La Società osservante evince eccessiva ampiezza dell’area individuata dalla Proposta e la carenza istruttoria sull’individuazione dell’ambito territoriale di applicazione, inoltre sostiene che *“la Proposta non sottopone a tutela il corso dell’Arrone, bensì si propone di assoggettare sotto forma di vincolo di cui all’art. 136 e ss. D.lgs. 42/2004 una così vasta porzione di territorio da assumere più le forme di atto pianificatorio, andando ad integrare – fino a stravolgere -intere parti del PTPR approvato soltanto due anni fa. Nella stessa sono state incluse vaste porzioni di territorio provinciale, anche no direttamente afferenti al bacino idrografico dell’Arrone”*. Dopo una descrizione di presunte incongruenze si dichiara di *“non comprendere l’esigenza della Soprintendenza di avviare tale procedimento a fronte di una varietà/eterogeneità di previsioni/situazioni paesaggistiche”*.

RISPOSTA N.9.3. (NON ACCOLTA)

Si ribadisce che risulta non vera, non motivata, generica e apodittica l’osservazione inerente all’estensione. I criteri che hanno indotto a perimetrare le aree sono chiaramente provati nella Relazione generale allegata alla Proposta e opportunamente sintetizzati nella titolazione della stessa. La Società osservante non offre osservazioni specifiche relative a eventuali incoerenze, incongruenze e errori che la Scrivente avrebbe commesso nell’individuare e perimetrare le aree, ma solo una generica osservazione che si limita a supporre l’eccessiva vastità. L’Amministrazione procedente, come ampiamente dimostrato nelle numerose argomentazioni e motivazioni riportate nella Relazione generale allegata alla Proposta, ha individuato le aree sulla base di principi oggettivi finalizzati ad inquadrare un ambito paesaggistico omogeneo, caratterizzato da qualità e valori rappresentativi di un paesaggio peculiare, corrispondente all’incirca con il bacino idrografico del torrente Arrone, compreso i suoi affluenti, le propaggini collinari ad essi afferenti e le porzioni di territorio direttamente connesse per continuità visiva e/o di transito. La Soprintendenza rileva pertanto che l’osservazione non tiene conto delle molteplici motivazioni portate a supporto della dichiarazione di notevole interesse pubblico, come descritte nella Relazione generale che delinea il notevole interesse dell’ambito territoriale di cui trattasi sotto diversi aspetti: geologico, naturalistico, storico, archeologico, monumentale. Il vincolo paesaggistico, per sua stessa natura, è un vincolo areale che ha l’obiettivo di riconoscere i caratteri peculiari che accomunano ampi contesti territoriali.

Alla luce di ciò risulta evidentemente infondata l’osservazione addotta. Ciò è confermato anche da Sentenze del Consiglio di Stato che hanno confermato il fatto che la dichiarazione di notevole interesse pubblico non può dirsi



Sede operativa: Palazzo Patrizi Clementi
Via Cavalletti, 2 – Roma 0667233002/3

sabap-vt-em@pec.cultura.gov.it
sabap-vt-em@cultura.gov.it

viziata per illegittimità intrinseca in ragione della supposta ampiezza dell'area vincolata; la sussistenza di vizi di legittimità di un siffatto provvedimento deve, infatti, come per ogni altro, essere verificata specificamente quanto ai presupposti, ai contenuti nonché al corretto esercizio della discrezionalità, nel quadro della costante giurisprudenza della Corte costituzionale sul valore comunque "primario e assoluto" che ha la tutela del paesaggio nella Costituzione, pur nella correlazione degli ulteriori interessi tutelabili: sentenza n. 367 del 2007; sentenze n. 226 del 2009 e n. 101 del 2010.

Si rileva inoltre che, ai sensi della disciplina di tutela paesaggistica dettata dalla Parte III del D.lgs. 42/2004 ss.mm.ii., art. 136, possono presentare il "notevole interesse pubblico" - previsto dalla legge - aree o complessi di immobili che presentano i caratteri e le peculiarità descritte dalle lettere a), b), c), d) del comma 1 del richiamato articolo quali cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, non comune bellezza, complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri e i nuclei storici, le bellezze panoramiche e i punti di vista o belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

Ne risulta, che i criteri di individuazione dei beni paesaggistici da sottoporre a tutela non sono riconducibili a motivazioni di tipo dimensionale e/o estensivo delle superfici da tutelare ma sono piuttosto da ricondurre ad elementi, attributi, qualità intrinseche al paesaggio stesso o risultanti dall'interazione tra uomo e paesaggio e dalle sue evoluzioni e trasformazioni. Ed è secondo tali previsioni del D.lgs. 42/2004 che la scrivente Soprintendenza ha formulato la Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico rispetto un ambito territoriale e paesaggistico omogeneo nel quale il peculiare contesto geomorfologico, naturalistico, agrario e la fusione di quest'ultimo con i centri storici di Arlena di Castro, Piansano e Tessennano, disegnano un paesaggio con forti valori estetico-tradizionali, come dimostrato nella documentazione istruttoria.

OSSERVAZIONE N.9.4. La Società osservante afferma che *"dall'analisi della documentazione non si evincono le ragioni per la quale la Soprintendenza avrebbe deciso di avviare la procedura di dichiarazione di interesse pubblico di una così vasta area. Né dalla lettura della relazione si evince l'eventuale circostanza per la quale le previsioni paesaggistiche attualmente vigenti nei vari comuni coinvolti non possano ritenersi sufficienti a tutelare il paesaggio (...) non si può che confermare il difetto di motivazione (...)".* La Società osservante riporta ancora che analizzando *"il comune di Tarquinia, quest'ultimo risulta avere un PTPR recente, motivato e strutturato, pertanto in grado di tutelare in modo sufficientemente analitico il proprio territorio (...) ignorando le puntuali previsioni contenute nel PTPR che invece svolge già un puntuale lavoro di previsione ed individuazione degli elementi meritevoli di salvaguardia"*. Si riporta a titolo esemplificativo la sentenza TAR Toscana Sez. I, 09.03.2017, n. 357.

RISPOSTA N.9.4. (NON ACCOLTA)

Per la prima parte di questa osservazione si rimanda a quanto già esposto nelle due risposte precedenti. In merito alle presunte capacità del PTPR si essere *"in grado di tutelare in modo sufficientemente analitico il proprio territorio"*, non è possibile dare riscontro in quanto non puntualizzate.

Si ricorda che il PTPR (Piano Territoriale Paesistico Regionale) è lo strumento di pianificazione regionale (e non comunale come affermato), attraverso cui la Pubblica Amministrazione attua la tutela e la valorizzazione del paesaggio, disciplinando le relative azioni volte alla conservazione, valorizzazione, al ripristino o alla creazione di paesaggi. Quanto osservato dalla Società risulta infondato e non pertinente. L'art. 138. Co. 3 del D.lgs. n. 42/2004 prevede esplicitamente il potere del Ministero di procedere alla dichiarazione di notevole interesse pubblico dei beni di cui all'art. 136 del Codice, su proposta motivata del Soprintendente e previo parere, anche questo motivato, della Regione.

In primo luogo preme ricordare il fatto che l'impostazione giurisprudenziale più accreditata intende la disposizione dell'art. 138. co. 3 del Codice come concretizzazione della disciplina posta dall'art. 133 del Codice e, in particolare, quale attuazione del principio di cooperazione tra Ministero e regioni (TAR Molise, sez. I, 7 nov. 2014, n. 604).

Inoltre, l'orientamento giuridico ormai consolidato e prevalente riconosce alle previsioni di cui all'art. 138, co. 3 del Codice l'espressione esplicita di un potere ministeriale del tutto autonomo rispetto a quello attribuito alle regioni per pur corrispondenti esigenze di tutela, assegnato sostanzialmente in considerazione della competenza statale in materia di paesaggio (TAR Lazio, Roma, sez. II, 1° aprile 2014, 3577; TAR Lazio, Roma, sez. II, 22 novembre 2010, n. 33709; TAR Lazio, Roma, sez. II, 10 novembre 2010, 33365).

Il TAR Lazio infatti aveva precisato che (Roma, sez. II, 1 aprile 2014, 3577): *"dall'assoluta prevalenza dei poteri attribuiti al Ministero dal comma 3 dell'art 138 del d.lgs. 42 del 2004 per la tutela del paesaggio anche rispetto a tutti gli altri livelli di pianificazione regionale e comunale deriva, altresì, la infondatezza della censura relativa alla contraddittorietà con il piano paesistico regionale adottato ai sensi della legge regionale n. 24 del 1998, che non aveva vincolato le aree di riferimento del comitato ricorrente e del ricorrente. Il potere del Ministero è, infatti, considerato del tutto autonomo dalle valutazioni oggetto della pianificazione paesistica regionale, in base alla espressa previsione dell'art 138 del d.lgs. 42, che, pur disciplinando le commissioni regionali formate da*



Sede operativa: Palazzo Patrizi Clementi
Via Cavalletti, 2 – Roma 0667233002/3

sabap-vt-em@pec.cultura.gov.it
sabap-vt-em@cultura.gov.it

rappresentanti del Ministero e della regione come competenti alla valutazione di notevole interesse pubblico, che deve essere dichiarato dalla Regione ai sensi dell'art. 140, lascia salvo, al comma 3 il potere del Ministero, su proposta motivata del soprintendente, previo parere della regione interessata (parere, che deve, peraltro, essere motivatamente espresso entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta), di dichiarare il notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all'articolo 136".

Pertanto, la sentenza n. 3577 del TAR Lazio ha già censurato le medesime osservazioni relativamente alla fase di adozione del PTPR-Lazio, chiarendo in maniera univoca la piena legittimità dell'azione promossa dal MIC mediante autonomo avvio di procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 e 138 co. 3 del Codice. D'altronde già il Consiglio di Stato, ancora sul tema dei poteri conferiti al MIC dell'art. 138 co. 3 del Codice aveva precisato che lo stesso articolo non tratta *"né di una potestà concorrente, né sussidiaria, né suppletiva, ma di uno speciale ed autonomo potere d'intervento [...] che l'ordinamento giuridico ha istituito, attivabile nei casi in cui, in base a valutazioni anche di discrezionalità tecnica, possa essere concretamente a rischio l'interesse costituzionale affidato allo Stato"* (Cons. St., sez. IV, 29 gennaio 2013, n. 533; al riguardo anche Cons. St., sez. IV, 12 aprile 2013 n. 2000).

Proprio in considerazione della speciale preminenza degli interessi rappresentati dall'Amministrazione ministeriale nell'esercizio del potere in esame, deve anche ritenersi che la partecipazione procedimentale della Regione prevista dalla norma esaurisca la forma di leale collaborazione che caratterizza questa particolare competenza.

Nel caso specifico occorre inoltre precisare che il Ministero ha proceduto a richiedere il previsto parere regionale sulla proposta di procedimento di cui trattasi coerentemente alle previsioni normative, e che la stessa Regione Lazio ha formulato il proprio parere, sopra richiamato e commentato. All'esito di ciò risulta palese la leale collaborazione espletata tra la Scrivente e l'amministrazione regionale nel caso *de quo*.

Si precisa inoltre che ancora il Consiglio di Stato (Sez. VI, n. 118, del 11 gennaio 2013) ha ribadito che *"Tale potere è autonomo rispetto a quello attribuito alle Regioni per corrispondenti esigenze di tutela, considerato che:*

a) nell'ambito della disciplina dell'iter di formazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico, la medesima disposizione prevede che comunque è "Fatto salvo il potere del Ministero" su proposta motivata del soprintendente, previo parere della regione interessata, "di dichiarare il notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all'articolo 136";

b) ai sensi dell'art. 140, comma 2, del Codice (richiamato dall'art. 141 concernente i provvedimenti ministeriali), la dichiarazione determinata dal Ministero diviene "parte integrante del piano paesaggistico" di cui all'art. 135 "e non è suscettibile di rimozioni o modifiche nel corso del procedimento di redazione o revisione del piano medesimo".

In considerazione della titolarità in capo allo Stato dei poteri sussistenti in materia (sulla base in primis dell'art. 9 della Costituzione), la normativa del Codice ha dunque stabilito espressamente l'autonomia del potere ministeriale di disporre il vincolo paesaggistico (rispetto al corrispondente potere attribuito alla Regione sulla base della legislazione trasfusa nel Codice del 2004), mediante determinazioni che hanno *ipso iure* l'effetto della conseguente e corrispondente integrazione del piano regionale, qualora già emanato.

Quest'ultima sentenza chiarisce anche la valenza dei poteri conferiti al MIC dall'art. 138 co. 3 del Codice rispetto ai piani paesaggistici regionali, esplicitando il fatto che gli stessi, anche se approvati, possono essere integrati mediante nuove dichiarazioni di notevole interesse pubblico, compreso quelle avviate ai sensi dell'art. 138 co. 3 del Codice.

Tutte le previsioni normative sopra illustrate e commentate confermano pienamente il valore dinamico della tutela paesaggistica prevista dalla Costituzione e dal Codice, dal momento che la stessa non potrebbe mai, senza rischi per i valori costituzionali tutelati, trovare nel PTPR un punto di approdo definitivo, che segni la fine di eventuali iniziative di tutela (art. 136 del Codice). Ciò trova piena ragione d'essere anche nella natura dinamica del paesaggio, in quanto quest'ultimo non costituisce un'entità stabile e immutabile ma, al contrario, è il risultato dinamico di una somma di fattori sia naturali che indotti dall'intervento umano.

Pertanto da quanto sopra richiamato e illustrato risultano evidentemente infondate tutte le censure sopra supposte.

OSSERVAZIONE N.9.5. La Società osservante ribadisce le carenze istruttorie. Sottolinea inoltre *"l'illegittimità della Proposta che ne deriva si rende ancora più insopportabile alla luce dell'interesse pubblico ingiustificatamente e aprioristicamente sacrificato. (...) per conseguire tutti questi obiettivi, le norme allegate al Decreto descrivono nel caso di specie un vincolo quasi assoluto alla realizzazione delle FER"*.

In sintesi la Società osservante chiede di:

- a) escludere le aree dal perimetro della Proposta;
- b) eliminare le previsioni ostative all'impianto di fonti FER;
- c) consentire la definizione del procedimento di PAS;
- d) nell'ambito della procedura di essere sentito personalmente in fase istruttoria delle suddette osservazioni e adozione del provvedimento finale.



Sede operativa: Palazzo Patrizi Clementi
Via Cavalletti, 2 – Roma 0667233002/3

sabap-vt-em@pec.cultura.gov.it
sabap-vt-em@cultura.gov.it

RISPOSTA N.9.5. (NON ACCOLTA)

Quest'Ufficio non ha introdotto con la dichiarazione di cui trattasi inibizioni per la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici ed eolici. Lungi dal voler inibire la realizzazione di impianti FER in via generica e aprioristica. Nelle norme allegata ha unicamente inteso specificare gli aspetti inerenti al paesaggio che andranno considerati al fine di verificare la compatibilità delle eventuali opere proposte rispetto al contesto. Analisi che andranno contenute nella Relazione paesaggistica, criteri e specifiche tecniche che per la maggior parte sono già fissate nel D.P.C.M. 12.12.2005 e nelle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", allegata al D.lgs. 10 settembre 2010.

In merito alle richieste avanzate, da quanto rilevato da questa Soprintendenza, si ritiene che risultano non accoglibili e si espone quanto segue:

- a) la Proposta riguarda un'area vasta complessivamente omogenea per valori paesaggistici ed aspetti naturali. La sua tutela è volta a favorire interventi di recupero ambientale e paesaggistico, atti a garantire la conservazione dell'integrità visiva del paesaggio e preservare il contesto ambientale nel suo insieme. Pertanto lo stralcio di aree puntuali indebolirebbe l'obiettivo di tutela e salvaguardia posto, creando un fattore di discontinuità e pregiudizio per la conservazione e la valorizzazione del territorio nel suo complesso;
- b) la Proposta non ha introdotto inibizioni per la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici ed eolici, e di non escludere in maniera aprioristica la realizzazione di queste (come nel caso di impianti FTV a terra in aree di "paesaggio agrario di continuità"), ma demandando l'autorizzazione di eventuali impianti ad una valutazione oggettiva, al fine di assicurare la realizzazione di quelle opere progettate e calibrate in funzione dai valori paesaggistici e del contesto.
- c) la richiesta di autorizzazione paesaggistica alla scrivente Soprintendenza ai sensi della vigente disciplina del D.lgs. 42/2004 è dovuta per il complesso degli ambiti soggetti a tutela, pertanto non si ritiene di potere accogliere la richiesta e limitare le autorizzazioni al solo caso della Società osservante;
- d) a seguito di contatti diretti con l'ufficio dell'avv. Francica (telefono e Peo) non è stato dato riscontro.

OSSERVAZIONE N.10. AREL (Associazione regionale degli estrattori del Lazio) - Memorie pervenute in data 06.12.2023 ed acquisite al ns. protocollo al n. 20785 A del 07.12.2023

L'Associazione osservante rileva *"la necessità da parte della Soprintendenza in indirizzo, di considerare gli effetti che l'eventuale adozione di tale vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 136 comma 1 lettere c) e d), avrebbe su altre tipologie di interventi ed in particolare sul settore delle attività estrattive.*

L'art. 51 delle Norme del PTPR approvato infatti, nel caso di presenza di beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134, comma 1, lettere a), b), c) del D.Lgs. 42/04, limita solo ad alcuni paesaggi la possibilità di realizzare nuove cave o ampliamenti di cave esistenti e in quest'ultimo caso ne limita ulteriormente la superficie di ampliamento (50% della superficie di cava autorizzata).

Dal confronto tra la proposta di modifica della Tavola B e la Tavola A del PTPR, emerge chiaramente come l'adozione di tale vincolo limiterebbe notevolmente le possibilità di sviluppo delle attività estrattive, in particolare per le eventuali nuove cave, che a differenza di altre tipologie di interventi sono ovviamente condizionate anche dalla localizzazione del giacimento.

(...) Il rischio che si vuole evitare è quindi quello di compromettere un intero comparto economico di interesse regionale, nazionale ed estero, con effetti negativi significativi anche a livello occupazionale, in considerazione anche del fatto che molte delle attuali cave sono in via di esaurimento.

(...) Ne consegue quindi la necessità, al fine di bilanciare gli interessi in campo rappresentati dalla necessità di proteggere le caratteristiche paesaggistiche di questo territorio e quelle economico occupazionali, di prevedere nella proposta una qualche norma di salvaguardia relativa alle attività estrattive o una qualsiasi indicazione che escluda le stesse dagli effetti di questo vincolo specifico.

RISPOSTA N.10 (PARZIALMENTE ACCOLTA)

Questa Soprintendenza, pur prendendo atto del rischio di compromettere un intero comparto economico di interesse regionale, nazionale ed estero, con effetti negativi significativi anche a livello occupazionale, in considerazione anche del fatto che molte delle attuali cave sono in via di esaurimento. Non accoglie la richiesta formulata dall'Associazione osservante in quanto già ampiamente disciplinata dall'articolo 51 delle Norme del PTPR. Dal comma 3 si rileva che già è prevista una deroga per le aree sottoposte a tutela paesaggistica, con le seguenti modalità: *"Nel caso in cui nel PRAE siano individuati poli estrattivi ovvero, in base ai criteri indicati nel PRAE medesimo, nel PTPG siano individuate localizzazioni per le attività estrattive che interessano paesaggi diversi dal paesaggio degli insediamenti in evoluzione e dal paesaggio agrario di continuità, i poli e le localizzazioni stesse potranno essere approvate previa variante al PTPR con le procedure semplificate di cui all'articolo 23, comma 7, della l.r. 24/1998 nel rispetto dell'articolo 143, comma 2, del Codice".*



Sede operativa: Palazzo Patrizi Clementi
Via Cavalletti, 2 – Roma 0667233002/3

sabap-vt-em@pec.cultura.gov.it
sabap-vt-em@cultura.gov.it

Si ricorda inoltre che il medesimo articolo al comma 6 dispone che: *“Le attività di coltivazione di cave legittimamente in esercizio ai sensi della l.r.17/2004 alla data di apposizione di un vincolo paesaggistico in area precedentemente non vincolata, possono proseguire l’attività nei limiti dei progetti già autorizzati. La eventuale proroga di tali autorizzazioni può essere rilasciata esclusivamente previa acquisizione della autorizzazione paesaggistica, anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4. In tal caso l’autorizzazione paesaggistica è rilasciata dalla Giunta regionale con propria deliberazione, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 7 e 8 ai fini di un adeguato recupero ambientale per la compatibilità di tutela paesaggistica del territorio. La proroga delle attività di coltivazione di cave o torbiere legittimamente in esercizio ai sensi della l.r. 17/2004, per le quali sia già stata rilasciata l’autorizzazione paesaggistica, è consentita, nei limiti dei progetti già autorizzati, in deroga ai commi 1, 2 e 4, previa acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica”*.

OSSERVAZIONE N.11. Sig. Mario Scolastici, rappresentato dallo Studio legale Marini - Memorie pervenute in data 06.12.2023 ed acquisite al ns. protocollo al n. 20813-A del 11.12.2023

Il sig. Mario Scolastici, rappresentato dallo Studio legale Marini, è proprietario di alcuni immobili e terreni siti nel Comune di Tuscania, individuati al Catasto al foglio 133.

OSSERVAZIONE N.11.1. L’Osservante, dopo una sintetica premessa finalizzata a richiamare le ricadute normative della Proposta nel quadro normativo regionale, sulle *“qualità paesaggistiche del territorio che giustificerebbero l’adozione del provvedimento finale”* e in ultimo sulle *“presunte criticità di ogni singolo ambito”* paesaggistico individuato da questa Soprintendenza, deduce che *“Da quanto brevemente riportato, emerge il reale intento dell’Amministrazione, che è quello di impedire la realizzazione di nuovi impianti FER, piuttosto che delimitare un territorio dotato di particolare rilevanza paesaggistica o culturale”*. *“Su queste basi, la Soprintendenza ha individuato una serie di norme volte a integrare quelle già stabilite nel PTPR (...) assumerebbe, in forza della dichiarazione di notevole interesse pubblico, efficacia vincolante nelle aree interessate. Di conseguenza, gli impianti per la produzione di energia areali e verticali con grande impatto territoriale, compresi quelli alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER) di cui all’autorizzazione Unica, non sarebbero più consentiti nei casi di paesaggio naturale, naturale di continuità (in relazione a quelli areali) e naturale agrario, ai sensi degli artt. 22, 23 e 24 delle Norme del PTPR.*

In aggiunta, nelle aree ricadenti nel “sistema del paesaggio naturale” e nel “sistema del paesaggio agrario”, la Soprintendenza ha proposto, per la realizzazione di impianti per la produzione di energia areali e verticale con grande impatto territoriale, compresi quelli alimentati da fonti di energia rinnovabile (...) nelle residuali ipotesi consentite dal PTPR nei predetti sistemi di paesaggio e alle condizioni stringenti ivi previste (...). Sostanzialmente, l’iniziativa pubblica e privata per la realizzazione di impianti di grandi dimensioni di produzione di energia elettrica, seppure proveniente da fonti rinnovabili, verrebbe esclusa nell’area ricadente nel perimetro dell’Ambito paesaggistico del bacino del torrente Arrone, fatte salve alcune ipotesi condizionate da stringenti limiti disciplinati dal PTPR e integrati con le previsioni del vincolo paesaggistico.

RISPOSTA N.11.1. (NON ACCOLTA)

Si rimanda a quanto già controdedotto nella RISPOSTA N.7.1.

OSSERVAZIONE N.11.2 *“(…) con riferimento alle attività tipiche da realizzare nell’Area d’ambito, il nuovo vincolo proposto inciderebbe pesantemente sulle stesse modalità di conduzione delle aziende agricole dell’area. Infatti, l’introduzione di ulteriori previsioni per le aree ricadenti nel “sistema del paesaggio naturale” e “sistema del paesaggio agrario”, nonché la precisazione di alcune disposizioni già presenti nelle Norme del PTPR a tutela dei beni archeologici e delle “aree di visuale”, potrebbe non consentire in futuro:*

- *La normale coltivazione dei fondi avendo vietato le arature profonde, attività sempre svolta in passato per preservare la qualità dei suoli, la fertilità dei terreni, il rinnovo dei seminativi, la riduzione dell’uso di sostanze chimiche per la riduzione delle erbe infestanti;*
- *Opere di sistemazione agrarie finalizzate ad incrementare la produttività dei terreni piuttosto che la redditività delle colture praticate.*

RISPOSTA N.11.2. (NON ACCOLTA)

Si rimanda a quanto già controdedotto nella RISPOSTA N.7.2.

OSSERVAZIONE N.11.3. L’Osservante è proprietario di alcuni immobili e terreni (per alcune piccole parti già parzialmente sottoposti a tutela paesaggistica ai sensi delle lett. c), e g), co. 1, art. 142 del D.lgs. 42/2004). Sicché, nella quasi totalità della proprietà non ostavano limiti alla installazione di impianti con grande impatto territoriale, alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER). In ragione della proposta l’intero territorio della proprietà



Sede operativa: Palazzo Patrizi Clementi
Via Cavalletti, 2 – Roma 0667233002/3

sabap-vt-em@pec.cultura.gov.it
sabap-vt-em@cultura.gov.it

dell'Osservante sottoposto a vincolo paesaggistico e pertanto sottoposto alla disciplina di tutela e di uso degli ambiti di paesaggio di cui al Capo II delle presenti norme del PTPR.

"in forza del predetto vincolo paesaggistico, non saranno più realizzabili nell'Area (o comunque sarà fortemente difficile, in ragione degli aggravati procedimentali imposti per quegli impianti da installare in paesaggio agrario di valore) gli impianti per la produzione di energia areali e verticali con grande impatto territoriale, compresi quelli alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER) di cui all'autorizzazione Unica, con grave nocumento economico nei confronti dell'odierno scrivente, oltre che lesione degli interessi pubblici (come si dirà diffusamente nel prossimo paragrafo), in quanto l'intera area di proprietà del Sig. Scolastici era già stata individuata come idonea alla realizzazione di un impianto fotovoltaico, poiché non sottoposta ad alcun vincolo".

Inoltre si afferma che "(...) In sintesi, in forza della proposta di vincolo elaborata dalla Soprintendenza consegue che: In ambito strettamente agricolo non sarà consentito:

- *l'ampliamento o l'introduzione di coltivazioni arboree da frutto sui seminativi in rotazione;*
- *la realizzazione di nuove recinzioni per il pascolo del bestiame;*
- *la normale coltivazione del fondo avendo vietato le arature profonde;*
- *la realizzazione di opere di sistemazione agrarie anche se finalizzate ad incrementare la produttività dei terreni piuttosto che la redditività delle colture praticate;*
- *il vincolo comporta importanti limitazioni alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica di grandi dimensioni anche FER".*

RISPOSTA N.11.3. (NON ACCOLTA)

In primo luogo è errato il principio secondo cui questa Soprintendenza vorrebbe qualificare l'intero comparto di cui trattasi quale area "non idonea" per l'installazione di FER.

A tale proposito è sufficiente richiamare il D.L. 199/2021 e ss.mm.ii. il quale all'art. 20 "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili" che dispone:

- l'art. 20 co. 7 del D.L. 199/2021 dispone che *"Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee";*
- l'art. 20, co. 8 c-quater dispone che *"Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee ... c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (), incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto)), né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo."*

Dalla lettura degli articoli sopra riportati risulta chiaro ed evidente che le aree non annoverate tra quelle "idonee", come quelle tutelate ai sensi dell'art. 136 del D.lgs. 42/2004, "non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile" (art. 20 co. 7 del D.L. n. 199/2021). Pertanto non è corretto quanto osservato giacché è la norma stessa ad escludere che tali aree possano *tout-court*, solo per essere aree di notevole interesse pubblico, definite "non idonee".

Al riguardo si specifica che anche la Corte Costituzionale (Sentenza 11 gennaio - 23 febbraio 2023 n. 27) ha ribadito il principio secondo cui in merito ad atti di pianificazione generale in relazione ad aree idonee o non idonee: *"l'atto di pianificazione opera una «valutazione di «primo livello», «con finalità acceleratorie» (sentenza n. 77 del 2022; nello stesso senso, sentenze n. 11 del 2022 e n. 177 del 2021), ma non può «creare preclusioni assolute e aprioristiche che inibiscano ogni accertamento in concreto da effettuare in sede autorizzativa (sentenze n. 106 del 2020 e n. 286 del 2019)» (sentenza n. 216 del 2022)".*

Stando a quanto asserito dall'Osservante, di fatto il MiC, per assurdo, non potrebbe più esercitare le funzioni ascrittegli dalla Costituzione e dal Codice dei BB.CC.PP. e, paradossalmente, non potrebbe più avviare procedimenti relativi all'art. 136 del Codice stesso.

D'altronde è lo stesso D.L. n. 199/2021 che all'art. 3 dispone che *"nella definizione della disciplina inerente le aree idonee, i decreti di cui al comma 1, tengono conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa."*

In verità questa Soprintendenza ha solo inteso esercitare le funzioni di tutela ascrittegli dal Codice, in particolare quelle previste dall'art. 138 co. 3, senza con ciò limitare altri interessi costituzionalmente rilevanti, come quello ambientale. Di fatto quest'Ufficio ha avuto l'accortezza di imporre norme a contrasto delle FER, senza escluderne in



Sede operativa: Palazzo Patrizi Clementi
Via Cavalletti, 2 – Roma 0667233002/3

sabap-vt-em@pec.cultura.gov.it
sabap-vt-em@cultura.gov.it

maniera aprioristica la realizzazione di queste, ma demandando l'autorizzazione di eventuali impianti ad una valutazione oggettiva, al fine di assicurare la realizzazione di quelle opere progettate e calibrate in funzione dai valori paesaggistici e del contesto.

In merito alla seconda parte di questa osservazione si rileva che i presunti "divieti" in ambito strettamente agricolo si rappresenta che *"l'ampliamento o l'introduzione di coltivazioni arboree da frutto sui seminativi in rotazione"* è consentita, come meglio specificato nelle norme allegate alla Proposta; il divieto di *"realizzazione di nuove recinzioni per il pascolo del bestiame"* non trova nessun riscontro nelle norme allegate alla proposta e in quelle del PTPR; il divieto di *"arature profonde"* è stato già approfondito nella Risposta 7.2.; il divieto di *"realizzazione di opere di sistemazione agrarie anche se finalizzate ad incrementare la produttività dei terreni piuttosto che la redditività delle colture praticate"* è un'affermazione inesatta in quanto non trovano riscontro nelle norme allegate alla Proposta e in quelle del PTPR. Per il paesaggio agrario di valore", disciplinato dall'art. 26 delle Norme del PTPR, dalla tabella B è possibile oltre al recupero ed agli ampliamenti inferiori al 20% degli edifici esistenti sono inoltre ammesse anche le nuove realizzazioni.

Infine il presunto vincolo che comporta importanti limitazioni alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica di grandi dimensioni anche FER è stato già affrontato nella prima parte di questa risposta. In sintesi queste ultime affermazioni che risultano non vere, non motivate e generiche.

OSSERVAZIONE N.11.4. *"Dalla proposta della Soprintendenza consegue un immediato e diretto danno alla libertà d'iniziativa economica del Sig. Scolastici che non potrà realizzare nell'area alcun intervento volto alla installazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile di grandi dimensioni. Si consideri come il procedimento de quo di fatto realizzerà una espropriazione di valore ai danni dell'odierno scrivente, limitando il godimento di una vastissima area che non potrà essere in futuro commercializzata o utilizzata, se non per limitatissime attività. Il procedimento attivato dalla Soprintendenza produrrà degli effetti sostanzialmente ablatori della proprietà, (...)".*

Inoltre, *"(...) termini più generali, la proposta di vincolo risulta palesemente abnorme. In particolare, facendo riferimento alla descrizione dei confini della proposta (Allegati 13, 14 e 15 alla proposta della Soprintendenza) si potrà agevolmente verificare come l'area inclusa si estenda su centinaia di ettari di terreno e non su superfici limitate e precipuamente individuate alla luce di criteri di effettività della tutela.*

Infine si osserva che in *"(...) la proposta di vincolo paesaggistico si appalesa irragionevole, illogica e strumentale, in quanto volta a escludere, nell'area in esame, ogni possibilità di sussistenza di aree idonee all'installazione di impianti FER, in violazione di ogni norma volta al bilanciamento degli interessi paesaggistici con quelli di tutela dell'ambiente e di produzione dell'energia elettrica, che informano l'azione del legislatore nella semplificazione delle procedure amministrative per l'autorizzazione degli impianti FER". (...) Sul punto si è recentemente espressa la giurisprudenza amministrativa, che – nell'annullare il decreto del Ministero della Cultura per il Lazio-Commissione Regionale per la Tutela del Patrimonio Culturale del Lazio n. 172 dell'8 agosto 2022". (...) Di recente la giurisprudenza amministrativa ha nuovamente ribadito che è illegittima la previsione di un vincolo paesaggistico che impedisca "in modo vincolante, generalizzato ed aprioristico la realizzazione di tutti gli altri impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile" (T.A.R. Basilicata, Potenza, sez. I, 27 gennaio 2023, n. 69)".*

RISPOSTA N.11.4. (NON ACCOLTA)

Si rimanda a quanto già controdedotto nella RISPOSTA N.7.4.

OSSERVAZIONE N.11.5. *"Sotto altro profilo l'illegittimità della proposta deriva dal fatto che il vincolo è sostanzialmente fondato solo sul valore identitario dell'Area – su cui la Soprintendenza si dilunga nella Relazione Generale – che rappresenterebbe, invero, l'unico trait d'union di un territorio vastissimo e connotato da differenti realtà paesaggistiche. Tuttavia è doveroso osservare come la giurisprudenza amministrativa abbia puntualmente affermato l'insufficienza del solo valore identitario per assoggettare un'area a vincolo paesaggistico, "essendo a tal fine richiesto anche, come requisito cumulativo, che si aggiunge al requisito proprio, quello del valore intrinseco dell'oggetto, del sito da tutelare, come "luogo dell'anima" o come "bellezza naturale" (T.A.R. Lazio, sede di Roma, sez. II, 27 gennaio 2021, n. 1080). (...) Doppio giudizio che – nel caso di specie – non è superato, atteso che la Soprintendenza si sofferma diffusamente solo sul valore identitario dell'area e, specificamente, dei nuclei storici.*

(...) la Soprintendenza ricomprende nel vincolo anche zone ricadenti nell'ambito del "paesaggio agrario" ma non di "rilevante valore" ai sensi dell'art. 25 delle Norme del PTPR e, quindi prive della caratteristica del "rilevante valore paesistico per l'eccellenza dell'assetto percettivo, scenico e panoramico".(...) Orbene, l'effetto del vincolo proposto è sostanzialmente quello di vincolare tutto, per non tutelare nulla, in quanto si sottopongono alla medesima disciplina aree che – anche ove appartenenti a medesimi sistemi del paesaggio (naturale o agrario che siano) – non sono meritevoli ricevere una pervasiva impostazione conservativa.

(...) la relazione generale non si presta a fornire adeguato supporto motivazionale per la dichiarazione del notevole interesse paesaggistico come cd. bellezze naturali d'insieme di cui all'art. 136 co. 1 lett. c) e d), d.lgs. n. 42 del 2004, del



Sede operativa: Palazzo Patrizi Clementi
Via Cavalletti, 2 – Roma 0667233002/3

sabap-vt-em@pec.cultura.gov.it

sabap-vt-em@cultura.gov.it

compendio immobiliare del sig. Scolastici, che costituisce, però, solo una piccola parte dell'area oggetto della proposta di vincolo (All. C). Segnatamente, non viene evidenziato alcun aspetto di particolare interesse relativo ai siti ricadenti nell'estesa area di proprietà dello scrivente. Evidentemente, la stessa Soprintendenza è conscia della scarsa rilevanza dei terreni in questione di proprietà del Sig. Scolastici: d'altra parte si tratta di una semplice area agricola, come tante altre nella zona e quindi priva del requisito di "bellezza naturale" richiesto dall'art. 136, co. 1, lett. c) e d), d.lgs. n. 42 del 2004. Segnatamente, non viene evidenziato alcun aspetto di particolare interesse relativo ai siti ricadenti nell'area di proprietà dello scrivente. (...) Insomma, non è in alcun modo dimostrata la specifica appartenenza dei terreni dell'odierno scrivente al complesso unitario dell'Area d'ambito del bacino del torrente dell'Arrone che, infatti, non sono nemmeno oggetto di resoconto fotografico da parte della Soprintendenza.

RISPOSTA N.11.5. (NON ACCOLTA)

In primo luogo si rimanda a quanto già controdedotto nella RISPOSTA N.7.5.

In merito all'assenza di un resoconto fotografico della proprietà dell'Osservante si fa presente che la figura 171 della Relazione fotografica ne rappresenta con una veduta aerea. Si rappresenta che altre vedute aeree, nonché le numerose viste panoramiche riprese nella medesima zona, rappresentano adeguatamente le caratteristiche e le valenze paesaggistiche dei terreni in parola, in virtù dell'omogeneità delle stesse.

OSSERVAZIONE N.11.6. L'Osservante chiede:

- a) di non procedere alla dichiarazione di notevole interesse pubblico,
- b) ovvero di voler stralciare dalla predetta dichiarazione l'area di proprietà del Sig. Mario Scolastici.

RISPOSTA N.11.6. (NON ACCOLTA)

- a) non accolta: questo Ministero ha riconosciuto, all'area delimitata, per l'alto livello di integrità, permanenza e rilevanza, per le relazioni visive, storico culturali e simboliche dei vari elementi con il contesto paesaggistico, gli ha attribuito un elevato valore culturale, percettivo, scenico e panoramico e pertanto conferma che sia necessario l'assoggettamento a dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi del D.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 (art. 136, co.1, lettera c e d) del territorio così come delimitato nell'Elaborato n. 7 "Individuazione e perimetrazione dell'area su IGM";
- b) non accolta: l'inserimento dei terreni in parola all'interno del perimetro della Proposta nasce dalla necessità di garantire, innanzitutto completezza all'ambito territoriale che si intende tutelare, ovvero il bacino idrografico del torrente Arrone, si potrebbe affermare che siano situati proprio nel cuore del territorio considerato. Risultano inoltre conservare ancora intatti tutti quei valori ambientali e paesaggistici riconosciuti da questa Soprintendenza. Pertanto lo stralcio di aree puntuali indebolirebbe l'obiettivo di tutela e salvaguardia posto, creando un fattore di discontinuità e pregiudizio per la conservazione e la valorizzazione del territorio nel suo complesso.

OSSERVAZIONE N.12. Sig. Pietro Brundu - Memorie pervenute in data 07.12.2023 ed acquisite al ns. protocollo al n. 20922-A del 11.12.2023

Il sig. Pietro Brundu dichiara di possedere terreni nel territorio comunale di Montalto di Castro ricadenti all'interno del perimetro della presente dichiarazione e individuati al catasto al foglio 55. Si osserva che dalla *"metodologia dottata sembrerebbe che la Soprintendenza intenda modificare in autonomia quanto concertato in sede di redazione ed approvazione del PTPR. (...) Questa procedura, posta in essere a pochissima distanza temporale dalla concertazione che ha portato all'approvazione del PTPR, sembra assumere l'aspetto di un atto unilaterale ed imposto senza discussione rispetto che peraltro assume una vastità tale da presupporre che lo strumento possa essere non idoneo allo scopo"*.

Inoltre l'Osservante sostiene che le aree interessate dalla Proposta, in particolare per i terreni di sua proprietà, non presentino le caratteristiche necessarie per ricadere sotto la disciplina dell'art. 136 co. 1 lett. c) e d). Nello specifico rileva che questa Soprintendenza ha definito *"criteri visivi e percettivi senza una metodologia appropriata che contenga gli elementi concreti di valutazione e le valutazioni effettuate, dall'altra la documentazione fotografica mette in evidenza caratteristiche negative del paesaggio invece rappresentano detrattori della qualità dello stesso. Nel caso specifico l'azienda è attraversata da infrastrutture elettriche che si dipanano dalla centrale di Montalto di Castro e che ormai hanno segnato profondamente la godibilità del territorio"*.

In conclusione si chiede *"di non procedere alla dichiarazione di notevole interesse pubblico"* in alternativa *"di voler stralciare dalla predetta dichiarazione l'area di proprietà del sottoscritto ed individuata al catasto terreni del Comune di Montalto di Castro al (...)"*.

RISPOSTA N.12 (ACCOLTA)

Le area oggetto dell'osservazione ricade pienamente nel perimetro della Proposta, pur non presentando a pieno le caratteristiche paesaggistiche omogenee con le aree circostanti, era stata inclusa in quanto parte integrante della



Sede operativa: Palazzo Patrizi Clementi
Via Cavalletti, 2 – Roma 0667233002/3

sabap-vt-em@pec.cultura.gov.it
sabap-vt-em@cultura.gov.it

tenuta di Campo Morto, storica proprietà della Camera Apostolica, che occupava un'area molto vasta estesa dal torrente Arrone fino alla periferia meridionale del centro abitato di Montalto di Castro.

Pur non condividendo in pieno la valutazione paesaggistica sull'area condotta dall'Osservante, in quanto risulta generica e non sufficientemente motivata, dal momento che non adduce elementi di valutazione concreti. Questa Soprintendenza accoglie la richiesta di stralcio dell'area in oggetto, per la seguente motivazione: lo stralcio dell'area di proprietà dell'Osservante non comporta una destrutturazione dell'area ed una sottrazione non coerente con gli obiettivi conservativi prefissati, in quanto situata sul margine occidentale del perimetro individuato. Pertanto, si ravvisa che lo stralcio di questa piccola porzione non indebolisce l'obiettivo di tutela e salvaguardia posto e non arreca pregiudizio per la conservazione e la valorizzazione del territorio. Inoltre, si rappresenta che circa la metà della superficie dei terreni dell'Osservante, ai sensi della lett. c), co. 1, art. 142 del D.lgs. 42/2004 è già sottoposta a tutela paesaggistica per la presenza della fascia di rispetto di un corso d'acqua.

OSSERVAZIONE N.13. Pantalla Solar S.r.l. - Memorie pervenute in data 11.12.2023 ed acquisite al ns. protocollo al n. 20976-A del 11.12.2023

La Pantalla Solar S.r.l. è attualmente titolare di un progetto nel Comune di Tuscania (denominato "Pantalla"), con cui si prevede l'installazione e la gestione di un impianto fotovoltaico. La Società osservante rappresenta una serie di osservazioni, sia sui contenuti degli elaborati che sulle metodologie di analisi adottate da questa Soprintendenza. Si premette che metodologie e contenuti, oltre alla tipologia di elaborati allegati alla presente Proposta, sono già stati ampiamente utilizzati da questo Ministero per i medesimi scopi in casi analoghi.

OSSERVAZIONE N.13.1. L'Osservante, dopo una sintetica premessa finalizzata a richiamare il concetto di paesaggio, analizza *"le caratteristiche della proposta di vincolo in esame affrontando il tema dei "caratteri di omogeneità" dell'ambito geografico in cui si intende apporre il vincolo. (...) gran parte del territorio è agricolo, e, contrariamente a quanto riferito dalla Proposta, non esprime alcun valore rurale identitario. (...) Il paesaggio "agrario di continuità" è invece costituito da ambiti paesaggistici privi di qualsiasi valore percettivo, scenico e panoramico e merita di essere sottolineato che l'area del progetto "Pantalla" vi ricade interamente"*. La Società osservante si dilunga su come la "Relazione generale" allegata alla Proposta la quel descriverebbe *"uno stato dei luoghi che non corrisponde alle effettive caratteristiche paesaggistiche del territorio" e su come il territorio sia paesaggisticamente disomogeneo*".

RISPOSTA N.13.1 (NON ACCOLTA)

Affermazioni generiche, non motivate in maniera esaustiva in quanto basate unicamente sulla classificazione dei "paesaggi" introdotta dal PTPR. Si rappresenta che a seguito dell'analisi condotta, questa Soprintendenza nell'ambito della prima Proposta, trasmessa alla Regione Lazio in data 21.04.2022, aveva apportato una modifica ai paesaggi basata su una nuova e aggiornata lettura delle caratteristiche paesaggistiche del territorio in argomento.

In particolare, date le specifiche caratteristiche del territorio in esame era stato rilevato che all'interno del perimetro che si intende tutelare le aree classificate come "paesaggio agrario di continuità" hanno solo in parte le caratteristiche proprie del "paesaggio agrario di continuità" così come descritte in premessa dall'art. 27 delle Norme del PTPR, se non per poche porzioni di territorio poste ai margini agli insediamenti urbani e al perimetro individuato, in quanto conservano intatta la vocazione agricola anche dove sottoposte a mutamenti fondiari e/o colturali. Pertanto, si proponeva una nuova classificazione come "paesaggio agrario di valore" per alcune zone attualmente identificate come "paesaggio agrario di continuità" al fine di consentire il mantenimento della qualità del paesaggio rurale.

Successivamente, in sede di copianificazione, al fine di rendere la Proposta il più possibile condivisa con l'Amministrazione regionale, è stato concordato tra le altre cose di non modificare i paesaggi definiti dal PTPR, come meglio specificato nella premessa di questa Relazione. Si evidenzia inoltre che la definizione di "paesaggio agrario di continuità", riportata in premessa all'art. 27 delle Norme del PTPR, non vi alcuna definizione che riconduca all'affermazione *"privi di qualsiasi valore percettivo, scenico e panoramico"*.

OSSERVAZIONE N.13.2. L'Osservante sostiene che *"l'ambito della proposta di vincolo di tipo paesaggistico è fruibile, infatti molte zone sono inaccessibili, ovvero non dispongono di una viabilità pubblica utilizzabile. L'ambito della proposta di vincolo presenta una forte disomogeneità dal punto di vista paesaggistico, come evidenziabile dalle fotografie scattate nei punti da P1 a P31"*.

RISPOSTA N.13.2. (NON ACCOLTA)

Anche quanto indicato nella seconda osservazione presenta errori che rendono infondato quanto commentato dalla Società osservante. In primo luogo, come già riportato nella Relazione generale, la conformazione orografica di questo territorio determina notevoli effetti percettivi, ottime condizioni panoramiche e una notevole apertura di visuale. Grazie alla grande abbondanza di punti di vista e di belvedere, accessibili al pubblico, dislocati in tutta l'area in oggetto, si può godere dello spettacolo delle bellezze panoramiche. Come evidenziato il panorama da questi punti di



Sede operativa: Palazzo Patrizi Clementi
Via Cavalletti, 2 – Roma 0667233002/3

sabap-vt-em@pec.cultura.gov.it
sabap-vt-em@cultura.gov.it

vista abbraccio un vasto orizzonte, estendendosi fino alla linea di costa, da cui emergono i rilievi del monte Argentario e dell'arcipelago toscano. Nell'entroterra i panorami sono dominati in direzione sud dal profilo dei monti Cimini, dietro cui a volte è possibile scorgere l'Appennino più interno. Verso nord invece a dominare è la compatta mole del monte Canino, alle cui spalle è possibile scorgere il monte Amiata in Toscana.

Questo territorio è attraversato inoltre da percorsi di connessione (comprese le strade interpoderali e sentieri naturalistici) che formano un reticolo viario piuttosto variegati, che finisce per svolgere una funzione attiva di interpretazione del contesto paesaggistico; la molteplicità dei punti di vista che si creano e soprattutto la possibilità di movimento lungo una linea sempre differente determinano importanti possibilità di conoscenza e di analisi degli aspetti formali del territorio.

In secondo luogo appare evidente che, contrariamente a quanto affermato, questa Soprintendenza si è soffermata ampiamente sul valore identitario dell'area, come evidenziato nei vari paragrafi della Relazione generale ha eseguito un'approfondita analisi e lettura (mai effettuata in precedenza in maniera così capillare) che ha portato a individuare quelle che sono le principali componenti del paesaggio, sia rurale che naturale, utile ad individuare e a riconoscere nei paesaggi di oggi. In particolare la straordinaria rilevanza culturale dell'area è stata articolata secondo cinque componenti principali: Tessuto storico-archeologico diffuso; Permanenza della viabilità antica e medievale; Borghi di origine medievale; Insediamento rupestre Insediamento rurale. L'articolato mosaico di paesaggi agro-silvo-pastorali è stato sintetizzato secondo le seguenti specifiche peculiarità morfologiche, culturali e insediative: Ecosistemi forestali; Ecosistemi arbustivi e macchie; Ecosistemi fluviali e aree umide; Ecosistema agro-pastorale. Infine, altro elemento individuato da questa Soprintendenza e fortemente caratterizzante questo territorio sono le visuali panoramiche. La conformazione orografica di questo territorio determina infatti notevoli effetti percettivi, ottime condizioni panoramiche e una notevole apertura di visuale. Grazie alla grande abbondanza di punti di vista e di belvedere, accessibili al pubblico, dislocati in tutta l'area in oggetto, si può godere dello spettacolo delle bellezze panoramiche e della omogeneità del territorio. Ogni aspetto è stato attentamente analizzato e descritto, finanche nelle sue componenti di vulnerabilità.

Gli elementi "detrattori" sono stati descritti da questa Soprintendenza. Con la documentazione fotografica si è cercato di rappresentare lo stato dei luoghi, compresi gli elementi che ne dequalificano alcuni punti, senza nessun intento di rappresentazione idilliaca e di conservazione ottimale dell'area. La stessa Relazione generale descrive puntualmente quali sono gli elementi di criticità. La lettura delle componenti che formano il paesaggio odierno è stato un processo che ha consentito l'individuazione e il riconoscimento dei paesaggi rurali storici presenti, al fine di consentire interventi di salvaguardia, riqualificazione e restauro (anche in forma di riproduzione dei caratteri più salienti), in considerazione della loro vulnerabilità e dei fattori di rischio che ne compromettono gli equilibri.

In merito al giudizio di valore paesaggistico si ricorda quanto già esposto in precedenza, ovvero che è riservato a questo Ministero, dotato delle conoscenze tecniche tali da potere individuare oculatamente gli aspetti di pregio dei beni che intende tutelare (Cfr RISPOSTA N.9.4.).

La presenza di ambiti edificati recenti, piccoli insediamenti produttivi, segnaletica stradale, infrastrutture elettriche, ecc., non possono essere considerate motivazioni sufficienti a contraddire i valori riconosciuti nella Relazione generale.

OSSERVAZIONE N.13.3. Dall'analisi effettuata dall'Osservante risulterebbe *"che l'ambito della proposta di vincolo è disomogeneo in quanto presenta almeno due unità di paesaggio ben distinte, in coerenza anche con la suddivisione in unità geografiche da Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) del Lazio, segnatamente: la prima a Nord di tipo collinare di tipo agricolo, percorsa dalla vegetazione riparia che si sviluppa lungo i corsi d'acqua che alimentano il torrente Arrone, caratterizzata da rare macchie boschive e dalla presenza poco o nulla visibile dei centri urbani di Tessennano, Arlena di Castro; la seconda a Sud di tipo semi pianeggiante di tipo agricolo con scarsa vegetazione e rilevante presenza di impianti fotovoltaici alcuni in costruzione e alcune importanti linee elettriche ad altissima tensione- (...) Le aree agricole, inoltre, non si rappresentano come esempi peculiari e identitari tali da generare la necessità di una loro tutela in quanto richiamano paesaggi molto diffusi nell'Italia centro-meridionale collinare, come da immagini successive"*. L'osservante si sofferma unicamente sugli elementi "detrattori" del paesaggio, portando come esempio virtuoso di tutela paesaggistica una villa veneta.

RISPOSTA N.13.3. (NON ACCOLTA)

Non risultano chiaramente illustrate le ragioni concrete e specifiche per cui tale vincolo potrebbe non essere omogeneo, l'affermazione si basa unicamente sulla suddivisione delle unità geografiche individuate dal PTPR. Come già dichiarato nella premessa della Relazione generale "Questa porzione di territorio, compresa tra il lago di Bolsena e il mar Tirreno, presenta, con il suo andamento perpendicolare alla linea di costa, una sequenza orografica che va dalle aree di origine vulcaniche dell'interno alle zone pre-costiere, caratterizzate da lievi ondulazioni collinari, frazionate da una fitta rete idrografica, e dalla compresenza di cospicui caratteri naturali e agrari. Quest'area conserva tuttora un'alta qualità paesaggistica riconducibile ai tratti tipici della Maremma laziale e della Tuscia viterbese", pertanto sono



Sede operativa: Palazzo Patrizi Clementi
Via Cavalletti, 2 – Roma 0667233002/3

sabap-vt-em@pec.cultura.gov.it
sabap-vt-em@cultura.gov.it

ben chiarite quali sono le peculiarità dell'area, ovvero quella di costituire una sorte di "ponte" tra l'entroterra e la fascia costiera. Risulta non pertinente l'esempio di tutela paesaggistica di una villa veneta in quanto possiede caratteri e valori totalmente differenti dell'area in argomento. Per un approfondimento maggiore si rimanda ancora una volta a quanto controdedotto in precedenti, in particolare alla RISPOSTA N.9.4.

OSSERVAZIONE N.13.4. *"La Relazione Generale a sostegno della proposta del vincolo elenca ben 452 siti Archeologico-Monumentali, così caratterizzati: una buona parte sono ritrovamenti sotterranei le cui tracce di scavo sono totalmente invisibili; un'altra parte elenca beni monumentali presenti negli insediamenti storici; una piccola parte elenca beni come due "tombe a fossa" visibili solo lungo la viabilità provinciale abbandonate, luogo di deposito di rifiuti, e alcune adibite a magazzino. (...) Va evidenziato che nessuno dei 452 siti archeologico-monumentali censiti produce una ricaduta paesaggistica".*

RISPOSTA N.13.4. (NON ACCOLTA)

I beni individuati nella Relazione generale (in numero di 458) e graficizzati nell'Elaborato N.9 - Localizzazione dei siti archeologico-monumentali su IGM, confluiscono nella Tavola C del PTPR modificata (Elaborato N.15 - Tavola C modificata: beni del patrimonio naturale e culturale e azioni strategiche, del PTPR), con la loro rappresentazione a scopo unicamente conoscitivo, i quali, pur non ancora appartenendo tutti a termini di legge ai beni culturali e/o paesaggistici, costituiscono l'organica e sostanziale integrazione alle motivazioni che hanno indotto questa Soprintendenza a tutelare l'area. Si ricorda che per paesaggio si intende quella parte di territorio, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni, comprese le azioni delle civiltà passate, i cui segni, come ampiamente dimostrato nella Relazione generale, sono ancora evidenti e determinanti per la definizione del paesaggio odierno. L'individuazione dei suddetti siti, in particolare quelli di natura archeologica, è frutto di una scrupolosa ricerca effettuata da questa Soprintendenza, sulla base sia della bibliografia disponibile (riportata integralmente nella Relazione generale), che attraverso la consultazione degli archivi di questo Ministero. Si evidenzia che l'archeologia per sua natura è una materia in continua evoluzione, le ricerche e i ritrovamenti sono all'ordine del giorno (si veda i recenti e importi ritrovamenti nell'area effettuati in occasione della realizzazione di impianti FER e relativi cavidotti), pertanto l'esclusione dal PTPR di molti siti individuati, non rappresenta un motivo fondato per dubitare della loro esistenza.

OSSERVAZIONE N.13.5. *"Le visuali panoramiche non presentano particolari significati di tipo identitario, con elementi di diversità, rarità e qualità visiva se non la visione di spazi aperti, peraltro molto frequenti nel centro-Sud Italia. La mancanza di valori identitari dei paesaggi visibili nella proposta dal vincolo è confermata dall'osservazione dei paesaggi al di fuori della proposta di vincolo che presentano i medesimi "quadri visuali" di quelli presenti nella proposta di vincolo (in alcuni casi più significativi come quello dal belvedere di Tuscania), come da immagini seguenti. (...) Il confronto fra il belvedere di Tuscania (esterno al perimetro della Proposta) consente di far emergere la totale assenza all'interno dell'ambito del Torrente Arrone di visuali con "ottime condizioni panoramiche" e una notevole apertura di visuale."*

RISPOSTA N.13.5. (NON ACCOLTA)

In merito al giudizio di valore delle vedute panoramiche si ricorda quanto già esposto in precedenza, ovvero che è riservato a questo Ministero, dotato delle conoscenze tecniche tali da potere individuare oculatamente gli aspetti di pregio dei beni che intende tutelare. Non si comprende in che modo le "visuali panoramiche non presentano particolari significati di tipo identitario" dal momento che rappresentano il territorio in argomento, pertanto non è possibile dare riscontro in quanto non puntualizzate. Per quanto riguarda le "ottime condizioni panoramiche" si rimanda al contenuto della Documentazione fotografica allegata alla Proposta, in cui sono ampiamente documentate le numerosissime vedute, riprese dai centri storici, dai siti storico-monumentali, dai percorsi panoramici, ecc., a cui la Società osservante non fa riferimento, adducendo come prova altre riprese fotografiche con punti di vista differenti. Il confronto con il belvedere di Tuscania non è pertinente in quanto si tratta di due ambiti paesaggistici con caratteristiche differenti, dove l'attenzione viene focalizzata unicamente su un elemento antropico fortemente caratterizzante.

OSSERVAZIONE N.13.6. *"La perimetrazione dell'area della proposta di vincolo si basa su scelte arbitrarie, e non discende dalla effettuazione di alcuna previa analisi di tipo paesaggistico, come l'individuazione di opportune "Unità di paesaggio", le uniche capaci di dimostrare oggettivamente la transizione tra diverse tipologie di paesaggio. Dalle verifiche effettuate in loco emerge che la linea di confine non è in grado di individuare un preciso cambiamento percettivo del paesaggio".*



Sede operativa: Palazzo Patrizi Clementi
Via Cavalletti, 2 – Roma 0667233002/3

sabap-vt-em@pec.cultura.gov.it
sabap-vt-em@cultura.gov.it

RISPOSTA N.13.6. (NON ACCOLTA)

Come dichiarato nella premessa dell'Elaborato N.2 - Descrizione dei confini, allegata alla Proposta, il perimetro dell'area, per una sua corretta ed esatta definizione e individuazione, ricalca elementi presenti sul territorio il più possibile univocamente individuabili. Per quanto possibile il tracciato ricalca elementi fisici presenti sul territorio, come strade e corsi d'acqua. Solo in parte, ove non era possibile l'applicazione di questo criterio, o nei casi in cui si è ritenuto necessario escludere/includere specifiche aree, sono stati utilizzati elementi intangibili, ma esattamente individuabili, come i confini dei territori comunali o fogli e particelle catastali.

In merito all'individuazione e all'estensione dell'area della Proposta si rimanda anche a quanto già esposto in precedenza, come nella RISPOSTA N.5.1.

OSSERVAZIONE N.13.6. *"Il materiale fotografico allegato alla proposta di vincolo non risulta idoneo alla valutazione dello stato attuale dei luoghi, è datato e non tiene in considerazione le modifiche recenti. Negli ultimi tempi, infatti, l'area è stata interessata da significativi interventi nelle escavazioni e nelle energie rinnovabili, che hanno prodotto modifiche territoriali e paesaggistiche non rappresentate in modo coerente nel materiale fotografico, in quanto precedente alle suddette modifiche. Le aree più profondamente trasformate sono principalmente quelle lungo la SP4 e la SP13, così come emerso dal sopralluogo novembre 2023, in quanto occupate da cantieri e impianti fotovoltaici in costruzione (già approvati al tempo della proposta). Questi cambiamenti non emergono nella proposta di vincolo, che erroneamente assume che queste zone siano ancora "integre".*

RISPOSTA N.13.6. (NON ACCOLTA)

La documentazione fotografica allagata alla Proposta registra diversi momenti del processo istruttorio, che è stato svolto in un lungo lasso di tempo. Quanto osservato dalla Società sui cambiamenti più recenti non fa che confermare quanto emerge dalle valutazioni effettuate da questa Soprintendenza, ovvero che i fattori di rischio e di vulnerabilità, che finora sono stati molto limitati, stanno portando in maniera veloce e in assenza di un opportuno coordinamento tra amministrazioni pubbliche, ad una serie di modifiche rilevanti e irreversibili del quadro paesaggistico, ancora degno di essere tutelato, recuperato e valorizzato. Si riafferma ancora una volta che il depauperamento dei valori paesaggistici individuati e descritti da questo Ministero, non solo comporterebbero la perdita di questo patrimonio paesaggistico e culturale ma anche di una reale opportunità di sviluppo economico, soprattutto turistico e agro-pastorale, pertanto l'apposizione di questa dichiarazione di notevole interesse pubblico sull'area in argomento risulta ancora più urgente e indispensabile. Per tutte queste motivazioni tale area presenta tutti i requisiti per essere oggetto di una studiata e corretta tutela che impedisca alle bellezze naturali e paesaggistiche della zona in questione di subire progressive alterazioni irreversibili. Per una maggiore chiarezza della localizzazione dei punti di ripresa fotografica si è provveduto a integrare la Documentazione fotografica con una planimetria a definizione maggiore.

OSSERVAZIONE N.13.7. *"L'area della proposta di vincolo, pur richiamando l'importanza degli elementi di naturalità, non incorpora bensì "evita" le zone naturalistiche a bosco così come definite dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) vigente come "paesaggio naturale".*

RISPOSTA N.13.7. (NON ACCOLTA)

In merito all'esclusione dal perimetro della proposta di alcune aree che richiamano importanti elementi di naturalità, si osserva che l'esclusione di tali comparti territoriali scaturisce dall'accoglimento delle osservazioni poste dalla Regione Lazio in sede di copianificazione. In particolare questa Soprintendenza, come già precisato nella parte iniziale di questa relazione, ha valutato congruo ai fini della tutela paesaggistica ridurre l'estensione della Proposta, in particolare escludendo i territori già sufficientemente tutelati paesaggisticamente, per la presenza di corsi d'acqua, di estese aree boscate e terreni gravati da usi civici. Tutte caratteristiche che i territori indicati dall'Osservante possiedono.

OSSERVAZIONE N.13.8. *"Il riferimento al torrente Arrone, quale elemento fondante della proposta di vincolo, è poco significativo stante il fatto che questo corso d'acqua e i suoi affluenti non sono mai visibili ma solo percepibili nel contesto paesaggistico, solo grazie alla presenza della vegetazione riparia".*

RISPOSTA N.13.8. (NON ACCOLTA)

Questa Soprintendenza ha solo inteso esercitare le funzioni di tutela ascritte dal Codice dei beni culturali e del paesaggio su un'area che si sovrappone approssimativamente al bacino idrografico del torrente Arrone, e non del corso d'acqua in sé, nel quale ha riconosciuto un'alta qualità paesaggistica riconducibile ai tratti tipici della Maremma laziale e della Tuscia viterbese. Pertanto tale territorio va inteso nella sua unitarietà per i caratteri derivanti dalla natura, dalla storia umana e dalle reciproche interrelazioni.



Sede operativa: Palazzo Patrizi Clementi
Via Cavalletti, 2 – Roma 0667233002/3

sabap-vt-em@pec.cultura.gov.it
sabap-vt-em@cultura.gov.it

OSSERVAZIONE N.13.9. *“La proposta di vincolo non costituisce applicazione di alcuna metodologia analitica e valutativa utile a identificare il “contesto di giacenza” e come esso possa produrre un corrispondente “contesto paesaggistico”. Inoltre della totalità dei siti elencati dalla relazione generale, oltre 200 degli stessi non sono visibili e dunque non sono generatori di paesaggio”.*

RISPOSTA N.13.9. (NON ACCOLTA)

Come precedentemente già esposto, questa Soprintendenza, come ampiamente illustrato e dimostrato nella Relazione generale allegata alla Proposta, ha individuato le aree sulla base di principi oggettivi finalizzati ad inquadrare un ambito paesaggistico omogeneo, caratterizzato da qualità e valori rappresentativi di un paesaggio peculiare. Con il fine di assicurare negli ambiti individuati la conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei paesaggi e dei beni paesaggistici esistenti, valorizzando, al contempo, sia le cospicue testimonianze architettoniche e archeologiche, che le tecniche e i materiali costruttivi presenti, anche nell'ottica della corretta integrazione di tutti gli aspetti e caratteri individuati, rispetto alle esigenze anche di ripristino dei valori paesaggistici. Fornire inoltre gli indirizzi necessari a garantire la compatibilità delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio dei territori coinvolti, nel rispetto dei valori paesaggistici riconosciuti e tutelati con il presente provvedimento.

I beni individuati nella Relazione generale (in numero di 458) e graficizzati nell'Elaborato N.9 - Localizzazione dei siti archeologico-monumentali su IGM, confluiscono nella tav. C del PTPR modificata (Elaborato N.15 - Tavola C modificata: beni del patrimonio naturale e culturale e azioni strategiche, del PTPR), con la loro rappresentazione a scopo unicamente conoscitivo, i quali, pur non ancora appartenendo tutti a termini di legge ai beni culturali e/o paesaggistici, costituiscono l'organica e sostanziale integrazione alle motivazioni che hanno indotto questa Soprintendenza a tutelare l'area. Si ricorda che per paesaggio si intende quella parte di territorio, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni, comprese e soprattutto le azioni delle civiltà passate, i cui segni, come ampiamente dimostrato nella Relazione generale, sono ancora evidenti e determinanti per la definizione del paesaggio odierno. L'individuazione dei suddetti siti, in particolare quelli di natura archeologica, è frutto di una scrupolosa ricerca effettuata da questa Soprintendenza, sulla base sia della bibliografia edita disponibile (riportata integralmente nella Relazione generale), che attraverso la consultazione degli archivi di questo Ministero. Si evidenzia che l'archeologia per sua natura è una materia in continua evoluzione, le ricerche e i ritrovamenti sono all'ordine del giorno (si veda i recenti e importanti ritrovamenti nell'area effettuati in occasione della realizzazione di impianti FER e relativi cavidotti). La scarsa o nulla visibilità di una parte dei siti individuati o l'esclusione dal PTPR di, non rappresenta un motivo fondato per dubitare della loro esistenza. Scopo di questa dichiarazione di notevole interesse pubblico è anche quello di preservare l'integrità fisica e i valori espressi dal ricco patrimonio costituita anche dal ricco patrimonio archeologico presente, ma non solo e non in via esclusiva come sostiene l'Osservante. Come meglio specificato nella Relazione generale i fattori culturali sono molteplici, includendo il tessuto storico diffuso costituito da strutture di origine medievale, la permanenza della viabilità antica e medievale, borghi di origine medievale, insediamenti rupestri, edilizia e manufatti rurali (casali, ponti, fontanili, ecc.

OSSERVAZIONE N.13.10. *“La viabilità storica non è riconoscibile in quanto si confonde con la maglia delle strade poderali che caratterizzano l'ambito della proposta di vincolo, pertanto non produce paesaggio”.*

RISPOSTA N.13.10. (NON ACCOLTA)

Per già illustrato nella risposta precedente, anche la viabilità storica antica e medievale, indicata nella Relazione generale (in numero di 6) e graficizzata nell'Elaborato N.9 - Localizzazione dei siti archeologico-monumentali su IGM, con la loro rappresentazione ha uno scopo unicamente conoscitivo, i quali, pur non ancora appartenendo tutti a termini di legge ai beni culturali e/o paesaggistici, costituiscono l'organica e sostanziale integrazione alle motivazioni che hanno indotto questa Soprintendenza a tutelare l'area.

OSSERVAZIONE N.13.11. *“Dalle aree agricole la visibilità dei borghi è molto limitata poiché essi appaiono alla vista dalle strade provinciali solo in prossimità degli stessi. Va evidenziato che i borghi sono presenti solo nella parte a Nord dell'ambito della proposta di vincolo, mentre nella parte a Sud si presentano ampie aree agricole con case sparse. Ciò conferma che l'ambito della proposta di vincolo non è omogeneo”.*

RISPOSTA N.13.11. (NON ACCOLTA)

Si premette che buona parte dei percorsi panoramici in prossimità dei borghi sono già rappresentati nella Tavola A del PTPR, pertanto la prima parte dell'osservazione non è pertinente. In secondo luogo dalla Relazione generale si evidenzia come i tre borghi attualmente presenti siano in realtà gli unici insediamenti umani “superstiti”. Dal breve excursus sulle vicende storiche che hanno interessato questo territorio si evince in maniera evidente ed inconfutabile una vicenda insediativa molto complessa, che ha visto la nascita e successiva scomparsa di numerosi insediamenti abitati diffusi su tutto il territorio. L'assenza di agglomerati urbani in una parte dell'area della Proposta, frutto di tali vicende, non può essere considerata come elemento di disomogeneità. Il paesaggio qui analizzato è formato dalle diverse



Sede operativa: Palazzo Patrizi Clementi
Via Cavalletti, 2 – Roma 0667233002/3

sabap-vt-em@pec.cultura.gov.it
sabap-vt-em@cultura.gov.it

componenti descritte, che si compongono in vario modo e non è mai stata affermata la costante compresenza degli stessi.

OSSERVAZIONE N.13.12. *“Il tratto di autostrada a Sud della proposta di vincolo tratto autostradale presenta una folta vegetazione lungo i bordi e in parte si situa in trincea e ciò pregiudica la possibilità di osservare l’ambito geografico della proposta di vincolo. I “borghi fortificati” presenti all’interno dell’area oggetto di vincolo (Arlena di Castro e Tessennano in particolare) sono caratterizzati da un edificato denso e lineare che non lascia spazio a punti panoramici (terrazze, punti di vista e di belvedere accessibili al pubblico), né a percorsi pedonali tali da consentire una visione dell’intorno. Non è possibile l’intervisibilità tra i borghi Arlena di Castro e Tessennano in quanto sono presenti creste a quote più elevate all’interno del territorio che le divide. Così pure il borgo di Piansano è circondato a Ovest e a Sud da colline più alte il che ne limita la visione in profondità.*

RISPOSTA N.13.12. (NON ACCOLTA)

Per quanto concerne le “aree di visuale” individuate dal PTPR, essendo state ritenute insufficienti con i valori che la presente dichiarazione ha riconosciuto nel territorio in esame e vuole quindi tutelare, è stato valuta di integrare quanto già rappresentato nelle Tavole A dello stesso Piano Regionale estendendo lungo i tracciati della viabilità principale le zone classificate come “aree di visuale”, per le quali varranno, pertanto, le previsioni dell’art. 50 delle norme del PTPR.

Come motivato anche in sede di copianificazione i percorsi panoramici individuati dalla Proposta sono stati confermati, sottolineando come questi siano in realtà la semplice prosecuzione di percorsi già individuati dal PTPR ricidenti nei medesimi ambiti paesaggistici, senza soluzione di continuità, e caratterizzati dalle stesse modalità di percezione/fruizione. La presenza di ostacoli visivi (vegetazione o trincee) è limitata solo ad alcuni tratti, tra l’altro la vegetazione indicata dall’Osservante è costituita per lo più costituita da Ailanto, specie arborea “aliena” e infestante.

In merito ai percorsi panoramici che attraversano i borghi di Arlena di Castro e Tessennano si rimanda a quanto controdedotto e accolto alla lettera b) della RISPOSTA 16.6.

Le osservazioni formulate sembrano non corrette laddove individuano le visuali dal borgo di Piansano come prive di valenze panoramiche. La geomorfologica del sito consente di godere comunque di viste panoramiche, anche se “a corto raggio”, sulle vallecole che incorniciano il centro storico, da cui è possibile leggere ancora intatto il profondo legame tra l’insediamento umano e l’ambiente naturale che lo circonda.

OSSERVAZIONE N.13.13. *“La Relazione a sostegno della proposta di vincolo definisce i caratteri “Visivo/percettivi” dell’area senza utilizzare una appropriata metodologia che contenga i criteri analitici di tipo analitico-valutativo. Questo approccio si discosta completamente da quanto contenuto nella documentazione utilizzata per la redazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale che in modo esaustivo declina correttamente l’analisi del paesaggio e la pianificazione paesaggistica”.*

RISPOSTA N.13.13. (NON ACCOLTA)

In merito alla metodologia GIS suggerita dall’Osservante, si rappresenta che qualora applicata a un’istruttoria per una dichiarazione di notevole interesse pubblico causerebbe un eccessivo aggravio del procedimento e per la PA. Il metodo suggerito può essere agevolmente utilizzato per le valutazioni da un numero contenuto di punti di vista. Appare evidente che nel caso in argomento avrebbe richiesto l’analisi da infiniti punti, senza per altro apportare nuove o diverse valutazioni rispetto a quelle già fatte. La Società osservante sostiene che la Documentazione fotografica allagata alla Proposta *“si discosta completamente da quanto contenuto nella documentazione utilizzata per la redazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale”*. L’affermazione risulta generica e non motivata dal momento che non adduce elementi di valutazione concreti tali da consentire alla Scrivente di comprendere in concreto quanto asserito dalla stessa e in che modo una analisi condotta con metodologa differente avrebbe influito sulle valutazioni di merito.

OSSERVAZIONE N.13.14. *“La Relazione a sostegno della proposta di vincolo omette di segnalare tutti gli “oggetti detrattori” per non contraddire la narrazione astratta di un ambito privo di rilevanti trasformazioni paesaggistiche, (...)”.*

RISPOSTA N.13.14. (NON ACCOLTA)

Sia nella Relazione generale che nella Documentazione fotografica, allagati alla Proposta, si è cercato di rappresentare lo stato dei luoghi, compresi gli elementi che ne dequalificano alcuni punti, senza nessun intento di rappresentazione idilliaca e di conservazione ottimale. La stessa Relazione generale descrive puntualmente quali sono gli elementi di criticità. La lettura delle componenti che formano il paesaggio odierno è stato un processo che ha consentito l’individuazione e il riconoscimento dei paesaggi rurali storici presenti, al fine di consentire interventi di salvaguardia,



Sede operativa: Palazzo Patrizi Clementi
Via Cavalletti, 2 – Roma 0667233002/3

sabap-vt-em@pec.cultura.gov.it
sabap-vt-em@cultura.gov.it

riqualificazione e restauro (anche in forma di riproduzione dei caratteri più salienti), in considerazione della loro vulnerabilità e dei fattori di rischio che ne compromettono gli equilibri.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto risulta pertanto non veritiero e non corretto quanto asserito nelle presenti osservazioni giacché questa Soprintendenza, contrariamente a quanto più volte supposto dalla Società osservante, e come ampiamente illustrato e motivato, ha introdotta la presente proposta unicamente per le finalità previste dal D.lgs. n. 42/2004, in particolare quelle previste dall'art. 138 co. 3, ossia per individuare un ambito di notevole interesse pubblico e per disporre la necessaria tutela. La sussistenza di carenze istruttorie o adeguate motivazioni di un siffatto provvedimento deve, infatti, come per ogni altro, essere verificata specificamente quanto ai presupposti, ai contenuti nonché al corretto esercizio della discrezionalità tecnica. D'altronde già il Consiglio di Stato, ancora sul tema dei poteri conferiti al MIC dell'art. 138 co. 3 del Codice aveva precisato che lo stesso articolo non tratta *“né di una potestà concorrente, né sussidiaria, né suppletiva, ma di uno speciale ed autonomo potere d'intervento [...] che l'ordinamento giuridico ha istituito, attivabile nei casi in cui, in base a valutazioni anche di discrezionalità tecnica, possa essere concretamente a rischio l'interesse costituzionale affidato allo Stato”* (Cons. St., sez. IV, 29 gennaio 2013, n. 533; al riguardo anche Cons. St., sez. IV, 12 aprile 2013 n. 2000).

OSSERVAZIONE N.14. Med Sea Litter Italia S.r.l. - Memorie pervenute in data 14.12.2023 ed acquisite al ns. protocollo al n. 21283-A del 15.12.2023

La Med Sea Litter Italia S.r.l. rappresenta di essere titolare di un *“Progetto di una piattaforma di valorizzazione, riciclo materie post-consumo, beach litter e marine litter, con annesso stoccaggio definitivo delle frazioni non riciclabili”*, da realizzare nel Comune di Arlena di Castro (Viterbo), località Banditaccia.

OSSERVAZIONE N.14.1. La Società osservante brevemente espone i seguenti passaggi dell'iter amministrativo seguito dal progetto: *“Il 20 marzo 2021 la Med Sea Litter Italia s.r.l. (di seguito, “Società”) ha presentato all'area V.I.A. della Regione Lazio istanza ai sensi dell'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006 in relazione al «Progetto (...). Con determinazione n. G0668 del 16 maggio 2023, il Direttore della Direzione regionale ambiente del Lazio, prendendo atto degli esiti della Conferenza dei Servizi ed alla luce dell'istruttoria tecnico-amministrativa allegata, ha adottato la pronuncia di compatibilità ambientale. Con determinazione n. G13406 dell'11.10.2023 la Regione Lazio ha rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio e la realizzazione dell'impianto. Con determinazione n. G16584 del 11 dicembre 2023 la Regione Lazio ha adottato il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 (di seguito, “Provvedimento di PAUR)”*.

La Società osservante sostiene quanto sinteticamente si riporta a seguire: il procedimento avviato con la Proposta, non può concludersi con la dichiarazione di notevole interesse pubblico, in quanto essendo il parere della Soprintendenza superato dalla Conferenza dei Servizi e considerato che *“la Soprintendenza, anziché attivare l'unico strumento tipico previsto dall'ordinamento per opporsi alla decisione assunta dalla Conferenza dei Servizi, oververosia l'opposizione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 14-quinquies della l. 241/1990, ha avviato il procedimento per la dichiarazione di notevole interesse pubblico ex art. 138 d.lgs. 42/2004”*. Inoltre, la Soprintendenza avrebbe *“candidamente”* ammesso nella Relazione generale che la finalità perseguita dalla Proposta *“non è quella di introdurre una disciplina di tutela di un'area che sinora ne era sprovvista, anche perché l'area in questione è interamente normata dal PTPR (cfr. infra); ma è, piuttosto, quella di bloccare la realizzazione di interventi invisi all'autorità ministeriale - tra cui quello progettato dalla Società - al di fuori dei rimedi tipici attribuitigli dall'ordinamento”*.

La Società osservante ne deduce *“inequivocabilmente, che attraverso il procedimento ex artt. 138 e ss. del d.lgs. 42/2004 la Soprintendenza - ormai decaduta dalla possibilità di ricorrere al rimedio di cui all'art. 14-quinquies della l. 241/1990 - pretenderebbe di rimettersi in termini, impedendo - addirittura unilateralmente - la realizzazione del Progetto (...). Utilizzando il potere di cui all'art. 138 d.lgs. 42/2004 per una finalità diversa rispetto a quella per cui lo stesso è stato concesso (...)”*.

RISPOSTA N.14.1. (NON ACCOLTA)

Premesso che questa Soprintendenza, nell'ambito del procedimento di VIA-PAUR, indetto dalla Regione Lazio, ha espresso nel proprio parere di competenza una valutazione di massima non favorevole in quanto aveva riconosciuto valori paesaggistici e culturali che sarebbero stati lesi dal progetto in parola, effettuando la propria valutazione sulla situazione vincolistica presente all'epoca.

In merito alle tempistiche e alla presunta volontà di questa Soprintendenza di voler *“bloccare”* il progetto con l'imposizione di un nuovo vincolo paesaggistico, si rappresenta che si tratta di una supposizione infondata, a tal proposito si ricorda, come evidenziato in premessa, che la volontà di questo Ministero di tutelare l'area del torrente Arrone prende avvio molto prima dell'avvio del 08.08.2023. Le prime fasi istruttorie interne all'Ufficio prendono avvio già negli ultimi mesi del 2021. In data 21.04.2022 era stata trasmessa alla Regione Lazio una prima Proposta (che già



Sede operativa: Palazzo Patrizi Clementi
Via Cavalletti, 2 – Roma 0667233002/3

sabap-vt-em@pec.cultura.gov.it
sabap-vt-em@cultura.gov.it

includeva i terreni interessati dal progetto in parola), pertanto in data molto antecedente alla conclusione del procedimento di VIA-PAUR.

In merito alla presunta illegittimità della Proposta, si rimanda alle motivazioni della presente Proposta di dichiarazione, ampiamente descritte nella Relazione generale ed enunciate chiaramente già nella premessa: *“Questa porzione di territorio, compresa tra il lago di Bolsena e il mar Tirreno, presenta, con il suo andamento perpendicolare alla linea di costa, una sequenza orografica che va dalle aree di origine vulcaniche dell’interno alle zone pre-costiere, caratterizzate da lievi ondulazioni collinari, frazionate da una fitta rete idrografica, e dalla compresenza di cospicui caratteri naturali e agrari. Quest’area conserva tuttora un’alta qualità paesaggistica riconducibile ai tratti tipici della Maremma laziale e della Tuscia viterbese, in cui le componenti naturali e antropiche presenti e la loro interrelazione sono aspetti che per secoli hanno caratterizzato questo territorio e conservano ancora un soddisfacente livello di integrità, tale da determinare un insieme paesaggistico di notevole pregio. La presenza di rilevanti testimonianze storiche attestanti le diverse fasi d’uso susseguites in questa parte di territorio dall’età preromana a quella attuale, inclusi i centri storici, contribuiscono a formare un paesaggio caratterizzato da un aspetto avente un elevato valore estetico e tradizionale. Inoltre, la conformazione orografica di questo territorio, caratterizzato da una notevole apertura di visuale, determina ottime condizioni di visuali e notevoli effetti percettivi per cui è possibile godere dello spettacolo delle bellezze panoramiche”*. Pertanto non risulta fondata la supposizione secondo cui questa Soprintendenza vorrebbe utilizzare il potere di cui all’art. 138 D.lgs. 42/2004 per una finalità diversa rispetto a quella per cui lo stesso è stato concesso.

OSSERVAZIONE N.14.2. Nel merito della Proposta la Società osservante sostiene che *“non vi è, dunque, dubbio che attraverso la proposta di notevole interesse pubblico di cui si discute la Soprintendenza pretenderebbe di modificare unilateralmente la disciplina del PTPR”*, nonostante *“nell’ambito del procedimento di co-pianificazione, conclusosi solamente due anni fa, il Ministero ha condiviso la disciplina dell’area de qua, senza proporre o sollecitare la sua sottoposizione al vincolo di cui all’art. 143, co. 4, lett. a) del d.lgs. 42/2004”*.

“La disciplina d’uso allegata alla Proposta non è rispondente ai canoni di cui all’art. 140 del d.lgs. 42/2004, nella parte in cui impone la corretta “vestizione” del vincolo”.

La Società osservante rileva che *“non vi è alcuna traccia nella documentazione allegata alla Proposta, dove la descrizione riportata nella Relazione Generale – Motivazioni del Provvedimento delle tre strutture individuate (idrogeomorfologica, ecosistemica e ambientale, antropica e storico-culturale) e delle relative componenti risulta del tutto generica, tanto che alcune di esse risultano solo descritte o addirittura meramente elencate, senza che ciò consenta l’effettivo riconoscimento delle stesse sul territorio: la mancanza di una chiara individuazione delle componenti non consente un’applicazione certa e non eccessivamente discrezionale (se non latamente arbitraria) delle prescrizioni”* e ancora *“(…) la disciplina allegata alla proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico non appare idonea ad assolvere alle funzioni cui sarebbe preposta, risultando eccessivamente generica e meritevole di un generale ripensamento”*. Infine *“(…) Fermo restando quanto sin qui evidenziato, non può, comunque, condividersi la disciplina allegata alla Proposta, in quanto finalizzata a bloccare ogni iniziativa imprenditoriale ancorché – ed è questo il caso del Progetto della Società – autorizzata e giudicata dalle competenti autorità compatibile con l’ambiente, il paesaggio e l’assetto del territorio”*.

In conclusione *“Alla luce di quanto precede, la Società chiede che, in accoglimento delle presenti osservazioni, si proceda all’archiviazione del procedimento avviato con la Proposta e, comunque, di non adottare alcuna decisione idonea a pregiudicare il diritto già acquisito dalla Società di realizzare ed esercire l’impianto autorizzato con il rilascio dei Provvedimenti di VIA, di AIA e di PAUR”*.

RISPOSTA N.14.2. (NON ACCOLTA)

Quanto osservato dalla società risulta infondato e non pertinente. L’art. 138 Co. 3 del D.lgs. n. 42/2004 prevede esplicitamente il potere del Ministero di procedere alla dichiarazione di notevole interesse pubblico dei beni di cui all’art. 136 del Codice, su proposta motivata del Soprintendente e previo parere, anche questo motivato, della Regione.

In primo luogo preme ricordare il fatto che l’impostazione giurisprudenziale più accreditata intende la disposizione dell’art. 138 co. 3 del Codice come concretizzazione della disciplina posta dall’art. 133 del Codice e, in particolare, quale attuazione del principio di cooperazione tra Ministero e regioni (TAR Molise, sez. I, 7 nov. 2014, n. 604).

Inoltre l’orientamento giuridico ormai consolidato e prevalente riconosce alle previsioni di cui all’art. 138. Co. 3 del Codice l’espressione esplicita di un potere ministeriale del tutto autonomo rispetto a quello attribuito alle regioni per pur corrispondenti esigenze di tutela, assegnato sostanzialmente in considerazione della competenza statale in materia di paesaggio (TAR Lazio, Roma, sez. II, 1° aprile 2014, 3577; TAR Lazio, Roma, sez. II, 22 novembre 2010, n. 33709; TAR Lazio, Roma, sez. II, 10 novembre 2010, 33365).

Il TAR Lazio nel 2014 infatti aveva precisato che (Roma, sez. II, 1 aprile 2014, 3577): *“dall’assoluta prevalenza dei poteri attribuiti al Ministero dal comma 3 dell’art 138 del d.lgs. 42 del 2004 per la tutela del paesaggio anche rispetto*



Sede operativa: Palazzo Patrizi Clementi
Via Cavalletti, 2 – Roma 0667233002/3

sabap-vt-em@pec.cultura.gov.it
sabap-vt-em@cultura.gov.it

a tutti gli altri livelli di pianificazione regionale e comunale deriva, altresì, la infondatezza della censura relativa alla contraddittorietà con il piano paesistico regionale adottato ai sensi della legge regionale n. 24 del 1998, che non aveva vincolato le aree di riferimento del comitato ricorrente e del ricorrente.

Il potere del Ministero è, infatti, considerato del tutto autonomo dalle valutazioni oggetto della pianificazione paesistica regionale, in base alla espressa previsione dell'art 138 del d.lgs. 42, che, pur disciplinando le commissioni regionali formate da rappresentanti del Ministero e della regione come competenti alla valutazione di notevole interesse pubblico, che deve essere dichiarato dalla Regione ai sensi dell'art. 140, lascia salvo, al comma 3 il potere del Ministero, su proposta motivata del soprintendente, previo parere della regione interessata (parere, che deve, peraltro, essere motivatamente espresso entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta), di dichiarare il notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all'articolo 136.

Pertanto, la sentenza n. 3577 del TAR Lazio ha già censurato le medesime osservazioni relativamente alla fase di adozione (non di approvazione) del PTPR-Lazio, chiarendo in maniera univoca la piena legittimità dell'azione promossa dal MIC mediante autonomo avvio di procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 e 138 co. 3 del Codice.

D'altronde già il Consiglio di Stato, ancora sul tema dei poteri conferiti al MIC dell'art. 138 co. 3 del Codice aveva precisato che lo stesso articolo non tratta "né di una potestà concorrente, né sussidiaria, né suppletiva, ma di uno speciale ed autonomo potere d'intervento [...] che l'ordinamento giuridico ha istituito, attivabile nei casi in cui, in base a valutazioni anche di discrezionalità tecnica, possa essere concretamente a rischio l'interesse costituzionale affidato allo Stato (Cons. St., sez. IV, 29 gennaio 2013, n. 533; al riguardo anche Cons. St., sez. IV, 12 aprile 2013 n. 2000).

Proprio in considerazione della speciale preminenza degli interessi rappresentati dall'Amministrazione ministeriale nell'esercizio del potere in esame, deve anche ritenersi che la partecipazione procedimentale della Regione prevista dalla norma esaurisca la forma di leale collaborazione che caratterizza questa particolare competenza.

Nel caso specifico occorre inoltre precisare che il Ministero ha proceduto a richiedere il previsto parere regionale sulla proposta di procedimento di cui trattasi coerentemente alle previsioni normative, e che la stessa Regione Lazio ha formulato il proprio parere favorevole, sopra richiamato e commentato (prot. REGLAZIO/0876345 del 03.08.2023 – prot. SABAP-VT-EM n. 13068-A del 04.08.2023). All'esito di ciò risulta palese la leale collaborazione espletata tra la Scrivente e l'amministrazione regionale nel caso *de quo*.

Si precisa inoltre che ancora il Consiglio di Stato (Sez. VI, n. 118, del 11 gennaio 2013) ha ribadito che "Tale potere è autonomo rispetto a quello attribuito alle Regioni per corrispondenti esigenze di tutela, considerato che:

a) nell'ambito della disciplina dell'iter di formazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico, la medesima disposizione prevede che comunque è "Fatto salvo il potere del Ministero" su proposta motivata del soprintendente, previo parere della regione interessata, "di dichiarare il notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all'articolo 136";

b) ai sensi dell'art. 140, comma 2, del Codice (richiamato dall'art. 141 concernente i provvedimenti ministeriali), la dichiarazione determinata dal Ministero diviene "parte integrante del piano paesaggistico" di cui all'art. 135 "e non è suscettibile di rimozioni o modifiche nel corso del procedimento di redazione o revisione del piano medesimo".

In considerazione della titolarità in capo allo Stato dei poteri sussistenti in materia (sulla base in primis dell'art. 9 della Costituzione), la normativa del Codice ha dunque stabilito espressamente l'autonomia del potere ministeriale di disporre il vincolo paesaggistico (rispetto al corrispondente potere attribuito alla Regione sulla base della legislazione trasfusa nel Codice del 2004), mediante determinazioni che hanno *ipso iure* l'effetto della conseguente e corrispondente integrazione del piano regionale, qualora già emanato."

Quest'ultima sentenza chiarisce anche la valenza dei poteri conferiti al MIC dall'art. 138 co. 3 del Codice rispetto ai piani paesaggistici regionali, esplicitando il fatto che gli stessi, anche se approvati, possono essere integrati mediante nuove dichiarazioni di notevole interesse pubblico, compreso quelle avviate ai sensi dell'art. 138 co. 3 del Codice.

Tutte le previsioni normative sopra illustrate e commentate confermano pienamente il valore dinamico della tutela paesaggistica prevista dalla Costituzione e dal Codice, dal momento che la stessa non potrebbe mai, senza rischi per i valori costituzionali tutelati, trovare nel PTPR un punto di approdo definitivo, che segni la fine di eventuali iniziative di tutela (art. 136 del Codice). Ciò trova piena ragione d'essere anche nella natura dinamica del paesaggio, in quanto quest'ultimo non costituisce un'entità stabile e immutabile ma, al contrario, è il risultato dinamico di una somma di fattori sia naturali che indotti dall'intervento umano.

Pertanto da quanto sopra richiamato e illustrato risultano evidentemente infondate tutte le censure sopra supposte.

Anche quanto indicato nella seconda parte dalla Società osservante presenta errori che rendono infondato quanto commentato dalla stessa. In primo luogo appare evidente che, contrariamente a quanto affermato, questa Soprintendenza si è soffermata ampiamente sul valore identitario dell'area, come evidenziato nei vari paragrafi della Relazione generale ha eseguito un'approfondita analisi e lettura (mai effettuata in precedenza in maniera così capillare) che ha portato a individuare quelle che sono le principali componenti del paesaggio, sia rurale che naturale,



Sede operativa: Palazzo Patrizi Clementi
Via Cavalletti, 2 – Roma 0667233002/3

sabap-vt-em@pec.cultura.gov.it
sabap-vt-em@cultura.gov.it

utile ad individuare e a riconoscere nei paesaggi di oggi. In particolare la straordinaria rilevanza culturale dell'area è stata articolata secondo cinque componenti principali: Tessuto storico-archeologico diffuso; Permanenza della viabilità antica e medievale; Borghi di origine medievale; Insediamento rupestre Insediamento rurale. L'articolato mosaico di paesaggi agro-silvo-pastorali è stato sintetizzato secondo le seguenti specifiche peculiarità morfologiche, culturali e insediative: Ecosistemi forestali; Ecosistemi arbustivi e macchie; Ecosistemi fluviali e aree umide; Ecosistema agro-pastorale. Infine, altro elemento individuato da questa Soprintendenza e fortemente caratterizzante questo territorio sono le visuali panoramiche. La conformazione orografica di questo territorio determina infatti notevoli effetti percettivi, ottime condizioni panoramiche e una notevole apertura di visuale. Grazie alla grande abbondanza di punti di vista e di belvedere, accessibili al pubblico, dislocati in tutta l'area in oggetto, si può godere dello spettacolo delle bellezze panoramiche e della omogeneità del territorio. Ogni aspetto è stato attentamente analizzato e descritto, finanche nelle sue componenti di vulnerabilità.

In conclusione, respingendo la richiesta di "archiviazione del procedimento avviato con la Proposta", si rappresenta che le norme allegate alla Proposta non contengono specifici riferimenti ai progetti già autorizzati, pertanto la definizione del procedimentodel progetto in parola, già concluso dalla Regione Lazio, sarà considerato nelle sedi opportune.

OSSERVAZIONE N.15. Comune di Tessennano - Memorie pervenute in data 15.12.2023 ed acquisite al ns. protocollo al n. 21336-A del 18.12.2023

Dopo una sintetica premessa finalizzata a richiamare le principali caratteristiche socioeconomiche e geografiche, l'Amministrazione Comunale (da ora AC) ha formulato cinque osservazioni che si sintetizzano a seguire:

OSSERVAZIONE N.15.1. "Osservazioni sulla metodologia utilizzata: sembrerebbe che la Soprintendenza intenda modificare in autonomia quanto concertato in sede di redazione ed approvazione del PTPR. Di contro le procedure dell'art. 137 del Codice dei Beni Culturali, prevedono che la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico debba essere formulata da un'apposita Commissione istituita dalla Regione e di cui fanno parte di diritto rappresentanti del Ministero della Cultura. (...) Inoltre la perimetrazione proposta trascura proprio alcuni elementi di pregio (la Macchia del Terzo ndr) portando delle contraddizioni che non vengono chiarite altrimenti".

RISPOSTA N.15.1. (NON ACCOLTA)

Si ricorda che il PTPR (Piano Territoriale Paesistico Regionale) è lo strumento di pianificazione regionale, attraverso cui la Pubblica Amministrazione attua la tutela e la valorizzazione del paesaggio, disciplinando le relative azioni volte alla conservazione, valorizzazione, al ripristino o alla creazione di paesaggi. Quanto osservato dall'AC risulta infondato e non pertinente. L'art. 138. Co. 3 del D.lgs. n. 42/2004 prevede esplicitamente il potere del Ministero di procedere alla dichiarazione di notevole interesse pubblico dei beni di cui all'art. 136 del Codice, su proposta motivata del Soprintendente e previo parere, anche questo motivato, della Regione. Per brevità si rimanda a quanto meglio approfondito alla RISPOSTA N.9.4. di questa relazione.

In merito all'esclusione del sito denominato *Macchia del Terzo*, si osserva che, sebbene sia stata esclusa dal perimetro della presente dichiarazione, indubbiamente si tratta di un'area di pregio paesaggistico rilevante. L'esclusione di tale comparto territoriale scaturisce dall'accoglimento delle osservazioni poste dalla regione Lazio in sede di copianificazione. In particolare questa Soprintendenza, come già precisato nella parte iniziale di questa relazione, per il comune di Tessennano ha valutato congruo ai fini della tutela paesaggistica ridurre l'estensione della dichiarazione a circa la metà del territorio comunale, a differenza della precedente proposta che copriva il territorio comunale nella sua totalità. Per il comune di Tessennano, nell'ambito dalla nuova proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, sono state escluse le aree occidentali del territorio comunale in quanto risultate essere già sufficientemente tutelate paesaggisticamente, per la presenza di corsi d'acqua, di estese aree boscate e terreni gravati da usi civici.

OSSERVAZIONE N.15.2. "Osservazioni sulla presenza del "Tessuto storico-archeologico diffuso": (...) L'elenco dei beni puntuali è particolarmente corposo ma privo di ogni specifica indagine puntuale o individuazione materiale del bene stesso come per tutti i siti archeologici menzionati nella Relazione generale di sostegno alla proposta di vincolo. Questi sono quindi privi di ogni valore paesaggistico essendo invisibili oltreché di dubbia (se non altro non concretamente documentata) esistenza. (...) Si ritiene quindi che la definizione di un'area di rilevanza paesaggistica sulla scorta dei reperti archeologici si debba basare su motivazioni logiche, coerenti con i ritrovamenti in essa rinvenuti e sulla loro capacità di influenzare la percezione visiva nel contesto paesaggistico in cui si collocano. (...) Risulta altresì incomprensibile come la presenza di queste emergenze non trovi alcun riscontro nelle cartografie del PTPR che invece già individuano una pletora di beni archeologici puntuali; non è ipotizzabile che queste emergenze siano comparse negli ultimi anni. Poteva essere ragionevole, se documentato, l'ampliamento dell'area archeologica M_056_119, ma non è condivisibile che possa assumere rilevanza un intero territorio per emergenze archeologiche non documentate, non rinvenibili e che non contribuiscono alla qualità paesaggistica dell'area interessata".



Sede operativa: Palazzo Patrizi Clementi
Via Cavalletti, 2 – Roma 0667233002/3

sabap-vt-em@pec.cultura.gov.it
sabap-vt-em@cultura.gov.it

RISPOSTA N.15.2. (NON ACCOLTA)

L'Amministrazione procedente, come ampiamente illustrato e dimostrato nella Relazione generale allegata alla Proposta, ha individuato le aree sulla base di principi oggettivi finalizzati ad inquadrare un ambito paesaggistico omogeneo, caratterizzato da qualità e valori rappresentativi di un paesaggio peculiare, quello del bacino idrografico del torrente Arrone. Con il fine di assicurare negli ambiti individuati la conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei paesaggi e dei beni paesaggistici esistenti, valorizzando, al contempo, sia le cospicue testimonianze architettoniche e archeologiche, che le tecniche e i materiali costruttivi presenti, anche nell'ottica della corretta integrazione di tutti gli aspetti sopra richiamati rispetto alle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici. Fornire inoltre gli indirizzi necessari a garantire la compatibilità delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio dei territori coinvolti, nel rispetto dei valori paesaggistici riconosciuti e tutelati con il presente provvedimento.

I beni individuati nella Relazione generale (in numero di 458) e graficizzati nell'Elaborato N.9 - Localizzazione dei siti archeologico-monumentali su IGM, confluiscono nella Tavola C del PTPR modificata (Elaborato N.15 - Tavola C modificata: beni del patrimonio naturale e culturale e azioni strategiche, del PTPR), con la loro rappresentazione a scopo unicamente conoscitivo, i quali, pur non ancora appartenendo tutti a termini di legge ai beni culturali e/o paesaggistici, costituiscono l'organica e sostanziale integrazione alle motivazioni che hanno indotto questa Soprintendenza a tutelare l'area. Si ricorda che per paesaggio si intende quella parte di territorio, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni, comprese le azioni delle civiltà passate, i cui segni, come ampiamente dimostrato nella Relazione generale, sono ancora evidenti e determinanti per la definizione del paesaggio odierno. L'individuazione dei suddetti siti, in particolare quelli di natura archeologica, è frutto di una scrupolosa ricerca effettuata da questa Soprintendenza, sulla base sia della bibliografia disponibile (riportata integralmente nella Relazione generale), che attraverso la consultazione degli archivi di questo Ministero. Si evidenzia che l'archeologia per sua natura è una materia in continua evoluzione, le ricerche e i ritrovamenti sono all'ordine del giorno (si veda i recenti e importanti ritrovamenti nell'area effettuati in occasione della realizzazione di impianti FER e relativi cavidotti), pertanto l'esclusione dal PTPR di molti siti individuati, non rappresenta un motivo fondato per dubitare della loro esistenza.

In merito all'ampliamento dell'area archeologica identificata con ID:M_056_119, si fa presente che trattasi di un procedimento differente e indipendente da quello in oggetto.

OSSERVAZIONE N.15.3. "Osservazioni sulla gestione dei "Sistemi forestali": Si rileva inoltre che nonostante i boschi siano descritti come elemento caratterizzante del territorio ed in grado di evolvere naturalmente, l'ampia area boscata ad ovest del paese è stranamente lasciata al di fuori della proposta di vincolo facendo emergere delle contraddizioni intrinseche al filo conduttore della proposta di vincolo".

RISPOSTA N.15.3. (NON ACCOLTA)

È stato già dato riscontro a questa osservazione nella seconda parte della RISPOSTA N.15.1.

Si ricorda inoltre che norme allegate alla Proposta, integrano e puntualizzano quelle già stabilite dal PTPR, non pongono nuove limitazioni alla conduzione/coltivazione del patrimonio boschivo consolidato e mappato dal PTPR. Pone solo alcuni limiti finalizzati a conservare gli aspetti naturalistici del territorio e, in particolare, la morfologia naturale, gli elementi storici, gli assetti arborei, le colture tradizionali che favoriscono la permanenza di specie autoctone di pregio, il mantenimento degli assetti arborei boschivi affermati o di antico impianto e la valorizzazione dei relativi aspetti naturalistici, attraverso interventi di manutenzione e conservazione, ammettendo la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, nel rispetto del contesto paesaggistico storico e naturale.

OSSERVAZIONE N.15.4. "Osservazioni sulla gestione del "Sistema agro - pastorale": L'articolato mosaico descritto nella relazione appare giustificato nella sua componente agricola ma non coerente con lo sviluppo attuale del territorio. Se da un lato la politica nazionale sullo sviluppo degli impianti FER ha permesso una proliferazione incontrollata delle proposte progettuali che non sempre hanno trovato il giusto equilibrio autorizzativo, si ritiene non condivisibile limitare lo sviluppo delle attività agricole tradizionali nella libertà imprenditoriale dell'agricoltore (...). Il territorio è mutato negli anni e non sempre nel solco della vocazione agricola che è caratterizzata dall'alternanza tra campi coltivati con colture in rotazione e impianti arborei con sesti di impianto predeterminati. Lo scenario produttivo agricolo attuale pone l'agricoltore spesso di fronte a scelte obbligate: la scarsa remunerazione dei seminativi spinge ad investire sulle arboree. Le norme tecniche aggiuntive invece, dimenticando le potenzialità di sviluppo del territorio parlano di manutenzione di impianti arborei ma rinnegano la possibilità di crearne di nuovi disconoscendo, ad esempio, la creazione di nuovi impianti che nel caso degli oliveti, possono addirittura fregiarsi del riconoscimento DOP".

RISPOSTA N.15.4. (ACCOLTA)

Le norme allegate alla Proposta riportano quanto segue "Nelle aree ricadenti nel "sistema del paesaggio agrario", sono assicurati la conservazione degli aspetti agro-pastorali esistenti e, in particolare, la morfologia naturale dei suoli,



Sede operativa: Palazzo Patrizi Clementi
Via Cavalletti, 2 – Roma 0667233002/3

sabap-vt-em@pec.cultura.gov.it
sabap-vt-em@cultura.gov.it

gli elementi storici, gli assetti arborei, le colture tradizionali, come quelle che favoriscono la permanenza di specie autoctone di pregio, attraverso interventi di manutenzione e conservazione nel rispetto del contesto paesaggistico storico e agrario". Pertanto non si ravvisano motivi ostativi all'impianto di nuove colture tradizionali o di pregio. Per maggiore chiarezza si aggiunge alle norme allegate alla Proposta il seguente passaggio: "Fatto salvo l'eventuale obbligo di richiedere l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del Codice (o di altri enti competenti) e fatte salve le disposizioni di tutela dei beni archeologici, non si esclude l'impianto di nuovi oliveti, vigneti e alberature di pregio".

OSSERVAZIONE N.15.5. *"Osservazioni sulle "Bellezze panoramiche": (...) Rispetto a questa narrazione, se da una parte si definiscono criteri visivi e percettivi senza una metodologia appropriata che contenga gli elementi concreti di valutazione e le valutazioni effettuate, dall'altra la documentazione fotografica mette in evidenza caratteristiche negative del paesaggio che rappresentano detrattori della qualità dello stesso e che vengono sminuiti ad arte.*

Nel caso specifico vi è anche significativa discordanza rispetto a quanto approfondito nel PTPR. L'art. 136, lett. c) del Codice consente di dichiarare il notevole interesse delle "cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale", ma il PTPR stabilisce che solo le zone agrarie di rilevante valore – nella specie assenti all'interno dell'ambito del Torrente Arrone – conservano ancora i "caratteri propri del paesaggio agrario tradizionale". Nella realtà, l'intero territorio comunale non riveste un particolare ruolo paesaggistico, essendo semmai una normalissima area agricola, priva dei connotati estetici tradizionali richiesti dalla lettera c) dell'art. 136 del Codice e a maggior ragione di qualsiasi valore percettivo avente i caratteri della rarità e dell'eccezionalità; per questo motivo la Tavola A del PTPR inserisce la maggior parte del territorio comunale nel Paesaggio Agrario di Valore che il PTPR ritiene avulso da ogni valore estetico tradizionale del tessuto agricolo. Del tutto trascurata nella relazione, inoltre, la presenza di detrattori precedentemente descritti che invece trovano ampio spazio nella documentazione fotografica".

RISPOSTA N.15.5. (NON ACCOLTA)

Con la documentazione fotografica si è cercato di rappresentare lo stato dei luoghi, compresi gli elementi che ne dequalificano alcuni punti, senza nessun intento di rappresentazione idilliaca e di conservazione ottimale dell'area. La stessa Relazione generale descrive puntualmente quali sono gli elementi di criticità. La lettura delle componenti che formano il paesaggio odierno è stato un processo che ha consentito l'individuazione e il riconoscimento dei paesaggi rurali storici presenti, al fine di consentire interventi di salvaguardia, riqualificazione e restauro (anche in forma di riproduzione dei caratteri più salienti), in considerazione della loro vulnerabilità e dei fattori di rischio che ne compromettono gli equilibri.

In merito al giudizio di valore paesaggistico si ricorda quanto già esposto in precedenza, ovvero che è riservato a questo Ministero, dotato delle conoscenze tecniche tali da potere individuare oculatamente gli aspetti di pregio dei beni che intende tutelare (Cfr RISPOSTA N.9.4.).

OSSERVAZIONE N.16. Comune di Arlena - Memorie pervenute in data 27.12.2023 ed acquisite al ns. protocollo al n. 21819-A del 27.12.2023

Dopo una sintetica premessa finalizzata a richiamare le principali caratteristiche socioeconomiche e geografiche, l'Amministrazione Comunale (da ora AC) ha formulato cinque osservazioni che si sintetizzano a seguire:

OSSERVAZIONE N.16.1. *"Osservazioni sulla metodologia utilizzata: (...) dalla metodologia dotata sembrerebbe che la Soprintendenza intenda modificare in autonomia quanto concertato in sede di redazione ed approvazione del PTPR. Di contro le procedure dell'art. 137 del Codice dei Beni Culturali, prevedono che la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico debba essere formulata da un'apposita Commissione istituita dalla Regione e di cui fanno parte di diritto rappresentanti del Ministero della Cultura. Questa procedura, posta in essere a pochissima distanza temporale dalla concertazione che ha portato all'approvazione del PTPR, sembra assumere l'aspetto di un atto unilaterale ed imposto senza discussione e che peraltro assume una vastità tale da presupporre che lo strumento possa essere non idoneo allo scopo (...). Inoltre la perimetrazione proposta trascura proprio alcuni elementi di pregio (la Macchia del Cerro) portando delle contraddizioni che non vengono chiarite altrimenti.*

RISPOSTA N.16.1. (NON ACCOLTA)

In merito al giudizio di valore paesaggistico si ricorda quanto già esposto in precedenza, ovvero che è riservato a questo Ministero, dotato delle conoscenze tecniche tali da potere individuare oculatamente gli aspetti di pregio dei beni che intende tutelare (Cfr RISPOSTA N.9.4.).

Con la Relazione generale e la documentazione fotografica si è cercato di rappresentare lo stato dei luoghi, compresi gli elementi che ne dequalificano alcuni punti, senza nessun intento di rappresentazione idilliaca e di conservazione ottimale dei luoghi. La lettura delle componenti che formano il paesaggio odierno è stato un processo che ha consentito l'individuazione e il riconoscimento dei paesaggi rurali storici presenti, al fine di consentire interventi di



Sede operativa: Palazzo Patrizi Clementi
Via Cavalletti, 2 – Roma 0667233002/3

sabap-vt-em@pec.cultura.gov.it
sabap-vt-em@cultura.gov.it

salvaguardia, riqualificazione e restauro (anche in forma di riproduzione dei caratteri più salienti), in considerazione della loro vulnerabilità e dei fattori di rischio che ne compromettono gli equilibri. Se è vero che le trasformazioni del paesaggio sono state costanti e sempre in evoluzione, per quanto riguarda quelle più recenti il più delle volte non si è trattato quasi mai di sostituzione di nuovi valori ai vecchi, ma piuttosto soltanto di distruzione dei valori paesaggistici preesistenti.

In merito all'esclusione del sito denominato *Macchia del Cerro*, tra l'altro ricadente nel Comune di Tuscania e non di Arlena di Castro, si osserva che, sebbene sia stata esclusa dal perimetro della presente dichiarazione, indubbiamente si tratta di un'area di pregio paesaggistico rilevante. L'esclusione di tale comparto territoriale scatuisce dall'accoglimento delle osservazioni poste dalla Regione Lazio in sede di copianificazione. In particolare questa Soprintendenza, come già precisato nella parte iniziale di questa relazione, ha valutato congruo ai fini della tutela paesaggistica ridurre l'estensione della Proposta, in particolare escludendo i territori già sufficientemente tutelati paesaggisticamente, per la presenza di corsi d'acqua, di estese aree boscate e terreni gravati da usi civici.

OSSERVAZIONE N.16.2. *"Osservazioni sulla presenza del "Tessuto storico-archeologico diffuso": (...) L'elenco dei beni puntuali è particolarmente corposo ma privo di ogni specifica indagine puntuale o individuazione materiale del bene stesso come per tutti i siti archeologici menzionati nella Relazione generale di sostegno alla proposta di vincolo. Questi sono quindi privi di ogni valore paesaggistico essendo invisibili oltretutto di dubbia (se non altro non concretamente documentata) esistenza. (...) Questo metodo rende in maniera artificiale un tessuto geografico pieno di resti archeologici, rendendo l'intero contesto di rilievo dal punto di vista paesaggistico, senza considerare se tali beni siano effettivamente emergenti o visibili. In particolare non si evince nella Relazione di sostegno alla proposta di vincolo alcun criterio utile a giustificare la corrispondenza degli elementi citati. (...) Pertanto le analisi a sostegno di provvedimenti come quello adottato dalla Soprintendenza devono essere puntuali e ben definite al fine di perimetrare con esattezza la collocazione e la presenza del bene e deve motivare la correlazione tra il bene e l'area in cui si materializza perché, solamente in questo modo, è possibile individuare un'area archeologica qualitativamente apprezzabile. Risulta altresì incomprensibile come la presenza di queste emergenze non trovi alcun riscontro nelle cartografie del PTPR che invece già individuano una pletera di beni archeologici puntuali; non è ipotizzabile che queste emergenze siano comparse negli ultimi anni.*

(...) Vieppiù uno svilimento dei potenziali "elementi archeologici di rilievo" segnalati nella relazione perché molti di essi, di proprietà privata, sono oggi utilizzati come magazzini o rimesse agricole, per stessa ammissione della documentazione fotografica agli atti. Né risulta allo scrivente osservante che la Soprintendenza abbia mai messo in atto azioni di immissione in possesso o valorizzazione di tali beni che rimangono oggi nella disponibilità dei singoli proprietari".

RISPOSTA N.16.2. (NON ACCOLTA)

Come precedentemente già esposto, questa Soprintendenza, come ampiamente illustrato e dimostrato nella Relazione generale allegata alla Proposta, ha individuato le aree sulla base di principi oggettivi finalizzati ad inquadrare un ambito paesaggistico omogeneo, caratterizzato da qualità e valori rappresentativi di un paesaggio peculiare. Con il fine di assicurare negli ambiti individuati la conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei paesaggi e dei beni paesaggistici esistenti, valorizzando, al contempo, sia le cospicue testimonianze architettoniche e archeologiche, che le tecniche e i materiali costruttivi presenti, anche nell'ottica della corretta integrazione di tutti gli aspetti e caratteri individuati, rispetto alle esigenze anche di ripristino dei valori paesaggistici. Fornire inoltre gli indirizzi necessari a garantire la compatibilità delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio dei territori coinvolti, nel rispetto dei valori paesaggistici riconosciuti e tutelati con il presente provvedimento.

I beni individuati nella Relazione generale (in numero di 458) e graficizzati nell'Elaborato N.9 - Localizzazione dei siti archeologico-monumentali su IGM, confluiscono nella tav. C del PTPR modificata (Elaborato N.15 - Tavola C modificata: beni del patrimonio naturale e culturale e azioni strategiche, del PTPR), con la loro rappresentazione a scopo unicamente conoscitivo, i quali, pur non ancora appartenendo tutti a termini di legge ai beni culturali e/o paesaggistici, costituiscono l'organica e sostanziale integrazione alle motivazioni che hanno indotto questa Soprintendenza a tutelare l'area. Si ricorda che per paesaggio si intende quella parte di territorio, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni, comprese e soprattutto le azioni delle civiltà passate, i cui segni, come ampiamente dimostrato nella Relazione generale, sono ancora evidenti e determinanti per la definizione del paesaggio odierno. L'individuazione dei suddetti siti, in particolare quelli di natura archeologica, è frutto di una scrupolosa ricerca effettuata da questa Soprintendenza, sulla base sia della bibliografia edita disponibile (riportata integralmente nella Relazione generale), che attraverso la consultazione degli archivi di questo Ministero. Si evidenzia che l'archeologia per sua natura è una materia in continua evoluzione, le ricerche e i ritrovamenti sono all'ordine del giorno (si veda i recenti e importanti ritrovamenti nell'area effettuati in occasione della realizzazione di impianti FER e relativi cavidotti), pertanto l'esclusione dal PTPR di molti siti individuati, non rappresenta un motivo fondato per dubitare della loro esistenza. Scopo di questa dichiarazione di notevole interesse pubblico è anche quello



Sede operativa: Palazzo Patrizi Clementi
Via Cavalletti, 2 – Roma 0667233002/3

sabap-vt-em@pec.cultura.gov.it
sabap-vt-em@cultura.gov.it

di preservare l'integrità fisica e i valori espressi dal ricco patrimonio costituita da insediamenti rupestri. Che si ricorda ad oggi non tutto sottoposto a discipline di tutela specifica ai sensi del D.lgs. 42/2004. Nulla vieta a questo Ministero, a seguito dell'approfondita analisi condotta su questo territorio (mai effettuata in precedenza), di apporre nuove misure di salvaguardia ai numerosi beni archeologici e monumentali qui individuati.

OSSERVAZIONE N.16.3. *“Osservazioni sulla gestione dei “Sistemi forestali”.* L'AC osserva che questa Soprintendenza immagina *“il bosco come un sistema complesso che si autoregola e che evolve naturalmente va oggi in contrasto con la gestione del territorio, il contenimento del dissesto idrogeologico, la capacità di generare profitto e rendere resilienti i fruitori locali (produttori, utilizzatori, consumatori del bene legno). (...) Si rileva inoltre che nonostante i boschi siano descritti come elemento caratterizzante del territorio ed in grado di evolvere naturalmente, l'ampia area boscata ad est del paese, nel territorio di Toscana ma al confine con Arlena di Castro, è stranamente lasciata al di fuori della proposta di vincolo facendo emergere delle contraddizioni interne al filo conduttore della proposta di vincolo.*

RISPOSTA N.16.3. (NON ACCOLTA)

Le norme allegate alla Proposta, integrano e puntualizzano quelle già stabilite dal PTPR, non pongono nuove limitazioni alla conduzione/coltivazione del patrimonio boschivo consolidato e mappato dal PTPR. Pone solo alcuni limiti finalizzati a conservare gli aspetti naturalistici del territorio e, in particolare, la morfologia naturale, gli elementi storici, gli assetti arborei, le colture tradizionali che favoriscono la permanenza di specie autoctone di pregio, il mantenimento degli assetti arborei boschivi affermati o di antico impianto e la valorizzazione dei relativi aspetti naturalistici, attraverso interventi di manutenzione e conservazione, ammettendo la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, nel rispetto del contesto paesaggistico storico e naturale.

Il motivo di esclusione dal perimetro di questa dichiarazione dell'area boscata di *Macchia del Cerro*, nel territorio comunale di Toscana, è stato già affrontato nella RISPOSTA N.16.1.

OSSERVAZIONE N.16.4. *“Osservazioni sulla gestione del “Sistema agro - pastorale”.* (...): *Il territorio è mutato negli anni e non sempre nel solco della vocazione agricola che è caratterizzata dall'alternanza tra campi coltivati con colture in rotazione e impianti arborei con sesti di impianto predeterminati. Lo scenario produttivo agricolo attuale pone però l'agricoltore spesso di fronte a scelte obbligate: la scarsa remunerazione dei seminativi spinge ad investire sulle arboree. Le norme tecniche aggiuntive invece, dimenticando le potenzialità di sviluppo del territorio parlano di manutenzione di impianti arborei ma rinnegano la possibilità di crearne di nuovi disconoscendo, ad esempio, la creazione di nuovi impianti che nel caso degli oliveti, possono addirittura fregiarsi del riconoscimento DOP”.*

RISPOSTA N.16.4. (ACCOLTA)

Le norme allegate alla Proposta riportano quanto segue *“Nelle aree ricadenti nel “sistema del paesaggio agrario”, sono assicurati la conservazione degli aspetti agro-pastorali esistenti e, in particolare, la morfologia naturale dei suoli, gli elementi storici, gli assetti arborei, le colture tradizionali, come quelle che favoriscono la permanenza di specie autoctone di pregio, attraverso interventi di manutenzione e conservazione nel rispetto del contesto paesaggistico storico e agrario”.* Pertanto non si ravvisano motivi ostativi all'impianto di nuove colture tradizionali o di pregio, per maggiore chiarezza si aggiunge alle norme allegate alla dichiarazione il seguente passaggio: *“Fatto salvo l'eventuale obbligo di richiedere l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del Codice (o di altri enti competenti) e fatte salve le disposizioni di tutela dei beni archeologici, non si esclude l'impianto di nuovi oliveti, vigneti e alberature di pregio”.*

OSSERVAZIONE N.16.5. *“Osservazioni sulle “Bellezze panoramiche: (...) se da una parte si definiscono criteri visivi e percettivi senza una metodologia appropriata che contenga gli elementi concreti di valutazione e le valutazioni effettuate, dall'altra la documentazione fotografica mette in evidenza caratteristiche negative del paesaggio che rappresentano detrattori della qualità dello stesso e che vengono sminuiti ad arte. (...) Nella realtà, l'intero territorio comunale non riveste un particolare ruolo paesaggistico, essendo semmai una normalissima area agricola, priva dei connotati estetici-tradizionali richiesti dalla lettera c) dell'art. 136 del Codice e a maggior ragione di qualsiasi valore percettivo avente i caratteri della rarità e dell'eccezionalità; per questo motivo la Tavola A del PTPR inserisce la maggior parte del territorio comunale nel Paesaggio Agrario di Valore che il PTPR ritiene avulso da ogni valore estetico tradizionale del tessuto agricolo. Del tutto trascurata nella relazione, inoltre, la presenza di detrattori precedentemente descritti che invece trovano ampio spazio nella documentazione fotografica.*

Si rileva, inoltre, come il tracciato panoramico non contempli nella sua individuazione complessiva i reali punti di visuale che nel tracciato urbano sono del tutto assenti come per lunghi tratti della viabilità extraurbana. Il centro abitato è del tutto chiuso e privo di punti di belvedere. L'unico tratto aperto, in corrispondenza dell'espansione urbana contemporanea, evidenzia come non ci siano punti di visuale”.



Sede operativa: Palazzo Patrizi Clementi
Via Cavalletti, 2 – Roma 0667233002/3

sabap-vt-em@pec.cultura.gov.it
sabap-vt-em@cultura.gov.it

RISPOSTA N.16.5. (PARZIALMENTE ACCOLTA)

Con la documentazione fotografica si è cercato di rappresentare lo stato dei luoghi, compresi gli elementi che ne dequalificano alcuni punti, senza nessun intento di rappresentazione idilliaca e di conservazione ottimale. La stessa Relazione generale descrive puntualmente quali sono gli elementi di criticità. La lettura delle componenti che formano il paesaggio odierno è stato un processo che ha consentito l'individuazione e il riconoscimento dei paesaggi rurali storici presenti, al fine di consentire interventi di salvaguardia, riqualificazione e restauro (anche in forma di riproduzione dei caratteri più salienti), in considerazione della loro vulnerabilità e dei fattori di rischio che ne compromettono gli equilibri.

In merito al giudizio di valore paesaggistico si ricorda quanto già esposto in precedenza, ovvero che è riservato a questo Ministero, dotato delle conoscenze tecniche tali da potere individuare oculatamente gli aspetti di pregio dei beni che intende tutelare (Cfr RISPOSTA N.9.4.).

OSSERVAZIONE N.16.6. Tutto ciò sopra premesso e considerato l'AC di Arlena di Castro chiede:

- a) di non procedere alla dichiarazione di notevole interesse pubblico;
- b) di escludere dai percorsi panoramici i tratti della viabilità che non hanno nulla di pregevole e da cui l'orizzonte è privo di visuale;
- c) di non modificare le norme tecniche attuali al fine di evitare un ulteriore ed ingiustificato pregiudizio all'attività agricola tradizionale limitando drasticamente le scelte produttive ed organizzative del produttore.

RISPOSTA N.16.6. (PARZIALMENTE ACCOLTA)

- a) non accolta: resta ferma la volontà di questo Ministero di procedere alla dichiarazione di notevole interesse pubblico per l'area qui individuata;
- b) accolta: premesso che i percorsi panoramici che attraversano il centro abitato di Arlena di Castro sono già individuato dalla Tavola a del PTPR, prendendo atto che in parte questi tratti della viabilità non presentano visuali meritevoli di salvaguardia, si integrano le norme allegate alla dichiarazione di notevole interesse pubblico con quanto segue: *"Fatto salvo l'obbligo di richiedere l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del Codice, all'interno del perimetro del presente provvedimento di Dichiarazione sono escluse dall'applicazione dell'articolo 50 delle Norme del PTPR le aree urbanizzate esistenti come individuate dal PTPR, e corrispondenti al "paesaggio degli insediamenti urbani" e al "paesaggio degli insediamenti in evoluzione. Sono esclusi, inoltre, dall'applicazione dell'articolo 50 i tratti dei percorsi panoramici in trincea"*;
- c) accolta: le norme allegate alla Proposta riportano quanto segue *"Nelle aree ricadenti nel "sistema del paesaggio agrario", sono assicurati la conservazione degli aspetti agro-pastorali esistenti e, in particolare, la morfologia naturale dei suoli, gli elementi storici, gli assetti arborei, le colture tradizionali, come quelle che favoriscono la permanenza di specie autoctone di pregio, attraverso interventi di manutenzione e conservazione nel rispetto del contesto paesaggistico storico e agrario"*. Pertanto non si ravvisano motivi ostativi all'impianto di nuove colture tradizionali o di pregio. Per maggiore chiarezza si aggiunge alle norme allegate alla Proposta il seguente passaggio: *"Fatto salvo l'eventuale obbligo di richiedere l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del Codice (o di altri enti competenti) e fatte salve le disposizioni di tutela dei beni archeologici, non si esclude l'impianto di nuovi oliveti, vigneti e alberature di pregio"*.

In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, contro dedotto e accolto, si trasmette la proposta di dichiarazione aggiornata alla luce delle modifiche sopra indicate.

IL RELATORE

Arch. Giuseppe Borzillo

IL SOPRINTENDENTE

Arch. Margherita Eichberg



Sede operativa: Palazzo Patrizi Clementi
Via Cavalletti, 2 – Roma 0667233002/3

sabap-vt-em@pec.cultura.gov.it
sabap-vt-em@cultura.gov.it